

RESOCONTO STENOGRAFICO

541.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG
Missioni	72203, 72222	sposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (5108); e concorrenti proposte di legge: SERRENTINO: Esclusione dall'ILOR dei redditi derivanti dalla attività di agente e rappresentante di commercio (404); VISCO ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (523); MARTINAZZOLI ed altri: Norme per un più equo trattamento fiscale dei redditi familiari, per la deduzione dal reddito dei canoni di locazione delle	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	72204		
Disegni di legge:			
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	72270		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	72223		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché di-			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
nuove famiglie e per la prevenzione dell'evasione fiscale (684); VISCO ed altri: Disposizioni tendenti a consentire la regolarizzazione tardiva permanente delle violazioni in materia di imposte dirette e di IVA (5017).	
PRESIDENTE . . . 72204, 72208, 72209, 72210, 72211, 72212, 72216, 72218, 72219, 72220, 72221, 72228, 72232, 72233, 72235, 72240, 72241, 72242, 72244, 72245, 72246, 72247, 72248, 72250, 72251, 72252, 72256, 72257, 72258, 72259, 72260, 72261, 72262, 72264, 72265	
AULETA FRANCESCO (PCI) 72210, 72258	
BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) . . . 72220, 72246, 72262	
BRUNI FRANCESCO (DC) 72240	
CIAMPAGLIA ALBERTO (PSDI) 72265	
D'AMATO LUIGI (Misto) 72241	
DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 72210, 72212, 72214, 72216, 72220, 72232, 72233, 72235, 72244, 72250, 72257, 72260	
FERRARI WILMO (DC) . . . 72218, 72232, 72240	
FORMICA RINO, <i>Ministro delle finanze</i> 72208, 72218, 72240, 72245, 72247	
FRANCHI FRANCO (MSI-DN), <i>Segretario</i> 72228	
GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) . 72256, 72258	
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) 72258	
ORSINI GIANFRANCO (DC) 72233	
PIRO FRANCO (PSI), <i>Relatore</i> . 72208, 72214, 72216, 72217, 72219, 72220, 72228, 72231, 72233, 72235, 72240, 72243, 72250, 72256, 72257, 72261	
RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN) 72211, 72218, 72232, 72240, 72242, 72244, 72246, 72250, 72251, 72261, 72264	
SCALIA MASSIMO (Verde) 72259	
SERRA GIANNA (PCI) 72250	
SERRENTINO PIETRO (PLI) 72266	
TADDEI MARIA (PCI) 72208	
TESTA ANTONIO (PSI) 72260	
USELLINI MARIO (DC) 72247	
VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) . . 72209, 72216, 72232, 72233, 72235, 72241, 72244, 72246	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta (3957)	
PRESIDENTE 72221, 72222	
CAVERI LUCIANO (Misto-UV), <i>Relatore</i> . 72221	
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali</i> 72222	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 2077. — Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia Romagna (<i>approvato dal Senato</i>) (4886).	
PRESIDENTE . . . 72223, 72224, 72225, 72227	
BARBIERI SILVIA (PCI) 72227	
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) 72225	
LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente della I Commissione</i> 72223	
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i> 72224	
TASSI CARLO (MSI-DN) 72226	
Proposte di legge:	
(Annunzio) 72270	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 72270	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . 72267	
Proposta di legge di iniziativa regionale:	
(Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione) 72221	
Interrogazioni, una interpellanza e una mozione:	
(Annunzio) 72271	
Risoluzioni:	
(Annunzio) 72271	
Commissione parlamentare di inchiesta:	
(Trasmissione di una relazione) . . . 72270	
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:	
(Annunzio) 72270	
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE 72221, 72223	
Ministro della difesa:	
(Trasmissione) 72271	
Sindacato ispettivo:	
(Ritiro di documento) 72271	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

	PAG.		PAG.
Soviet Supremo dell'Urss:		Votazione finale di disegni di legge	. 72222,
(Trasmissione di un appello)	72221		72228, 72266
Sull'ordine dei lavori:		Votazioni nominali	. . 72208, 72209, 72211,
PRESIDENTE	72203, 72222		72245, 72247, 72251, 72259
GITTI TARCISIO (DC)	72222	Ordine del giorno della seduta di do-	
PELLEGATTA GIOVANNI (MSI-DN)	72203	mani	72267

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

La seduta comincia alle 11.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 ottobre 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Babbini, Paolo Bruno, Caccia, Ciaffi, Colombo, De Carolis, De Luca, Facchiano, Fausti, Fincato, Gregorrelli, Mazzuconi, Rognoni, Emilio Rubbi, Sacconi, Santuz, Scalfaro, Silvestri, Sorice e Stegagnini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resosonti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

GIOVANNI PELLEGATTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere per quale ragione la seduta

odierna sia stata fissata alle 11: in base al calendario la seduta di oggi avrebbe dovuto avere inizio alle 9, terminare alle 13 e riprendere nel pomeriggio alle 18 per terminare alle ore 22. Vorrei sapere per quale ragione, ripeto, l'orario di inizio della seduta sia slittato alle 11. Signor Presidente, se la seduta inizia alle 9, i parlamentari devono lasciare le loro città la sera prima, come è successo al sottoscritto; se invece si sa che la seduta inizia alle 11, si può prendere l'aereo del mattino.

Vorrei anche chiedere che, per quanto possibile, in futuro siano evitati simili inconvenienti.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, nel corso della seduta di ieri, il presidente della Commissione finanze e relatore sul disegno di legge n. 5108, onorevole Piro, ha chiesto che l'inizio della seduta fosse posticipato alle 11, al fine di permettere al Comitato dei nove di completare l'esame dei numerosi emendamenti presentati al disegno di legge.

Di fronte a tale richiesta la Presidenza ha fatto presente che l'accoglimento di tale richiesta avrebbe comportato uno slittamento dei tempi contingentati.

Tuttavia, poiché si trattava di richiesta avanzata dal presidente della Commissione e nessuno ha manifestato un orientamento contrario, il Presidente ha ritenuto di accogliere tale richiesta, valutando anche che una approfondita attività istruttoria da parte del Comitato dei nove

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

avrebbe favorito un più spedito esame del provvedimento in Assemblea.

Mi rendo, per altro, perfettamente conto del disagio sopportato da parlamentari diligenti come lei per essere qui stamattina alle 9, come in un primo tempo era stato previsto.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

Alla III Commissione (Esteri):

S. 2422. — «Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5158) (*con parere della I, della II e della V Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VII Commissione (Cultura):

S. 2033-2051 — Sen. FORTE e MARNIGA; e GUZZETTI ed altri: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci» (*approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato*) (5124) (*con parere della I, della II, della III, della V e della XI Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le pro-

poste di legge d'iniziativa dei deputati FERRARI BRUNO ed altri: «Legge quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci» (4447); BONIVER ed altri: «Legge quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci» (4910), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (5108) e delle concorrenti proposte di legge: Serrentino (404); Visco ed altri (523); Martinazzoli ed altri (684); Visco ed altri (5017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie; e delle concorrenti proposte di legge Serrentino; Visco ed altri; Martinazzoli ed altri; Visco ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il ministro delle finanze.

La Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

La Commissione bilancio

esaminato il disegno di legge n. 5108, collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce parte essenziale, sul versante delle entrate, della manovra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

1991-1993 concorrendo a garantire la copertura triennale della legge finanziaria;

preso atto delle modifiche introdotte dalla Commissione finanze che riducono sensibilmente le possibili oscillazioni relative alla stima delle maggiori entrate;

rilevato altresì che sono state introdotte norme idonee ad esplicitare gli effetti del complesso delle misure fiscali previste dalla manovra, ivi compresi quelli relativi ad atti amministrativi e discrezionali;

esprime parere favorevole

a condizione che il testo esplicitamente preveda che alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 8 e 16, valutate in lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 9.500 miliardi per l'anno 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

ART. 1

«1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'articolo 8».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425, nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le

costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data del 31 dicembre 1989 e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e deve avvenire moltiplicando il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge. Gli eventuali fondi di ammortamento devono essere rivalutati moltiplicando le quote accantonate e dedotte dal reddito di impresa per il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno di accantonamento delle singole quote.

4. Qualora la rivalutazione del capitale proprio, effettuata applicando i coefficienti riportati nella allegata tabella A alla parte di capitale proprio costituitasi nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella medesima, sia inferiore al complessivo saldo di rivalutazione di cui al comma 3, il maggior valore attribuibile ai beni è ridotto, agli effetti tributari, in misura pari al rapporto tra la rivalutazione del capitale proprio di cui al presente comma e la complessiva rivalutazione dell'attivo di cui al comma 3. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve o fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione.

5. Le perdite riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire da quelle dell'esercizio più remoto, di un importo corrispondente all'ammontare dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, nonché dei fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma, del medesimo testo unico, utilizzati per la copertura di perdite nel quinquennio precedente. La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando prima di tutto gli importi dei fondi di rivalutazione ad esso in precedenza eventualmente imputati.

6. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

7. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

8. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

9. Ai fini del comma 8 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già scritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

10. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, per beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i beni acquisiti nei periodi di imposta in cui l'impresa era assoggettata a regime di contabilità ordinaria. Per le imprese in regimi semplificati di contabilità nonché per le imprese di cui al periodo precedente limitatamente ai beni acquistati in periodi nei quali erano adottati regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è ammessa in misura dell'80 per cento dell'ammontare che risulta applicando al costo dei beni i coefficienti di cui alla allegata tabella A. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

11. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 6.

TABELLA A (Prevista dall'articolo 1, comma 3).

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
DEI BENI IN BASE
ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974: 7,19;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974: 6,02;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975: 5,14;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976: 4,41;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977: 3,73;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978: 3,32;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979: 2,57;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980: 2,37;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981: 2,00;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982: 1,72;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983: 1,49;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984: 1,35;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985: 1,24;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986: 1,17;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1987: 1,12;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1988: 1,07;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1989: 1,00.

1. 1.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possono essere riva-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

lutate assumendo come valore di riferimento quello riconosciuto fiscalmente ai sensi del suddetto articolo 34; le riserve da conferimento iscritte nel passivo del bilancio a fronte degli apporti suddetti sono assoggettate, fino a concorrenza dell'importo di rivalutazione, al regime di cui al successivo articolo 4.

1. 2.

Visco, Bellocchio, Auleta.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Visco 1.1 e 1.2. Per quanto riguarda quest'ultimo, il parere contrario è giustificato dal fatto che ci pare intervenga su benefici relativi alla legge n. 904, evidentemente alterando il contesto nel quale erano stati definiti.

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, il Governo, concordando con il parere espresso dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Visco 1.1 ed 1.2.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle 11,20,
è ripresa alle 11,35

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 1.1

Chiedo all'onorevole Gitti se, a nome del gruppo della DC, insista per la votazione nominale sull'emendamento Visco 1.1.

TARCISIO GITTI. No, signor Presidente.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, a nome del gruppo comunista chiedo la votazione nominale sull'emendamento Visco 1.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Taddei.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, i colleghi mi fanno presente che la Commissione bilancio è ancora riunita. Forse sarebbe opportuno consentire ai suoi componenti di scendere in aula!

PRESIDENTE. Per la verità, onorevole Gitti, pochi minuti fa mi è stato assicurato che tutte le Commissioni sono state sconvocate. Certo, se i rispettivi presidenti non provvedono quando viene fatta loro tale richiesta, vi saranno sempre dei problemi. Comunque, vengo ora informata che la Commissione ha interrotto i suoi lavori per consentire ai suoi componenti di recarsi a votare in aula.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

sedute precedenti e in quella odierna sono in numero di 29.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 25 risultano assenti, resta confermato il numero di 25 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	293
Maggioranza	147
Hanno votato sì	92
Hanno votato no	201

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, questo emendamento è stato discusso anche in Commissione. È chiaro — e su ciò vi è una convergenza di opinioni — che in questo caso vi è, per così dire, un salto di imposta. Si autorizza la rivalutazione di azioni ottenute a fronte di conferimenti effettuati in base ad una legge di agevolazione, rispetto ai quali cioè non è stata pagata alcuna imposta; e adesso si consente di smobilizzare le relative riserve.

Con il nostro emendamento si propone semplicemente di tener conto, per la rivalutazione di quelle azioni e di quelle quote, del valore fiscalmente riconosciuto. In sostanza si aumenta quindi l'imposta sostitutiva.

Non accogliere questo emendamento, che ha un significato di coerenza tecnica, equivale semplicemente a fare un regalo a chi compie tale operazione, che non a caso

non era prevista nel testo originario del Governo. Inizialmente era infatti esclusa ogni possibilità di rivalutazione. Nel momento in cui quest'ultima viene consentita, quella al nostro esame è la norma che permette di evitare che quella possibilità si trasformi in un regalo.

Inviterei quindi il Governo a modificare il suo parere sull'emendamento, perché oggettivamente, così come è stata formulata dalla Commissione, la norma non sta in piedi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	315
Votanti	314
Astenuti	1
Maggioranza	158
Hanno votato sì	99
Hanno votato no	215

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

ART. 2.

«1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: La rivalutazione *fino a:* presente legge *con le seguenti:* La rivalutazione può essere graduata nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quelli dei due esercizi successivi.

2. 1.

Parigi, Rubinacci, Berselli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: tutti.

2. 2.

Parigi, Rubinacci, Berselli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla stessa categoria omogenea *inserire le seguenti:* compresi i fondi relativi costituiti.

2. 3.

Auleta, Visco, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore.* La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Parigi 2.1 e 2.2 e Auleta 2.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Parigi 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Auleta 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, intervengo per dire che nel provvedimento che stiamo esaminando è prevista soltanto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

la rivalutazione dei beni in attivo, mentre non sono rivalutabili i fondi iscritti in passivo. Ciò comporterà ulteriori perdite future per l'erario.

Il nostro emendamento 2.3 vuole proprio evitare che ciò si verifichi. Ecco perché lo raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'emendamento Auleta 2.3.

Dopo aver sconvolto la norma tributaria, siamo giunti allo sconvolgimento di quella contabile. Qui si sovverte tutto: dalla norma costituzionale a quella del diritto positivo, alle norme contabili.

In nessun trattato di ragioneria si dice che la rivalutazione in bilancio si fa soltanto per i beni in attivo, e non anche per le poste rettificative dell'attivo stesso. Siamo quindi all'assurdo giuridico e contabile!

Per tali motivi voteremo a favore dell'emendamento Auleta 2.3.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo lo scrutinio nominale sull'emendamento Auleta 2.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Auleta 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Hanno votato sì	99
Hanno votato no	213

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 3

«1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 16 per cento o al 20 per cento dei maggiori valori, rispettivamente, dei beni non ammortizzabili e dei beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera ricono-

sciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

6. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 5, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dalla conferente.

7. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 5, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

8. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 7, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in

caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere dal terzo esercizio con le seguenti: A decorrere dall'esercizio successivo.

3. 1.

Parigi, Rubinacci, Berselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nella seconda parte del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

3. 2.

Usellini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Parigi 3.1 e parere favorevole sull'emendamento Usellini 3.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Parigi 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Usel-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

lini 3.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4 del disegno di legge n. 5108 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

ART. 4.

«1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di riva-

lutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze ai beni indicati dal contribuente».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 5 del disegno di legge n. 5108 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel testo della Commissione identico a quello del Governo:

ART. 5.

«1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel ter-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

itorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 6.

«1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

6. 1.

Parigi, Rubinacci, Berselli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sull'emendamento ad esso presen-

tato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Parigi 6.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Essendo stato presentato un solo emendamento, interamente soppressivo, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del disegno di legge introdotto dalla Commissione che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

ART. 7.

«1. Con decreto del ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione.

ART. 8.

«1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento,

possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1, diminuiti dell'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al venticinque per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al sei e al quindici per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3, diminuiti dell'imposta sostitutiva, si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa

denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1, devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

8. 1.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: 16,25 per cento.

8.2.

Visco, Auleta, Bellocchio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Al comma 3, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: ventiquattro per cento.

8. 3.

Visco, Bellocchio, Auleta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 37,5 per cento.

8. 4.

Visco, Auleta, Bellocchio.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Le perdite riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire da quelle dell'esercizio più remoto, di un importo corrispondente all'ammontare dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, nonché dei fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma, del medesimo testo unico, utilizzati per la copertura di perdite, nel quinquennio precedente. La copertura di perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando prima di tutto gli importi dei fondi di rivalutazione ad esso in precedenza eventualmente imputati. La stessa disposizione si applica per i fondi assoggettati ad imposta sostitutiva di cui al comma 1 limitatamente al 60 per cento delle perdite con essi coperte.

8. 01.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al

relatore di esprimere il parere della Commissione su di essi.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Visco 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 e sull'articolo aggiuntivo Visco 8.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Visco 8.01 a ritirarlo, altrimenti esprimerebbe parere contrario. Concorda, per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Visco 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 8.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Visco, accoglie l'invito del Governo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 8.01?

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, posso prendere in considerazione tale invito solo se il Governo si impegna a modi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

ficare le risoluzioni che mi hanno indotto a presentare questo articolo aggiuntivo.

Ricordo che il relatore ha riconosciuto l'esistenza di un cosiddetto salto di imposta, e che il Governo in Commissione si era riservato di approfondire alcuni aspetti tecnici della questione. Se vi è una disponibilità del Governo in questo senso sono disposto a ritirare il mio articolo aggiuntivo 8.01; in caso contrario chiedo che sia posto in votazione.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Il Governo aderisce alla richiesta di riconsiderare il problema avanzato dall'onorevole Visco.

VINCENZO VISCO. A seguito di questa dichiarazione ritiro allora il mio articolo aggiuntivo 8.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

Passiamo all'articolo 9 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 9.

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il

titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera e-bis, sostituire le parole: fino ad un massimo di tre con le seguenti: , i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione di solo lavoro fino ad un massimo complessivo di tre.

9. 1.

Ferrari Wilmo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Al comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non inferiore a 7 né superiore a 14 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 8 né superiore a 16 milioni di lire».

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

9. 2.

Serrentino, Usellini, Grillo Salvatore, Auleta, D'Amato Carlo, Visco, Ferrari Wilmo, Patria.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, Relatore. Invito l'onorevole Wilmo Ferrari a ritirare il suo emendamento 9.1. Altrimenti, il parere è contrario. Per quanto riguarda invece l'emendamento Serrentino 9.2. esprimo parere favorevole in quanto è ora possibile affrontare la questione relativa all'ILOR. Ricordo che l'emendamento, sottoscritto, da quasi tutti i gruppi, è stato fatto proprio dalla Commissione, come ho ricordato ieri.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Invito pertanto l'Assemblea ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Anch'io invito l'onorevole Wilmo Ferrari a ritirare il suo emendamento 9.1 (altrimenti il parere del Governo sarebbe contrario), mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento Serrentino 9.2. A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione al testo originario del disegno di legge, il Governo si impegna contestualmente ad aggiornare la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, essendo comunque assicurata la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Wilmo Ferrari, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 9.1?

WILMO FERRARI. No, signor Presidente, lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILMO FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 dà una risposta parzialmente positiva alla lunga disputa sull'assoggettamento all'ILOR del reddito della piccola impresa nel quale è prevalente il lavoro rispetto all'impiego del capitale, disputa che ha dato luogo ad un contenzioso notevolissimo.

La formula adottata dal Governo per disciplinare l'esecuzione è tale, da un punto di vista sostanziale, da escludere dall'ILOR circa il 70 per cento delle imprese artigiane oggi iscritte nell'apposito albo, oltre alla quasi totalità degli agenti e dei rappresentanti di commercio. Il reddito dell'altro 30 per cento delle imprese artigiane sarà ancora assoggettato all'imposta.

Il testo del Governo esentava l'impresa artigiana che impiega fino ad un massimo di tre addetti, compreso il titolare. In sede di Commissione è stata prevista la possibilità che gli addetti possano arrivare fino ad un massimo di tre esclusi gli apprendisti.

Poiché molti comparti dell'artigianato non impiegano apprendisti, con il mio emendamento propongo che l'ampliamento sia consentito, sempre fino ad un massimo di tre addetti, anche per i collaboratori familiari e per gli associati in partecipazione di solo lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Wilmo 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Serrentino 9.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale a questo emendamento, desidero sottolineare i piccoli «furti» di un esecutivo che quando si tratta di riscuotere, quindi di far gettito, è abbondante nelle rivalutazioni, nelle quali invece è molto avaro quando si tratta di andare incontro alle esigenze del contribuente.

Sono anni che questo abbattimento è rimasto inalterato, e adesso lo si rivaluta per grazia della Commissione ed in particolare dell'onorevole Usellini che aveva assunto un impegno al riguardo. Non si può andare avanti in questo modo! Bisogna mettere mano subito alla riforma tributaria che tutti invochiamo ad ogni provvedimento, perché i continui sconvolgimenti in una materia così delicata producono sempre maggiore incertezza del diritto. Gli operatori economici non possono più lavorare in queste condizioni!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serrentino 9.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9. Ha chiesto di parlare per dichiarazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da tempo si dibatteva il problema se l'imposizione ILOR dovesse essere anche applicata alle piccolissime aziende dove preminente è l'attività del titolare di impresa e dei soci. Finalmente il Governo, insieme alla Commissione, ha trovato una soluzione, sulla base anche di diverse iniziative legislative, tra cui una mia personale a favore degli agenti rappresentanti, soprattutto tenuto conto di alcune sentenze della Corte costituzionale in merito, favorevoli a determinati piccoli operatori economici.

Tale soluzione non soddisfa completamente, tant'è che, ad esempio, il collega Wilmo Ferrari avrebbe voluto abbracciare nella disposizione una fascia più ampia di piccoli operatori. Si tratta comunque di un primo passo, ma sostanziale. Credo che quel 70 per cento che oggi paga l'ILOR e che verrà esonerato costituisca già una fascia consistente di persone che hanno acquisito un diritto del quale da troppo tempo non godevano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'articolo 10 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione chiede l'accantonamento dell'articolo 10. Potremmo votare subito gli articoli 11 e 12 per esaminare il 10 insieme ai successivi, così come d'altronde deciso in ordine all'andamento dei lavori di oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni.

ritengo che possa rimanere stabilito l'accantonamento dell'articolo 10.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 11 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlarne e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 11.

«1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rivelazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da cinquecentomila a quattro milioni di lire. La pena massima di quattro milioni di lire si applica quando le omissioni, le incompletezze e le infedeltà hanno comportato un versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale inferiore al 75 per cento di quello accertato».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

ART. 12.

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) la determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 1.

Visco, Bellocchio, Auleta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:

la determinazione *con le seguenti*: l'adeguamento e correzione.

12. 2.

Auleta, Visco, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Visco 12.1 e favorevole all'emendamento Auleta 12.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, sulla base degli accordi intercorsi in Commissione, a nome dei presentatori ritiro l'emendamento Visco 12.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bellocchio.

Pongo in votazione l'emendamento Auleta 12.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'articolo 13.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo che il seguito del dibattito venga rinviato alla ripresa pomeridiana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

della seduta, in modo da consentire nel frattempo al Comitato dei nove di esaminare gli emendamenti ai restanti articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo di poter accogliere la richiesta del relatore.

Rinvio pertanto il seguito del dibattito alla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Trasmissione di un appello del Soviet Supremo dell'URSS.

PRESIDENTE. L'ambasciata dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con lettera in data 11 ottobre 1990, ha trasmesso il testo di un appello del Soviet Supremo dell'URSS ai Parlamenti e all'opinione pubblica del mondo concernente la necessità di porre immediata fine alle prove nucleari quale elemento importante di consolidamento del regime di non proliferazione degli armamenti nucleari e di liquidazione di essi.

Questo appello è stato trasmesso alla III Commissione permanente (Affari esteri).

Proroga del termine a una Commissione per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Da parte del Presidente del gruppo misto è stato richiesto che la seguente proposta di legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, a termini dell'articolo 81, comma 4, del regolamento:

Consiglio Regionale della Sardegna: «Istituzione di un regime di zona franca nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna» (3222).

La VI Commissione (Finanze), cui la proposta di legge è assegnata, in sede referente, propone che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, un ulteriore termine di quattro mesi per la presentazione della relazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerata l'ora non tarda, per una migliore economia dei lavori, propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al punto 4, concernente la discussione del disegno di legge n. 3957.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Caveri.

LUCIANO CAVERI, Relatore. Signor Presidente, sarò rapidissimo perché ho intenzione di rimettermi alla relazione scritta.

Si tratta di un provvedimento che è stato deciso all'unanimità dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, fatto proprio da un disegno di legge del Governo e già approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

Il provvedimento riguarda modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta, che consentiranno ai cittadini valdostani una più agevole partecipazione all'iniziativa popolare per leggi regionali e prevedono inoltre una diminuzione delle firme necessarie per il ricorso al referendum regionale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il disegno di legge in esame dà per la prima volta applicazione all'articolo 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, prevedendo una semplificazione del ricorso all'istituto del referendum.

Il Governo sollecita pertanto l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

«1. Sono approvate ai sensi dell'articolo 50, comma quarto, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 28 e 30, comma primo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta adottato con la citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, procederemo direttamente alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3957, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta» (3957).

Presenti	307
Votanti	306
Astenuti	1
Maggioranza	154
Hanno votato sì	306

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto dei nostri lavori si potrebbe passare alla discussione del disegno di legge n. 4886, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, dello statuto della regione Emilia Romagna: tuttavia, essendo il relatore, onorevole Ciaffi, in missione nella giornata odierna, non è possibile procedere in tal senso. Riterrei tuttavia opportuno, considerato anche che sono appena le 12,30 sospendere la seduta anticipando però alle 17,30 la ripresa pomeridiana dei lavori, prevista per le ore 18.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signora Presidente, la pregherei di mantenere l'orario delle 18, perché è già stata convocata nel pomeriggio una assemblea del nostro gruppo sulla legge finanziaria che presumibilmente si protrarrà fino a quell'ora. Né potremmo tenerla in serata, dal momento che i lavori dell'Assemblea termineranno tardi.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo pertanto la seduta fino alle 18.

**La seduta, sospesa alle 12,25,
è ripresa alle 18,5.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

lamento, i deputati Adolfo Battaglia, Guglielmo Castagnetti, Fornasari, Foti e Grippo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

S. 2296. — «Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi» (approvato dalla I Commissione del Senato) (5172) (con parere della II, della V, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

S. 2429. — «Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (5166) (con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo proseguire l'esame del disegno di legge n. 5108 e dei progetti di legge concorrenti, interrotto questa mattina. Tuttavia, poiché il Comitato dei nove, che sta per concludere i suoi lavori, ha bisogno ancora di qualche minuto, propongo di passare nel frattempo al punto 6 all'ordine del giorno, recante la discussione del disegno di legge n. 4886.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 2077.
— Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia-Romagna (approvato dal Senato) (4886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia-Romagna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Ciaffi, il presidente della I Commissione, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione.* Signor Presidente, sarò estremamente breve in quanto faccio mia la relazione del collega Ciaffi, condividendo le valutazioni che in essa egli ha svolto.

Aggiungo solo una particolare nota di compiacimento per il segno generale che viene impresso alla modifica dello statuto della regione Emilia-Romagna. Secondo l'opinione registrata in Commissione affari costituzionali — che condivido in pieno — la regione Emilia-Romagna ha introdotto un profondo mutamento nel suo statuto (al punto che possiamo parlare di un nuovo statuto), operando una ridefinizione dei compiti dei suoi organi fondamentali più confacente al ruolo del governo democratico delle funzioni svolte dalla regione e delle relazioni reciproche tra gli organi stessi.

Aggiungo inoltre che il rilievo posto dal relatore sullo sfasamento temporale tra la modifica dello statuto della regione Emilia-Romagna e la definizione in Parlamento di due importanti provvedimenti — come quello relativo al nuovo ordinamento delle autonomie locali e a quello

concernente il procedimento amministrativo — sottolinea che la regione Emilia-Romagna ha posto in essere una intelligente anticipazione dei contenuti di ambedue le riforme.

In altri termini, onorevoli colleghi, dobbiamo dire serenamente che, pur avendo la regione Emilia-Romagna portato a completamento l'iter di ridefinizione del suo statuto nel 1989 (cioè un anno prima dell'approvazione delle due riforme cui ho fatto riferimento), tale definizione dello statuto non entra in contraddizione né risulta in ritardo politico-legislativo rispetto a quelle riforme.

Ciò naturalmente non esclude che nel merito delle singole disposizioni contenute nello statuto vi siano alcuni punti sui quali il Parlamento potrebbe avere un'opinione diversa. Tuttavia quest'ultimo deve astenersi dal manifestare non solo un'opinione diversa ma una qualunque opinione sugli elementi contenuti nello statuto, in quanto è tenuto a dare un'approvazione solo formale di quest'ultimo, garantendone l'uniformità ai principi generali. Il Parlamento non può però in nessun caso intervenire su scelte che sono di esclusiva competenza della regione.

Il fatto quindi che il relatore si astenga dall'esprimersi sulle singole statuizioni statutarie non è espressione di un disinteresse verso il contenuto dello statuto, ma rappresenta un atto di rispetto nei confronti delle competenze costituzionali della regione.

Concludo ricordando che la Commissione ha approvato un ordine del giorno che, in riferimento al disegno di legge, esprime l'avviso che l'articolo 4, comma 3, dello statuto non possa significare inosservanza dei principi dell'ordinamento della Repubblica e autorizzazione alla istituzione di uffici di rappresentanza della regione presso gli organi della Comunità europea.

Se il Governo condividerà, come ha già fatto in Commissione, il contenuto di questo ordine del giorno, non riterremo necessario riproporlo in Assemblea, considerandoci soddisfatti dell'assenso manifestato dall'esecutivo.

Onorevoli colleghi, raccomando vivamente il varo del disegno di legge che approva lo statuto della regione Emilia-Romagna e mi permetto di aggiungere a quelli di altri colleghi anche il mio personale plauso alla regione per il modo con il quale, con il nuovo statuto, ha definito questa fondamentale fase della sua riflessione critica sull'esperienza del primo ventennio di vita regionale.

Auspico che altre regioni vogliano seguire questo lodevole esempio, che per la verità risulta appunto ancora isolato e circoscritto alla regione in questione: a vent'anni dalla costituzione dell'ordinamento regionale ci si sarebbe attesi che altre regioni avessero seguito l'esempio, ripeto lodevolmente dato, dalla regione Emilia-Romagna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto il presidente Labriola.

Anche il Governo esprime vivo apprezzamento per lo statuto in questione. È esatto che, nonostante il lasso di tempo piuttosto ampio intercorso tra l'approvazione dello statuto nel consiglio regionale e l'esame in sede parlamentare, la regione è pronta a recepire le innovazioni legislative di grande rilievo nel frattempo intervenute. Anzi, in un certo senso ha anticipato quanto il Parlamento ha deciso con i provvedimenti richiamati.

Aggiungo di ritenere che, a seguito della approvazione di un ordine del giorno in Senato e di un altro molto simile, proposto dal presidente Labriola in Commissione, cadano completamente le riserve che avevo manifestato al Senato, riguardanti il comma 3 dell'articolo 4 dello statuto.

Mi auguro che le altre regioni seguano l'esempio del rinnovamento statutario a cui ha proceduto la regione Emilia-Romagna all'unanimità (sottolineo questo aspetto). Esorto pertanto la Camera ad approvare il provvedimento al nostro esame.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come antiregionalisti convinti, avendo svolto una memorabile battaglia al momento della introduzione della disciplina concernente l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ci saremmo trovati in questa sede nelle migliori condizioni per esprimere ancora una volta un voto contrario sul nuovo statuto della regione Emilia-Romagna.

Tuttavia non lo faremo, per considerazioni di carattere politico. Il collega Tassi, che parlerà per dichiarazione di voto, dopo essere già intervenuto in sede di Commissione, indicherà i motivi per i quali avremmo dovuto riproporre il nostro dissenso in questa sede. Voglio ricordare che gli esponenti del nostro gruppo nel consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e al Senato si sono astenuti, in quanto esistevano ed esistono ragioni di carattere politico che ci hanno indotto e ci inducono anche in questa sede ad assumere questa posizione.

Lo statuto della regione Emilia-Romagna nella prima formulazione comprendeva anche un preambolo, parte integrante del documento in questione.

In questo preambolo si faceva chiaro ed esplicito riferimento ai valori della Resistenza, ma nello statuto sottoposto al nostro esame non vi è più traccia del preambolo.

Dopo i recenti fatti verificatisi a seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Montanari e dopo che finalmente da più parti è stata avvertita l'esigenza di sollevare il coperschio da quanto è accaduto in Italia negli anni successivi al dopoguerra, ci si è resi conto che gli atroci delitti compiuti dai comunisti a guerra ormai conclusa finivano con il coinvolgere negativamente la stessa Resistenza.

Se il partito comunista e gli altri di questo regime avessero tenuta distinta la fase che si è conclusa con l'arrivo delle truppe anglo-americane nel nostro territorio (che ha determinato l'amministrazione militare alleata) da quella succes-

siva, il nostro giudizio avrebbe potuto forse essere diverso. Ma dopo aver ascoltato il senatore Lama, che si è precipitato a Reggio Emilia per affermare che la Resistenza non si tocca, la conclusione più logica e più ovvia per noi è che i compagni del partito comunista italiano, Presidente Iotti, hanno seguito la loro strategia sia prima sia dopo la liberazione.

In occasione di un altro dibattito svoltosi in quest'aula, ho avuto modo di affermare che la Resistenza è come un panno sporco che bisogna prima lavare per vedere ciò che resta. Se così stanno le cose — ma è indubbio che stiano così — non è senza motivo che con grande soddisfazione finalmente registriamo che i legislatori hanno ritenuto opportuno purgare, per così dire, lo statuto della regione Emilia-Romagna dal richiamo ad una Resistenza i cui valori sono oggi messi in seria discussione.

Per questi motivi, il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sul disegno di legge concernente l'approvazione dello statuto della regione Emilia-Romagna (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il presidente della I Commissione, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Anche il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

«1. È approvato, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della regione Emilia-Romagna, nel testo allegato alla presente legge».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi politici che ci inducono a confermare la nostra avversione all'istituto regionale, anche se diamo una diversa valutazione dello statuto, di questo particolare statuto, mi spingono a ricordare brevemente le battaglie antiregionali condotte dal nostro gruppo.

La regione avrebbe dovuto rappresentare un *quid novi* nel nostro ordinamento giuridico, avrebbe dovuto costituire una sorta di cinghia di trasmissione per realizzare quanto previsto da uno dei principi generali della nostra Costituzione, volto ad avvicinare il potere al cittadino.

Dopo quarantacinque anni di tale avvicinamento, il cittadino si sente però quant'altri mai sempre più lontano dal potere: è in aperta avversione, in ribellione. Addirittura, facendo di ogni erba un fascio, egli riesce quasi ad omogeneizzare persino coloro che da molti anni conducono un'opposizione ferrea e dura nei confronti di questo regime in una sorta di cornucopia delle cose sbagliate, sì da non aver più chiara la situazione dello Stato, del potere centrale e di quelli locali.

Che lo statuto della regione Emilia-Romagna, così come ci viene proposto nel disegno di legge, non faccia gridare alla meraviglia lo si desume dalla semplice lettura dell'articolo 1, laddove si indicano le città di quella regione e si sbaglia, guarda caso, il nome della città del tricolore: la dizione Reggio Emilia non esiste; quella esatta è Reggio nell'Emilia. E in questo si ripete l'errore — che modifica addirittura

una tradizione — presente già nel vecchio statuto.

Senonché, i motivi di perplessità e di non avversione nei confronti di questo particolare statuto, già espressi dall'onorevole Berselli, hanno indotto il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano della Camera ad un benevolo voto di astensione. Questo atteggiamento, tuttavia, non diminuisce la nostra avversione nei confronti dell'istituto regionale, signor Presidente, poiché con esso si riproducono, moltiplicandole per 20 volte, tutte le storture del potere centrale, le possibilità di distorsioni e di scandali. Tutto questo in concomitanza della rivisitazione di determinati comportamenti particolarmente gravi, perché all'inizio della vita della nostra Repubblica (allora ancora Regno d'Italia) una parte di coloro che dicevano di aver combattuto e di combattere la barbarie, di voler portare in Italia la democrazia, la libertà, lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, si è lasciata andare ad effrazioni e stragi che non hanno significato democratico.

In questo forse io dissento da quanto affermato dal collega Berselli, perché a mio avviso è proprio questa la parte che deve essere valutata. È in questo senso che ha significato la mutazione dello statuto attraverso l'eliminazione del preambolo. Infatti, finita la guerra, abbattuto militarmente il fascismo con 52 eserciti alleati, era lo Stato di diritto che doveva sorgere immediatamente e quindi qualsiasi atto di violenza al di fuori delle norme e dello Stato di diritto deve essere oggi valutato con chiarezza per raggiungere la verità.

Ecco quindi che le regioni non hanno portato benefici al nostro ordinamento né al nostro popolo; hanno soltanto appesantito il sistema burocratico in quella sorta di «burocrazia verticale», che già pesava sulla testa del cittadino, aggiungendo un altro strato di «burocrazia orizzontale» che molto spesso è soltanto uno iato gravissimo e costosissimo per i cittadini di uno Stato.

Sono questi i motivi che, se da un lato ci vedono antiregionalisti — ancor più confortati dai fatti — dall'altro consentono al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

gruppo del Movimento sociale di astenersi questa volta all'approvazione dello statuto della regione Emilia-Romagna (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente, il gruppo comunista voterà a favore dell'approvazione dello statuto della regione Emilia-Romagna con la soddisfazione di porre il suggello formale ad un atto importante, che ha visto — come già ricordava il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Labriola — la regione Emilia-Romagna impegnata, dopo una prima fase di esperienza regionale, a ripensare alla propria essenza costitutiva e a porre mano alla revisione del proprio statuto.

Già l'onorevole Labriola e il ministro Maccanico hanno evidenziato che si tratta di un atto che contiene alcuni elementi nuovi, anticipatori di principi che hanno trovato attuazione di recente nella legislazione nazionale: mi riferisco alla legge sul procedimento amministrativo, nonché alla legge n. 142 sulla riforma delle autonomie locali.

Non è certamente questa la sede per aprire una discussione sulla validità dell'ordinamento regionale all'interno della più complessiva organizzazione dello Stato, e tanto meno per introdurre in modo pretestuoso e strumentale polemiche che invece devono essere respinte in quanto tentano di gettare un'ombra su una pagina importante e vitale della storia del nostro paese. Non ho quindi alcuna intenzione di rispondere ad alcune osservazioni del rappresentante del gruppo missino non perché manchino adeguati argomenti, ma perché è strumentale e deprecabile l'inserimento di affermazioni del tipo di quelle che abbiamo appena sentito nella discussione che stiamo svolgendo.

Ritengo invece che occorra sottolineare un fatto importante. In una fase in cui è ampia e trasversale a molte forze politiche

la discussione in merito alla necessità di attribuire all'organizzazione regionale vitalità, nonché una maggiore capacità di incidere sull'organizzazione statale nel suo complesso, l'approvazione di questa prima revisione di uno statuto regionale è un fatto di grande rilevanza. Deve essere anche sottolineata positivamente una preoccupazione che si può intravedere nelle linee dello statuto della regione Emilia-Romagna. Mi riferisco alla necessità di avviare un qualche rapporto tra il livello regionale e i livelli sovranazionali, che incidono direttamente sull'attività delle regioni e sui relativi momenti deliberativi.

Concordo con l'ordine del giorno che è stato presentato, il quale chiarisce un dubbio in ordine al contenuto dell'articolo del disegno di legge che riguarda il suddetto aspetto. Ribadisco, peraltro, come debba essere sottolineata in termini positivi una preoccupazione che attiene a problemi che sicuramente dovremo affrontare quando diventerà sempre più pregnante la presenza della Comunità economica europea e sarà quindi necessario capire quali siano le modalità di raccordo con il livello delle autonomie regionali.

Voglio infine sottolineare un'altra coincidenza favorevole. Questa prima revisione di uno statuto regionale coincide con la fase costituente relativa al livello dei comuni e delle province che si è appena aperta. Ciò significa che lo Stato delle autonomie, previsto dalla nostra Costituzione, attraversa in questo momento una fase importante, in cui è possibile introdurre elementi positivi e creativi. Sarebbe peraltro necessario che la cornice generale all'interno della quale questi soggetti così vitali si muovono fosse coerente sul piano degli strumenti e delle risorse. Occorrerebbe inoltre che le autonomie fossero rispettate; questo sempre avviene ed è una esigenza che in questa occasione ritengo debba essere ancora una volta richiamata. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4886, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2077 — Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia Romagna» *(approvato dal Senato) (4886).*

Presenti	356
Votanti	338
Astenuti	18
Maggioranza	170
Hanno votato sì	334
Hanno votato no	4

(La Camera approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5108 e delle concorrenti proposte di legge.

PRESIDENTE. Proseguiamo ora la discussione del disegno di legge n. 5108 e delle concorrenti proposte di legge.

Ricordo che questa mattina sono stati approvati gli articoli da 1 a 12 del disegno di legge n. 5108, ad eccezione dell'articolo 10, che è stato accantonato.

Prego ora l'onorevole Franchi, segretario di Presidenza, di dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge:

parere contrario sull'emendamento 10.9 della Commissione in quanto, allo stato,

non esistono elementi che consentano di valutarne gli effetti in termini di gettito;

parere contrario sull'emendamento Mastrantuono 19.2, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati;

«Nulla osta agli emendamenti 13.5 e 13.6 della Commissione;

parere contrario sui restanti emendamenti in quanto, allo stato, non esistono elementi che consentano di valutarne gli effetti in termini di gettito».

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se il Comitato dei nove abbia concluso i propri lavori e se quindi sia possibile riprendere in esame l'articolo 10, accantonato questa mattina.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Sì, signor Presidente. Il comitato dei nove ha completato l'esame degli emendamenti, e si può quindi passare all'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 10 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 10.

«1. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a responsabilità limitata» fino a: «semplice» sono soppresse.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere in ogni caso presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle partecipazioni cedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fiscalmente riconosciuto, per il cessionario, a condizione che le plusvalenze realmente realizzate dal cedente concorrano a formare il reddito ai sensi del citato articolo 20, fatti salvi gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. In quest'ultimo caso il costo della partecipazione è riconosciuto fiscalmente a condizione che la dichiarazione di cui al presente comma indichi, allegando un certificato della competente autorità fiscale estera, che la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nello Stato di residenza del cedente. In mancanza di tali condizioni il costo si considera fiscalmente riconosciuto solo fino a concorrenza della quota di patrimonio netto della società cui le partecipazioni si riferiscono, esistente prima della cessione.

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta attraverso operazioni di fusione, liquidazione, riduzione di capitale e simili effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 10. 1.

Parigi, Rubinacci, Berselli.

Sopprimerlo.

* 10. 2.

Ferrari Wilmo.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: ovvero non rileva a tali fini in base alla legge tributaria del suddetto altro Stato; in quest'ultimo caso il Governo della Repubblica è delegato ad avviare, nei confronti degli altri Stati contraenti, le procedure per evitare l'utilizzazione a fini elusivi delle asimmetrie di trattamento fiscale esistenti tra le due legislazioni.

10. 5.

Visco, Bellocchio, Auleta.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: a concorrenza della inserire la seguente: corrispondente.

10. 6.

Visco, Bellocchio, Auleta.

Sopprimere il comma 3.

* 10. 3.

Parigi, Rubinacci, Berselli.

Sopprimere il comma 3.

* 10. 4.

Ferrari Wilmo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali il costo delle partecipazioni sociali sostenute in operazioni dirette esclusivamente a trarre vantaggi dal più favorevole regime tributario previsto per il cedente delle partecipazioni medesime, nonché discono-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

scere i vantaggi fiscali derivanti dalle operazioni aventi lo scopo esclusivo di compensare perdite riportabili a nuovo con redditi imponibili di altre società o aziende.

10. 7.

Visco, Bellocchio, Auleta.

Al comma 3, sostituire le parole da: liquidazione fino alla fine del comma con le seguenti: concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberato da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990.

10. 9.

La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Le condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2-bis dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono necessarie per le fusioni attuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

10. 8.

Coloni, Orsini Gianfranco.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di cessione o di conferimento d'azienda, le perdite della società cui l'azienda è trasferita, conseguite fino all'esercizio precedente a quello in cui avviene il conferimento o la cessione, possono essere portate in diminuzione del reddito dei successivi esercizi fino a concorrenza del patrimonio netto della società stessa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso prima del conferimento o della cessione, senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti ricevuti negli ultimi ventiquattro mesi che precedono la data di chiusura di tale esercizio».

10. 01.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le aziende e rami d'azienda conferiti la società conferente deve redigere un bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, riferito alla data del conferimento.

1-ter. Ove la società conferitaria o cessionaria risulti titolare di perdite riportabili a nuovo ai sensi del presente articolo, deve anche essere redatto un bilancio delle aziende o rami d'azienda conferite o cedute riferito all'ultima chiusura d'esercizio antecedente al conferimento. In tal caso il riporto delle perdite per la società conferitaria o cessionaria è consentito in misura percentuale del reddito della società medesima secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti percentuali:

a) capitale proprio anteriore al confe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

rimento diviso capitale proprio successivo al conferimento intendendosi per capitale proprio l'importo di cui all'articolo 54, secondo comma, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data del conferimento;

b) ricavi di cui all'articolo 53 rapportati ai ricavi complessivi della conferitaria e dell'azienda o ramo d'azienda conferita;

c) reddito della società conferitaria anteriore al conferimento diviso reddito complessivo dell'azienda conferita e della società conferitaria.

1-quater. Ai fini del calcolo della media aritmetica, i rapporti di cui al comma 1-ter devono essere calcolati, per la società conferitaria, in base agli ultimi due bilanci approvati prima del conferimento.

1-quinquies. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano anche in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda».

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 11 marzo 1989, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1989, n. 154, è sostituito dai seguenti:

«5. Il riporto delle perdite per ciascuna società partecipante alla fusione è consentito in misura percentuale del reddito della società risultante dalla fusione. Tale misura percentuale è calcolata per ciascuna società partecipante alla fusione secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti espressi in percentuale:

a) capitale proprio diviso capitale proprio complessivo delle società partecipanti alla fusione, intendendosi per capitale proprio l'importo di cui all'articolo 54, secondo comma, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla delibera di fusione;

b) ricavi di cui all'articolo 53 della pre-

sente legge divisi i medesimi ricavi complessivi di tutte le società partecipanti alla fusione;

c) reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diviso il medesimo reddito imponibile complessivo di tutte le società partecipanti alle fusione.

5-bis. Ai fini del calcolo della media aritmetica, i rapporti di cui al comma 5 devono essere calcolati, per ciascun anno, in base ai dati risultanti dagli ultimi due bilanci approvati prima delle delibere di fusione».

10. 02.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sugli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore.* Per quanto riguarda gli identici emendamenti Parigi 10.1 e Ferrari Wilmo 10.2, la Commissione invita i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento Visco 10.5 purché allo stesso sia apportata una correzione, nel senso di sostituire le parole «è delegato ad avviare» con la parola «avvia».

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Visco 10.6 ed invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Parigi 10.3 e Ferrari Wilmo 10.4. Nel caso insistano per la votazione il parere è contrario.

Invito i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, l'emendamento Visco 10.7, nonché l'emendamento Coloni 10.8, e raccomando l'approvazione dell'emendamento 10.9 della Commissione.

La Commissione invita i presentatori degli articoli aggiuntivi Visco 10.01 e 10.02 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta l'emendamento 10.9 della Commissione e concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Chiedo agli onorevoli Parigi e Wilmo Ferrari se insistano per la votazione dei loro emendamenti 10.1 e 10.2, dopo l'invito del relatore a ritirarli.

WILMO FERRARI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 10.2, anche se non mi sembra vi fosse alcun motivo per forzare così i tempi per una nuova disciplina in materia di fusioni, soprattutto in considerazione del decreto-legge emanato dal Governo sul *fiscal drag*.

Preannuncio poi il ritiro del mio emendamento 10.4, perché i miglioramenti apportati in Commissione al comma 3 eliminano ogni possibile forma di retroattività.

GIUSEPPE RUBINACCI. Noi invece, signor Presidente, manteniamo l'emendamento Parigi 10.1 e ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rubinacci.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Parigi 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo ora all'onorevole Visco se accetti la modifica proposta dalla Commissione al suo emendamento 10.5.

VINCENZO VISCO. Sì, signor Presidente. Accetto la modifica anche perché essa era già stata concordata, nel senso di sostituire la parole «delegato ad avviare» con la parola «avvia».

PRESIDENTE. Pongo pertanto in vota-

zione l'emendamento Visco 10.5, nel testo modificato proposto dal relatore ed accolto dai presentatori, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 10.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Parigi se insiste per la votazione del suo emendamento 10.3 (identico all'emendamento Ferrari Wilmo 10.4 che è stato ritirato poc'anzi) dopo l'invito rivoltagli a ritirarlo.

GIUSEPPE RUBINACCI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rubinacci.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Visco 10.7 se accedano all'invito a ritirarlo, rivolto loro dal relatore e dal rappresentante del Governo.

VINCENZO VISCO. Sì, signor Presidente, e chiedo di motivare tale decisione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, vorrei precisare che con l'emendamento 10.7 venivano indicate le fattispecie specifiche circa il potere di intervento contro la elusione da parte degli uffici tributari.

Il comma da noi proposto ci era sembrato di maggiore garanzia e forse più efficace rispetto a quello del disegno di legge che si basa su un insieme di condizioni simultanee che probabilmente renderanno di difficile applicabilità la disposizione normativa.

Tuttavia, poiché il Governo ha insistito sulla sua versione in ordine a questo comma, e considerato che l'obiettivo previsto dall'emendamento 10.9 della Commissione non è diverso dal nostro, ritiriamo l'emendamento 10.7, pur continuando a ritenere la sua formulazione più

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

utile all'amministrazione e più garantista nei confronti dei contribuenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

Pongo in votazione l'emendamento 10.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Coloni 10.8 se accedano all'invito a ritirarlo, rivolto loro dal relatore e dal rappresentante del Governo.

GIANFRANCO ORSINI. Signor Presidente, non avendo potuto seguire i lavori, vorrei chiedere al relatore quale sia la norma, già compresa nel testo, che rende inutile il nostro emendamento 10.8.

FRANCO PIRO, Relatore. Vorrei ricordare che è stato soppresso integralmente l'articolo 9. Desidero inoltre assicurare al collega Gianfranco Orsini che la fattispecie di cui alla cosiddetta «legge Amato» in tema di ristrutturazione e creazione dei gruppi polifunzionali creditizi è già stata recuperata negli articoli 2 e 4 del disegno di legge.

GIANFRANCO ORSINI. Dopo queste precisazioni ritiro l'emendamento Coloni 10.8, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Orsini.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 10, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Visco 10.01.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito a ritirarlo rivolto loro dal relatore e dal rappresentante del Governo.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, mi è sembrato di capire che l'invito al ritiro derivi dal fatto che il comma 3 dell'articolo

10, appena approvato, dovrebbe consentire di intervenire per via amministrativa sui problemi relativi all'uso improprio di strumenti, di operazioni di fusione, di conferimento e via dicendo. Se il Governo conferma tale interpretazione, ritiro senz'altro sia questo sia il successivo articolo aggiuntivo 10.02.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo assicura che l'interpretazione data dall'onorevole Visco è quella corretta. Ed è per questo motivo che invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi.

VINCENZO VISCO. Ritiro pertanto i miei articoli aggiuntivi 10.01 e 10.02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

Passiamo all'articolo 13 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 13

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32»;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«In caso di presentazione della dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

«Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «nella quale l'operazione doveva essere computata», sono aggiunte le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento»;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole: «termine di presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le parole: «;se risultano regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso, dopo le parole: della dichiarazione per il inserire la seguente: secondo.

13. 5.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), al capoverso, primo periodo, dopo le parole: presentazione della dichiarazione integrativa inserire le seguenti: entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.

13.6.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: del 30 per cento fino a: dovuta con le seguenti: del 4 per cento mensile per i primi sei mesi e del tre per cento mensile per i mesi successivi.

13. 1.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: del 30 per cento fino a: dovuta con le seguenti: del 4 per cento mensile per i primi quattro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

mesi e del 3 per cento mensile per i mesi successivi.

13. 2.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso, secondo periodo, dopo le parole: risulterà dalla inserire la seguente: suddetta.

13. 7.

La Commissione.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: è elevata al 40 per cento con le seguenti: è aumentata di un ulteriore importo pari al 3 per cento mensile per i primi sei mesi e al 2 per cento mensile per i mesi successivi.

13. 3.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: è elevata al 40 per cento con le seguenti: è aumentata di un ulteriore importo pari al 4 per cento mensile per i primi quattro mesi e al 3 per cento mensile per i mesi successivi.

13.4

Visco, Auleta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Invito l'onorevole Visco a ritirare i suoi emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, altrimenti il parere è contrario, e raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta gli emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7 della Commissione e concorda per il resto con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 13.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 13.1. Onorevole Visco, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, che comunque a mio giudizio risulterebbero preclusi dalle votazioni precedenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

Pongo in votazione l'emendamento 13.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 14

«1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima de-

cisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 15.

«1. Le pene pecuniarie dovute per l'inservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle

soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendenza di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 16.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tri-

butarie e di regimi sostitutivi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni d'imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni e i regimi sostitutivi attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base

di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

16. 1.

Ferrari Wilmo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: benefici fiscali da ciascuna derivanti inserire le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti per materia e.

16. 2.

Bruni Francesco, Bortolani, Pelizzari.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di modificare ed integrare la normativa fiscale e contributiva con quanto stabilito nei commi successivi. Le norme innovative e di coordinamento devono entrare in vigore a partire dall'anno di imposta 1991.

2. Sono soppressi:

a) le aliquote per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale poste a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni;

b) le aliquote per le prestazioni del servizio sanitario nazionale poste a carico dei lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1973, n. 841, come modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti;

c) il contributo del 7,5 per cento di cui ai commi 8 e seguenti dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

d) le somme di lire 648.000 e 324.000 annue di cui al comma 10 del medesimo articolo 31, e il contributo del 4 per cento di cui ai commi 14 e 15 del medesimo articolo 31.

3. È istituita l'imposta regionale sui consumi finali con le seguenti caratteristiche:

a) l'imposta andrà applicata con aliquota non superiore al 3 per cento sul valore aggiunto destinato al consumo interno;

b) le regioni potranno, con legge, aumentare o ridurre dello 0,5 per cento l'ammontare dell'aliquota;

c) l'imposta è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

d) la base imponibile dell'imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle operazioni esenti diverse da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), e 8-bis) del decreto medesimo e sottraendo dall'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'imposta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta;

e) l'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile di cui al comma 5 è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente è tenuto a calcolare in

apposita sezione del registro, di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del suddetto decreto, la base imponibile e la relativa imposta;

g) il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la differenza tra l'imposta, risultante dalla dichiarazione annuale e l'importo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, risulta a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione dei versamenti dell'anno successivo;

h) in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e dichiarazioni annuali, si applicano le sanzioni previste per gli stessi obblighi dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto;

i) il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce le modifiche da apportare alla delega e all'attestazione di pagamento evidenziando in una sezione apposita il relativo importo. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione gli ammontari delle operazioni indicate nel comma 5, la base imponibile annuale, l'imposta relativa e l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'importo dei versamenti mensili o trimestrali, va versata secondo le modalità previste dal citato articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La banca presso cui sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata, al netto delle relative commissioni all'ufficio IVA competente con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

4. Il finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario nazionale è trasferito

alle regioni che vi provvedono con le disponibilità dei propri bilanci, ai quali affluiscono le entrate di cui al comma 3 nonché le entrate derivanti da trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale. Gli uffici IVA sono tenuti a versare l'imposta in una contabilità speciale tenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Effettuate le operazioni di controllo, i fondi versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato devono essere trasferiti a cura dell'agente contabile dell'ufficio IVA, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'ufficio, alle tesorerie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, con un unico mandato di pagamento. L'anagrafe tributaria comunica mensilmente ai ministeri delle finanze, del tesoro e della sanità l'importo dei versamenti effettuati in contabilità speciale e l'importo degli ordinativi emessi a favore delle tesorerie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con uno dei decreti di cui al comma 1, il Governo provvederà a rideterminare il Fondo sanitario nazionale nonché i criteri ed i parametri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle relative disponibilità, tenendo conto degli oneri effettivamente sostenuti dalle regioni, delle entrate ad esse rivenienti ai sensi del presente comma 4, e dei criteri ed indici di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e agli articoli 1 e 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Nulla è innovato per quanto concerne il finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale.

5. Il Governo della Repubblica potrà altresì provvedere alla sostituzione delle entrate soppresse anche mediante accorpamenti delle aliquote dell'IVA o mediante il ricorso alla fiscalità generale da stabilire con legge ordinaria, a condizione che non meno dei tre quinti delle maggiori entrate siano reperiti mediante l'imposta di cui al comma 3.

16. 01.

Visco, Auleta, Bellocchio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Passiamo alla discussione sull'articolo 16, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si comprende il motivo per il quale questa materia, esaminata approfonditamente sia in Commissione sia nel Comitato ristretto, sia stata inserita nel provvedimento in discussione. Forse possiamo scoprire cosa nasconde questo articolo attraverso il quale si delega il Governo a regolare una materia che poteva benissimo essere trattata da un disegno di legge, dal momento che il potere delegato viene di fatto rinviato di due anni. Evidentemente si fa ciò per sottrarre al Parlamento una sua competenza; è infatti prerogativa del Parlamento fissare le aliquote di imposta che in questo caso si rinviano. Nonostante in Commissione si siano più volte indicate le ragioni per le quali questa parte doveva essere stralciata dal documento, il Governo ha ritenuto di non accoglierle, così come ha fatto — e di questo ci meravigliamo — la maggioranza del Parlamento.

Non credo che si possa continuare in questo modo, perché con deleghe parziali non si fa altro che aumentare il degrado di cui oggi è pervaso l'intero sistema tributario del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 16, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Wilmo Ferrari a ritirare il suo emendamento 16.1; lo stesso invito rivolgo ai presentatori dell'emendamento Bruni Francesco 16.2, poiché la Commissione ha già predisposto un testo che consente di portare alla Commissione dei trenta tutta la materia; anche ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Visco 16.01 rivolgo un invito al ritiro. Diversamente, il parere della Commissione sarebbe con-

trario su tutte e tre le proposte di modificazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, concordo con il parere testè espresso dal relatore. Per quanto riguarda in particolare l'articolo aggiuntivo Visco 16.01, inviterei i presentatori a ritirarlo perché il Governo ha già espresso la sua opinione in materia, dichiarando che subito dopo l'approvazione della legge finanziaria da parte di questa Camera intende avviare una trattativa con i sindacati e con le imprese, durante la quale anche la proposta formulata nell'articolo aggiuntivo Visco 16.01 potrà essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Onorevole Wilmo Ferrari, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 16.1, rivoltole dalla Commissione e dal Governo?

WILMO FERRARI. Signor Presidente, accolgo tale invito perché il Governo in sede di Commissione ha introdotto importanti miglioramenti proposti dal gruppo della democrazia cristiana sul punto di porre limiti più precisi all'esercizio della delega.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Wilmo Ferrari.

Onorevole Francesco Bruni, accoglie l'invito che Commissione e Governo le hanno rivolto a ritirare il suo emendamento 16.2?

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 16.2, ma voglio sottolineare che esso nasceva dall'esigenza di portare a conoscenza anche delle Commissioni di merito per le singole materie i problemi attinenti all'articolo 16, perché le agevolazioni riguardano il più delle volte problemi che attengono direttamente le singole categorie e i singoli settori.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Francesco Bruni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Visco, accetta l'invito della Commissione e del Governo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 16.01?

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, faccio presente che stiamo presentando questa proposta di soluzione da almeno tre anni in quest'aula; su di essa abbiamo sempre ricevuto ampi apprezzamenti dai vari ministri ma è stata poi regolarmente votata e respinta.

Mi pare che nella richiesta del ministro delle finanze vi sia un elemento di parziale novità; dico parziale perché il ministro non è stato poi così esplicito come avrei auspicato, nel senso che ha parlato di una delle basi di soluzione tecnica da prendere in considerazione.

Faccio presente che, in verità, questa è la sola base tecnica che eventualmente ma non obbligatoriamente insieme ad altre può consentire la totale fiscalizzazione. Difficilmente, infatti, si riuscirà a fiscalizzare 25 mila miliardi con l'imposta sui consumi finali o con l'IVA.

Tuttavia, valutando positivamente l'impegno del Governo, ritiro il mio articolo aggiuntivo 16.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare sull'articolo aggiuntivo Visco 16.01...

PRESIDENTE. È stato ritirato, onorevole d'Amato!

LUIGI D'AMATO. Lo faccio mio, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Avevo alzato la mano per richiamare la sua attenzione, signor Presidente. Ci sono i testimoni. Se gradisce che ogni volta mi porti due testimoni, lo farò.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro, onorevole d'Amato.

Ha facoltà di svolgere la sua dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 16.01, da lei fatto proprio.

LUIGI D'AMATO. A me sembra che il ministro si sia limitato a dare un'assicurazione molto generica ed io temo i governanti anche quando portano i doni, sull'esempio del famoso «temo i Greci anche quando portano i doni»...! Non ci credo, insomma.

Inoltre lo stesso collega Visco, primo firmatario dell'articolo aggiuntivo 16.01, ammette che da tre anni il Governo continua a fare promesse che poi non mantiene.

Ebbene, stando così le cose a me sembra che i presentatori dell'articolo aggiuntivo non abbiano legittimazione a ritirarlo, anche perché la materia, così come è stata impostata dai colleghi Visco, Auleta e Bellocchio, si presta ad una impostazione tecnica valida e la loro — lo riconosco — è un'impostazione tecnicamente valida. Quindi, non trovo alcuna giustificazione per ritirare l'articolo aggiuntivo.

Per queste ragioni — ripeto — faccio mio l'articolo aggiuntivo Visco 16.01 ed invito i colleghi ad approvarlo ed a non affidarsi, genericamente, a promesse illusorie del Governo; tanto più che nell'articolo aggiuntivo è indicata specificamente anche la materia che riguarda i lavoratori, i pensionati dello Stato, delle ferrovie e di altre aziende, con riferimento all'incidenza fiscale. Sappiamo che sta pesando in modo eccessivamente oneroso proprio su queste categorie la nuova stangata del Governo, sia in materia fiscale, sia in materia di politica sanitaria.

Quindi, a me pare che i gruppi comunista e della sinistra indipendente, che hanno presentato l'articolo aggiuntivo, debbano ripensare il loro atteggiamento e votare conseguentemente a favore dello stesso che, essendo stato ritirato, ho voluto far mio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, colgo l'occasione per evidenziare un'incoerenza nel comportamento di tanti colleghi che rispetto e stimo. Se ne parla da tempo, se ne è parlato anche in relazione ai provvedimenti di carattere fiscale recentemente discussi, lo afferma il ministro, lo affermano i sottosegretari, lo afferma il presidente della Commissione, lo abbiamo affermato tutti: la riforma tributaria è ormai ridotta ad un colabrodo. Essa è stata talmente violentata che più nessuno ci capisce più nulla!

Tutti sosteniamo, altresì, che occorre por mano ad una riforma che introduca criteri di chiarezza della norma e sia basata su pochi tributi, di facile esazione oltre che di facile interpretazione, rispondenti ad una sana amministrazione; ebbene, dopo aver sostenuto tutto ciò, ciascuno tenta di conferire deleghe di modificare qua e là... Queste deleghe, poi vengono rinviate al 31 dicembre del 1992..!

Quando mai avremo una nuova riforma tributaria che dia certezza in questo Stato, dove non ve ne è più alcuna ed anzi si vive di precarietà e di provvisorio, non dico rispetto al quotidiano, ma *ad horas?* (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Visco 16.01, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Luigi d'Amato, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 17 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione:

ART. 17.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea,

e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate, in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminando il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Si potrà altresì prevedere in via generale, e particolarmente nell'ipotesi dell'inserimento dei redditi da capitale nell'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la correzione dei redditi nominali per tener conto degli effetti dell'inflazione. Per quanto riguarda gli interessi sulle obbligazioni, la nuova disciplina tributaria introdotta in virtù dell'esercizio della delega potrà essere applicata esclusivamente alle obbligazioni di nuova emissione.

17. 1.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: compresi quelli emessi all'estero ed equiparati inserire le seguenti: effettivamente circolanti all'estero.

17. 2.

Visco, Auleta, Bellocchio.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, eliminando le condizioni di cui agli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, consentano all'amministrazione finanziaria di richiedere alle aziende ed istituti di credito, alle società fiduciarie e ad ogni altro intermediario finanziario dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento di contruibuenti specificatamente individuati.

2. Nell'esercizio della delega occorrerà prevedere specifiche garanzie sulla riservatezza delle informazioni acquisite, con sanzioni specifiche in caso di violazione del segreto d'ufficio, nonché una regolamentazione delle richieste che, anche da un punto di vista quantitativo, non intralci l'attività delle aziende, istituti, società ed intermediari.

17. 01.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La Commissione invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Visco 17. 1 e 17.2; diversamente, il parere sarebbe contrario.

Quanto all'articolo aggiuntivo Visco 17.01, esso è stato oggetto di dibattito in sede di discussione generale e le motivazioni che ne hanno determinato la presentazione rivestono certamente un grande significato, che anche il Governo ha riconosciuto nella sua risposta, soprattutto in relazione al problema dei nuovi fenomeni di criminalità organizzata ed a quello del controllo dei movimenti di capitale. Per tali ragioni la questione comincia ad essere matura e d'altronde il ministro delle finanze ha fornito nella giornata di ieri ampie assicurazioni al riguardo.

Sono questi i motivi per i quali invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Visco 17.01 (diversamente, il parere sarebbe contrario), stanti le ampie assicurazioni fornite ieri dal Governo, delle quali spero possa rendere testimonianza anche in questa sede.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. Il, Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa all'invito che auspica sia accolto, rivolto dal relatore ai presentatori di ritirare gli emendamenti Visco 17.1 e 17.2 e l'articolo aggiuntivo Visco 17.01, concordando con le motivazioni in tal senso addotte. Il parere del Governo sarebbe altrimenti contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 17.1. I presentatori accolgono l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo?

VINCENZO VISCO. No, signor Presidente, mantengo il mio emendamento 17.1, e così pure il mio emendamento 17.2, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto (che sarà riferita ad entrambi gli emendamenti).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Faccio notare al Governo ed ai colleghi che la delega — concernente la tassazione dei redditi da capitali — inizialmente proposta dal Governo, è stata dallo stesso di fatto svuotata di contenuto, in presenza anche di qualche ammissione abbastanza poco credibile in ordine a refusi di stampa contenuti nella iniziale formulazione.

In verità il ministro ha rinunciato ad esercitare una delega incisiva su tale punto.

Con il mio emendamento 17.1 proponiamo una soluzione tecnica per i problemi connessi a tale questione che in verità è delicata e si può riassumere in pochissime parole. Innanzi tutto l'eventuale e nuova disciplina deve riguardare le sole nuove emissioni obbligazionarie e non quelle in vigore, il che dovrebbe fugare ogni preoccupazione in quanti temono contraccolpi sul debito pubblico. In secondo luogo, riteniamo in ogni caso che i redditi vadano tassati, depurati dalla componente inflazionistica. Il che in buona sostanza nelle condizioni attuali significa ridurre fortemente l'imposizione sui depo-

siti che è eccessiva; e aumentare non di molto l'imposizione sulle obbligazioni che è molto bassa e che di fatto facilita l'indebitamento dello Stato.

Il mio emendamento 17.2 è antielusivo e il Governo ne è consapevole. Concerne le esenzioni che noi accordiamo alle emissioni del tesoro all'estero. Tale esenzione si giustifica se i titoli vengono sottoscritti da soggetti stranieri (questo è il motivo economico e tecnico dell'esenzione); se viceversa a tale esenzione si fa ricorso da parte di soggetti residenti per acquistare all'estero titoli italiani esenti, allora il sistema diventa una fonte di elusione. Proponiamo pertanto che nella delega sia previsto che l'esenzione rimanga eventualmente soltanto per titoli effettivamente circolanti all'estero.

Sono queste le ragioni per le quali mantengo i miei emendamenti 17.1 e 17.2 ed invito i colleghi a votarli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, questo è un altro aspetto che non si riesce a comprendere. Vi è una disarmonia totale nel nostro sistema di tassazione delle rendite da capitale. Badate bene: diamo una delega al Governo alla vigilia dell'entrata in vigore del mercato comune europeo, mentre per quella data noi dovremmo armonizzare il nostro sistema tributario con quello europeo. Non solo non lo facciamo in questo momento, ma consentiamo al Governo, attraverso l'attuale delega, di mantenere una disparità di imposizione.

Infatti nell'articolo, onorevole ministro, si dice: «fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 ed il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito». Ciò significa che non vi sarà armonizzazione neppure all'interno delle stesse rendite, con il che si spiazzerà il risparmio o meglio lo si orienterà verso le esigenze fameliche delle voragini del tesoro, che non hanno mai fine.

Vi rendete conto che si fa tutto questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

alla vigilia dell'entrata in vigore del Mercato comune europeo? Ecco l'assurdità!

Perché approvare queste deleghe? Il Governo, che ha fatto tante promesse, da oggi fino al 1992 ha tutto il tempo per preparare un'attenta riforma tributaria, armonizzata con il sistema dei paesi europei. Quello cui si fa riferimento è distorsivo...

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Legga il primo comma dell'articolo 17 che prevede proprio quello che lei sta auspicando!

GIUSEPPE RUBINACCI. No, l'articolo parla di armonizzazione e la nega successivamente dal momento che prevede il potere discrezionale di fissare una aliquota compresa tra il 10 e il 20 per cento: tra l'altro quello cui si fa riferimento non è neanche un potere di delega, poiché spetta al Parlamento, e solo al Parlamento, stabilire l'aliquota. Comunque la mia è un'opinione...!

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. È una discussione accademica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che sugli emendamenti Visco 17.1 e 17.2, nonché sull'articolo 17 è stato chiesto lo scrutinio nominale. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 17. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	351
Astenuti	1
Maggioranza	176
Hanno votato sì	115
Hanno votato no	236

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	352
Astenuti	1
Maggioranza	177
Hanno votato sì	117
Hanno votato no	235

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	353
Astenuti	9
Maggioranza	177
Hanno votato sì	218
Hanno votato no	135

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Visco 17.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, vorrei richiamare solo per un momento l'attenzione dei colleghi e sottolineare che questo articolo aggiuntivo ha lo scopo di eliminare il segreto bancario quando esso si trovi ad incidere in materia di evasione fiscale.

Come i colleghi sanno, è già possibile non tener conto del segreto bancario allorché ci si trovi di fronte a fenomeni di criminalità organizzata; tuttavia, dobbiamo renderci conto che se vogliamo colpire l'evasione fiscale nel nostro paese, occorre fare passi avanti nella direzione che proponiamo.

Pur esistendo attualmente la possibilità per l'amministrazione — in base alla legge delega sulla riforma tributaria — di incidere, con certe cautele, sulla sfera tutelata dal segreto bancario, a noi non risulta che tale facoltà sia stata esercitata. Siamo consapevoli degli impegni assunti in sede di discussione generale dal ministro delle finanze, ma vorremmo anticipare i tempi, soprattutto nella consapevolezza che in nessun paese dell'Europa occidentale continua ad esistere nei confronti del fisco il limite rappresentato dal segreto bancario. Sto parlando di stati come la Francia, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Repubblica federale tedesca e gli Stati Uniti d'America. Inoltre, anche nei paesi che fino ad oggi hanno assunto un atteggiamento più «tiepido» nei confronti del segreto bancario, si stanno adottando normative che consentono di superarlo.

Si tratta di paesi come il Belgio, la Gran Bretagna, l'Irlanda e il Lussemburgo.

Invitiamo dunque i colleghi a votare a favore dell'articolo aggiuntivo al nostro esame, se vi è veramente la volontà politica di colpire il fenomeno dell'evasione fiscale, che continua ad ammontare a diverse centinaia di miliardi.

Gli altri impegni che non vanno nella direzione richiamata lasciano il tempo che trovano. Per tali motivi chiediamo alla Camera di votare a favore dell'articolo aggiuntivo Visco 17.01 (*Applausi dei deputati*

dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Annuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo aggiuntivo al nostro esame.

È tutto vero. Fino a quando gli istituti di credito erano una istituzione seria e non erano politicizzati, era giusto che vi fosse il segreto bancario. Vivevamo in una società in cui non esisteva la delinquenza.

Oggi che senso ha mantenere il segreto bancario, quando è esercitato solamente nei confronti del fisco, per non permettergli di colpire l'evasione? Nessun ostacolo incontrano invece i rapitori che vogliono compiere una rapina mirata. Questa è la realtà.

Tutto ciò evidenzia il degrado al quale siamo arrivati. Il segreto bancario non ha più ragione di esistere, alla vigilia del mercato unico europeo, dal momento che esso non vige in alcuno dei paesi europei (tranne la Svizzera, che comunque non fa parte della CEE) con i quali dobbiamo armonizzarci.

Per le ragioni indicate il gruppo al quale appartengo voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Visco 17.01 (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Presidente, non sottovaluto affatto la dichiarazione che il ministro delle finanze ha reso ieri in aula sul punto: il Governo si è impegnato esplicitamente a dare presto una soluzione al problema. Apprezzo anche le considerazioni del relatore, che si muovono nella stessa direzione.

Devo dire che in Commissione anche altri colleghi della maggioranza si sono dichiarati disponibili. Tutto questo è positivo. Resta comunque il fatto che si tratta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

di un articolo aggiuntivo di principio, che rappresenta una posizione politica dell'opposizione e pertanto da questo punto di vista è comprensibile il fatto che venga mantenuto.

Nell'invitare i colleghi, anche della maggioranza, a votare a favore dell'articolo aggiuntivo in discussione, vorrei ricordare che storicamente il segreto bancario nasce e si sviluppa per una motivazione precisa, di carattere umanitario, relativa alla tutela dei beni degli ebrei perseguitati dal nazismo. Il sistema bancario internazionale, in particolare quello svizzero, reagirono predisponendo leggi di tutela del segreto bancario.

Successivamente la norma è rimasta in vigore per un'altra ragione. Mi riferisco alla doverosa tutela della riservatezza dei risparmiatori, che tuttavia non dovrebbe operare nei confronti di un'altra amministrazione dello Stato, o comunque pubblica, a sua volta tenuta al segreto. Resta quindi la terza motivazione posta a fondamento del segreto bancario (e non solo bancario, perché la norma si riferisce a tutti gli intermediari): l'evasione fiscale.

Non vi è allora alcuna ragione per mantenere il segreto bancario, a meno che non si voglia esplicitamente esprimere un voto a favore di chi, dietro il segreto bancario, nasconde comportamenti di evasione fiscale; si possono cioè possedere titoli di Stato per alcuni miliardi e al tempo stesso dichiarare al fisco redditi per cinque o dieci milioni. Questo è il punto in discussione. Invito pertanto la Camera a pronunciarsi adesso sulla specifica questione ricordata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, il nostro gruppo, anche in considerazione delle assicurazioni che il ministro ha fornito anche nella seduta di ieri in sede di replica, ritiene che la materia debba essere oggetto di una iniziativa, che il Governo dovrà valutare, da assumere sulla base delle legislazioni vigenti nell'ambito della

Comunità europea, con le quali debbono essere raccordate le modifiche del nostro ordinamento giuridico.

Rimettendoci a tale iniziativa ed alla decisione che sarà assunta dal Governo, il nostro gruppo esprimerà un voto contrario sull'articolo aggiuntivo Visco 17.01.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Signor Presidente, in Commissione il Governo ha pregato i presentatori di ritirare l'articolo aggiuntivo in esame, pur riconoscendo che la questione è ormai matura per essere affrontata. La discussione è avviata, e quindi è necessario trovare la soluzione legislativa più adatta, che però deve tener conto che stiamo parlando di meccanismi delicatissimi, atti a determinare in un'opinione pubblica non sufficientemente informata reazioni dalle quali possono derivare scompensi.

Per tale ragione abbiamo avviato un dibattito su questi temi, anche perché la maggioranza ha mostrato grande disponibilità ad affrontarli. Credo inoltre che il voto su questo articolo aggiuntivo possa dare un'impressione che non risponde all'effettiva presa di coscienza della maturazione della questione.

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo aggiuntivo Visco 17.01 è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Visco 17.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	354
Votanti	346
Astenuti	8
Maggioranza	174
Hanno votato sì	134
Hanno votato no	212

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 18 del disegno di legge n. 5.08, nel testo della Commissione:

ART. 18

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta me-

dante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno, e agli altri componenti di un coefficiente di eguale ammontare e tale comunque che la somma di tutti i coefficienti applicabili ai componenti di una famiglia di quattro persone non superi il valore complessivo di 2,5; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400 mila lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito IRPEF a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella compo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

sizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. A partire dal 1° gennaio 1993 al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è soppressa.

2. Alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 12, dopo le parole: «le seguenti somme per» sono aggiunte le parole: «il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e per».

3. Le detrazioni per i figli riportate nella stessa lettera b) del citato articolo 12 sono sostituite dalle seguenti: «lire 348 mila per ciascuna persona a carico per la quale sussistono le condizioni previste dal comma 4».

4. Le parole: «lire 96 mila» indicate nella lettera c) dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle parole: «lire 348 mila».

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

d) lire 348 mila per ogni familiare a carico qualora tra gli individui effettivamente conviventi nel nucleo familiare a carico vi sia un solo percettore di redditi di entità superiore a quella prevista al comma 4».

6. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. Ai contribuenti che abbiano superato i sessantacinque anni di età spetta una detrazione di lire 348 mila rapportata a mese. La stessa detrazione spetta per i familiari a carico che abbiano superato i sessantacinque anni di età».

18.1

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: le famiglie di fatto andranno equiparate a quelle di diritto prevedendo opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni.

18.2

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: valore complessivo di 2,5 *inserire le seguenti:* considerando anche i rapporti familiari derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni.

18.3

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Bellocchio,
Auleta.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: valore complessivo di 2,5 *inserire le seguenti:* considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni.

18.4

La Commissione

Passiamo alla discussione sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, intervengo per rafforzare la convinzione — che mi auguro abbiano anche i colleghi — della correttezza di quanto ho detto poc'anzi.

Leggerò solo un passo dell'articolo 18, per documentare in quale modo si vada verso i decreti delegati. La lettera *d*) recita: «determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno, e agli altri componenti di un coefficiente di eguale ammontare e tale comunque che la somma di tutti i coefficienti applicabili ai componenti di una famiglia di quattro persone non superi il valore complessivo di 2,5». Ma vi rendete conto di cosa sta approvando il Parlamento? Vi rendete conto di quali poteri delegati conferisce?

Per giunta, non si considera che in pratica i componenti della famiglia potrebbero essere tutti lavoratori dipendenti. Pensate allora in quale situazione si verrebbe a trovare il sostituto di imposta!

Sono affermazioni aberranti! Quando smetterà questo Parlamento di fornire prodotti che nell'impatto con la realtà non possono essere applicati, e fanno nascere uno scompiglio che porta poi a situazioni come l'attuale?

Non è possibile andare avanti in questo modo! Ho voluto citare solamente questa parte dell'articolo 18 per darvi la possibilità di rendervi conto di quale prodotto noi

mettiamo in circolazione. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su di essi.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita i presentatori degli emendamenti Umidi Sala 18.1, 18.2 e 18.3 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario, poiché alcuni dei principi in essi contenuti sono stati accolti nell'emendamento 18.4 della Commissione, di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 18.4 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Umidi Sala 18.1 se accolgano l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

ANTONIO BELLOCCHIO. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bellocchio.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Umidi Sala 18.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

GIANNA SERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento Umidi Sala 18.1, con il quale proponiamo l'aumento delle detrazioni per i figli a carico dalle attuali 120 a 348 mila lire, nonché la stessa detrazione per ogni familiare a carico qualora il reddito del nucleo familiare non superi i 4 milioni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Un altro principio innovativo contenuto nell'emendamento Umidi Sala 18.1 è quello della detrazione di lire 348 mila per i contribuenti che abbiano superato i 65 anni di età, sia se vivono soli, sia se sono a carico di altri familiari.

In questo modo cerchiamo di fornire una risposta concreta ai problemi delle famiglie monoreddito e, in generale, ai problemi dei reali carichi familiari. Sappiamo bene che questi ultimi sono oggi rappresentati soprattutto dai figli e dalle persone anziane, tenuto anche conto delle modificazioni che stanno intervenendo nella demografia, nella formazione della popolazione del nostro paese.

Con l'emendamento Umidi Sala 18.1 pertanto cerchiamo di dare anche una risposta di principio, sottolineando la necessità di mantenere la pari dignità tra coniugi e l'imposizione soggettiva e personale. Sono orientamenti che sono stati sanciti da una sentenza della Corte costituzionale, la quale eliminò il cumulo dal nostro sistema fiscale.

Riteniamo che questa proposta sia più chiara e più adeguata rispetto a quella avanzata dal Governo con il quoziente familiare. La delega è stata profondamente modificata e migliorata, grazie soprattutto all'intervento, all'impegno e alle proposte avanzate dai gruppi comunista e della sinistra indipendente, in parte anche accettate.

Noi crediamo che se si mantiene il principio del quoziente familiare si rischia di non operare con giustizia rispetto ai carichi familiari. Si rischia soprattutto di rinunciare ad un principio di laicità del fisco, che dovrebbe essere indifferente non solo in rapporto agli effetti del prelievo fiscale, ma anche rispetto all'organizzazione sociale, alle convinzioni etiche e personali dei singoli cittadini, riaffermando e non modificando appunto il principio dell'imposizione personale. *(Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento Umidi Sala 18.1, e intendo spiegarne brevemente le ragioni.

La collega Poli Bortone ha presentato una proposta di legge sulla tutela della famiglia, ed io stesso ne ho presentata un'altra a nome dell'intero gruppo sulla riforma tributaria. Bisogna inoltre ricordare ciò che abbiamo sostenuto fin dall'epoca in cui era ministro delle finanze l'onorevole Reviglio, a proposito della questione dello *splitting* o del quoziente francese.

Riteniamo che non ci si debba limitare a prevedere in un articolo della Costituzione la difesa della famiglia, ma si debba attuare tale tutela in tutto il nostro diritto positivo. Per questo motivo noi abbiamo posto un'alternativa, proprio al fine di salvaguardare il principio laico: è facoltà del dichiarante avere l'imposizione a redditi separati o a redditi congiunti. In tal modo si prevedono doppi meccanismi.

È chiaro che tutto questo dev'essere inquadrato nel contesto generale. Comunque, nel caos della legislazione tributaria, mi sembra che l'emendamento Umidi Sala 18.1 sia il più chiaro e quello di più immediata applicazione, in attesa di una generale revisione. Dal momento che non si sa quanto dovremo ancora attendere per tale revisione, il nostro gruppo voterà a favore del suddetto emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Umidi Sala 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	351
Votanti	349
Astenuti	2
Maggioranza	175
Hanno votato <i>si</i> ...	129
Hanno votato <i>no</i>	220

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti Umidi Sala 18.2 e 18.3 se intendano accogliere l'invito al ritiro rivolto loro dal relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti Umidi Sala 18.2 e 18.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bellocchio.

Pongo in votazione l'emendamento 18.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione identico a quello del Governo. Ne do lettura:

ART. 19

«1. Il ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultano idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consente la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1 tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

gione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

19. 1.

Auleta, Bellocchio, Visco.

AL comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: limitatamente alle mansioni relative alla IV qualifica funzionale.

19.3.

La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli sono assegnati con la procedura indicata nell'art. 1, lettera a) della legge 10 luglio 1964, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ininterrottamente svolto, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale.

5. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze.

19.2

Mastrantuono, Nonne.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Il numero 21 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte seconda, è sostituito dal seguente:

«21) Fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118».

19.01.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

«14. A partire dal 1° gennaio 1991, le spese sostenute da aziende produttrici ed importatrici di farmaci di cui al comma 4, lettere a) e b), e di presidi protesici e medico-chirurgici, per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono interamente deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, quando questi hanno finalità di rilevante interesse scientifico, o carattere innovativo ai fini della qualificazione professionale del personale sanitario, con esclusione di scopi pubblicitari, promozio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

nali e di propaganda. L'accertamento delle predette finalità e caratteri viene effettuato, entro trenta giorni dalla richiesta, dal ministro della sanità su conforme parere dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il ministro della sanità stabilisce i criteri necessari per l'adempimento degli accertamenti di cui al presente comma con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto superiore di sanità.

3. A partire dal 1° gennaio 1991 la deducibilità delle spese di pubblicità, promozione, propaganda e sponsorizzazione, per le aziende di cui al comma 1, calcolata sulla base del disposto di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta in misura del 50 per cento.

19. 02.

Guerzoni, Visco, Bertoni, Gramaglia, Becchi.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

«14. A partire dal 1° gennaio 1991, le spese sostenute dalle aziende produttrici ed importatrici di farmaci di cui al comma 4, lettere a) e b), e di presidi protesici e medico-chirurgici, per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono interamente deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, quando questi hanno finalità di rilevante interesse scientifico, o carattere innovativo ai fini della qualificazione professionale del personale sanitario, con esclusione di scopi pubblicitari, promozionali e di propaganda. Il riconoscimento delle predette finalità e caratteri viene effettuato, entro trenta giorni dalla richie-

sta, dal ministro della sanità su conforme parere dell'Istituto superiore di sanità».

2. Il ministro della sanità stabilisce i criteri necessari per l'adempimento degli accertamenti di cui al 1° comma con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto superiore di sanità.

3. A partire dal 1° gennaio 1991, la deducibilità delle spese di pubblicità, promozione, propaganda e sponsorizzazione, per le aziende di cui al comma 1, calcolata sulla base del disposto di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta in misura del 50 per cento.

19. 03.

Guerzoni, Visco, Bertone, Gramaglia, Becchi.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previste dalla lettera F), n. 1, della tabella B di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli destinati all'autotrazione, sono aumentate di lire 40.000 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

2. La sovrattassa erariale automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli con motore diesel è soppressa.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

corrispondente sovrainposta di confine previste dalla lettera F), n. 1, della tabella B di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, per gli oli da gas da usare come combustibile per riscaldamento civile sono aumentate di lire 20.000 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

4. A partire dall'entrata in vigore della presente legge l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrinposta di confine previste dalla lettera F), n. 1, della tabella B di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, per la benzina, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale sono aumentate di lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrinposta di confine prevista dalla lettera F), n. 1, della tabella B di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, per la benzina è ridotta nella misura di lire 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, limitatamente alla benzina che abbia le seguenti caratteristiche:

1) la sua contaminazione con composti del piombo, calcolati in piombo, non superi 0,0013 g Pb/l;

2) il suo tenore di idrocarburi aromatici non superi il 33 per cento;

3) il tenore di benzene non superi il 2,5 per cento.

6. È istituita una imposta sul consumo di gas metano per usi civili, pari a lire 200 per metro cubo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il mini-

stro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità di riscossione dell'imposta.

7. L'addizionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è aumentata di lire 100. Per i soli consumi civili eccedenti i 1.800 Kwh/anno è aumentata di lire 25 per Kwh e di lire 75 per i consumi civili eccedenti i 2.400 Kwh/anno. Tale addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale.

8. L'aliquota del 19 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, come stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissata dall'entrata in vigore della presente legge nella misura del 16 per cento.

19. 04.

Scalia.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. A decorrere dal 1991 i concimi azotati ed i fitofarmaci organici di sintesi sono sottoposti ad una imposta di fabbricazione del 10 per cento commisurata rispettivamente, per i primi, al contenuto in elemento fertilizzante dei prodotti commerciali; per i secondi, al contenuto in principio attivo del formulato.

2. L'ammontare del gettito, valutato intorno a 180 miliardi di lire, è destinato al finanziamento dei piani di riconversione dell'agricoltura, finalizzati all'impatto ambientale, in accordo con quanto stabilito dal piano nazionale di lotta fitopatologica integrata (approvato con delibera CIPE del 23 aprile 1987) e alla normativa da definire sia in materia di agricoltura biologica sia in materia di produzione, commercia-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

lizzazione ed impiego di fitofarmaci e prodotti assimilati.

19.05.

Scalia, Donati.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio nonché di salvaguardare la salute dei consumatori, ai contenitori per liquidi in materiale plastico non integralmente biodegradante, utilizzati per contenere i liquidi alimentari indicato dall'allegato 2 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 200 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovrimposta di confine. Il ministro delle finanze, sentiti i ministri dell'ambiente e della sanità, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta.

19.06.

Testa Antonio, Maccheroni, D'Amato Carlo, Barbalace, Polverari.

Passiamo alla discussione sull'articolo 19 e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Intervengo, Presidente, semplicemente, per annunciare il ritiro dell'articolo aggiuntivo 19.02, di cui sono primo firmatario, e il ritiro del primo e secondo capoverso dell'articolo aggiuntivo 19.03, di cui sono egualmente primo firmatario. Di quest'ultimo viene in sostanza mantenuta la parte introduttiva (fino alla parola «seguito» compresa), e mentre sono ritirati la parte restante del

punto 1 (che sostituisce il comma 14 della legge n. 67 del 1988) e il punto 2. Viene invece mantenuto il punto 3; in essa però, le parole «le aziende di cui al comma 1» dovrebbero essere sostituite con le parole «le aziende produttrici ed importatrici di farmaci di cui al comma 4, lettera a) e b), e di presidi protesici e medico-chirurgici»: ciò perché la parte del comma 1 a cui si faceva riferimento è stata ritirata, come ho poc'anzi annunciato.

L'articolo aggiuntivo deve dunque intendersi così riformulato:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988 n. 67 è sostituito dal seguente:

«14. A partire dal 1° gennaio 1991, la deducibilità delle spese di pubblicità, promozione, propaganda e sponsorizzazione, per le aziende produttrici ed importatrici di farmaci di cui al comma 4, lettera a) e b), e di presidi protesici e medico-chirurgici calcolata sulla base del disposto di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta in misura del 50 per cento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Guerzoni.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sugli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere al riguardo il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Auleta 19.1, invito i presentatori a ritirarlo perché la Commissione ha presentato in materia l'emendamento 19.3, di cui raccomanda l'approvazione.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Mastrantuono 19.2 invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere sa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

rebbe contrario. Lo stesso vale per l'articolo aggiuntivo Visco 19.01: nel caso in cui i presentatori non lo ritirassero, il parere sarebbe contrario.

L'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.02 è stato ritirato dai presentatori. Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03, i presentatori hanno ritirato i primi due capoversi. Credo che anche i colleghi proponenti di questo articolo aggiuntivo si siano trovati nella stessa difficoltà nella quale ci siamo trovati noi. Si tratta infatti di modificare un regime agevolativo che non è stato toccato dalle modifiche legislative successive.

Tale questione ha comportato una discussione in Assemblea ed un apposito approfondimento in seno al Comitato dei nove. Il provvedimento al nostro esame contiene una delega immediatamente esercitabile da parte del Governo per ciò che attiene ai regimi agevolativi e sostitutivi. Questa è la ragione per la quale io mi rimetto al parere del Governo, sottolineando che evidentemente io non avrei mai potuto esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03 nell'originaria formulazione, perché ciò sarebbe stato in contraddizione con quanto ho detto prima.

Invito dunque il Governo ad assumere un impegno in questa direzione, come del resto è stato sollecitato da vari colleghi che sono intervenuti al riguardo anche nei giorni scorsi. Sia pure senza mettere in discussione la natura scientifica e la certificazione in tal senso dei convegni, io stesso avevo però proposto di limitare la deduzione per i convegni di natura non scientifica o non dichiarati tali, rapportandola ad una percentuale pari all'1 e mezzo per cento del fatturato.

Questa avrebbe potuto essere una strada. Mi rendo conto però che non è possibile accettare una soluzione di ripiego in questo campo. Penso quindi che quella della revisione dei sistemi agevolativi sia la sede giusta nella quale il Governo potrà coordinare le diverse norme che attualmente rendono di incerta interpretazione il disposto introdotto nella legge finanziaria del 1988.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Piro, le chiedo di voler precisare il parere della Commissione sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La Commissione esprime a maggioranza parere contrario su di essa. Preferiremmo, naturalmente, che i presentatori ritirassero anche quel punto, rendendosi conto delle difficoltà che noi, come loro, abbiamo nel ridurre il regime agevolativo.

La Commissione invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Scalia 19.04 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Dal punto di vista del contenuto tale articolo aggiuntivo è paragonabile agli articoli aggiuntivi Scalia 19.05 e Testa Antonio 19.06: sono tutti relativi ad ipotesi di imposte ecologiche, rientrano cioè in quelle riflessioni che la Camera sta facendo per riuscire a disincentivare dal lato fiscale i carichi inquinanti. Non le nascondo, signor Presidente, che in Commissione io ed altri colleghi ci siamo dichiarati favorevoli a quella impostazione, ma non alla procedura tecnica che propongono gli articoli aggiuntivi, che è foriera di distorsioni. Se per esempio uno dei bicchieri di plastica usati qui alla Camera, del valore di 20 lire, venisse a costare 220 lire, ci si renderebbe conto che non vi è più un effetto di traslazione dell'imposta sul prezzo, ma un assorbimento del prezzo nell'imposta. Credo che nessun collega voglia fare operazioni di questo tipo.

Ecco le ragioni per le quali invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Scalia 19.04 e 19.05 e Testa Antonio 19.06: diversamente il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo, che accetta l'emendamento 19.3 della Commissione è per il resto assolutamente conforme a quello del relatore.

In particolare, in relazione all'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03, come è stato modificato dai presentatori, e agli altri in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

materia di tasse ecologiche, la posizione del Governo non può che essere quella emersa nella lunga discussione svoltasi in Commissione. Valutata positivamente l'opportunità di intervenire in modo organico nella materia, e data l'esistenza di una delega che affida al Governo la possibilità di predisporre il riordino di queste materie e di questi settori, si ritiene più opportuno insistere affinché i presentatori ritirino i loro articoli aggiuntivi.

In caso di mantenimento — ma solo per l'inopportunità della sede — il Governo esprimerebbe parere contrario sulle proposte in parola.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Auleta se aderisce all'invito di ritirare il suo emendamento 19.1.

FRANCESCO AULETA. Sì, signor Presidente, accetto l'invito a ritirare il mio emendamento 19.1, soprattutto perché l'emendamento 19.3 della Commissione ne recepisce in gran parte il contenuto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Auleta.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento 19.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Mastrantuono se accolga l'invito a ritirare il suo emendamento 19.2.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Visco se accolga l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 19.01.

VINCENZO VISCO. Se il Governo conferma che l'invito al ritiro è collegato alla

delega sulle agevolazioni, lo ritiro senz'altro.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Lo confermo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.02 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03, con le correzioni apportate.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei far presente all'onorevole Piro che la parte dell'articolo aggiuntivo 19.03 che rimane dopo le modifiche introdotte non ha niente a che vedere con la questione relativa ai regimi agevolativi, alla quale, caso mai, potevano riferirsi i commi 1 e 2. In ogni caso, abbiamo già riconosciuto valida la delega fatta al Governo.

Nella parte che rimane — lo ribadisco — non si fa riferimento ai regimi agevolativi, bensì si stabilisce semplicemente che per spese di pubblicità, promozione, propaganda e sponsorizzazione, per le aziende che producono o importano farmaci inseriti nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale o che sono prescrivibili in sede ospedaliera e ambulatoriale, la deducibilità è ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria.

Si tratta dunque di una misura, a nostro avviso, minimale, tenuto conto che il prodotto di queste aziende è acquisito, per il 90 per cento, dallo Stato. Sarebbe infatti assurdo che lo Stato riconoscesse una deducibilità di spese di pubblicità e di sponsorizzazione per prodotti di cui esso stesso è acquirente.

Su questo punto si è discusso lungamente in sede di esame del provvedimento di legge n. 5107. Vi era stata una disponibilità dei colleghi della maggioranza ad esaminare la materia in oggetto in questa sede. Ma debbo purtroppo constatare che si vuole ulteriormente rinviare tale esame. Vorrei tuttavia che non rimanesse un equi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

voco. Ci troviamo infatti dinanzi a prodotti acquistati dallo Stato, con una spesa pubblica pari a circa 15 mila miliardi l'anno. Non si vede per quale motivo lo Stato dovrebbe anche riconoscere una deducibilità delle spese di pubblicità di quei prodotti da esso acquistati: sarebbe veramente una contraddizione in termini.

Passiamo ai voti. Avverto che sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03, con le correzioni ad esso apportate e in precedenza indicate, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	333
Astenuto	1
Maggioranza	167
Hanno votato sì	107
Hanno votato no	226

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Scalia 19.04.

Chiedo all'onorevole Scalia se acceda all'invito a ritirarlo rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo.

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, per la verità vorrei chiedere una precisazione sia al relatore sia al rappresentante del Governo.

Poiché tale articolo aggiuntivo è stato considerato come un qualcosa di simile o

paragonabile alle tasse ecologiche, vorrei fare presente al relatore, onorevole Piro, che in tale articolo aggiuntivo non si parla assolutamente di tasse ecologiche ma si configura, in realtà, una manovra di prelievo fiscale su alcuni materiali energetici: gasolio per autotrazione e per riscaldamento civile. È altresì prevista l'istituzione di un'imposta di consumo sul metano e la revisione dell'aliquota sul chilowattora.

Si tratta, in altre parole, di una serie di provvedimenti che, in base alle stime che abbiamo potuto fare, configurerebbero un maggiore gettito per le casse dello Stato dell'ordine di 10 mila miliardi. Sarebbe, questa, dunque, una manovra fiscale molto più impegnativa di quella proposta dal ministro dell'industria (mi riferisco a quello che comunemente oggi viene definito il «piano Battaglia»); una manovra che parte dalla consapevolezza che oggi, in base ai dati che abbiamo, l'energia è una merce troppo a buon prezzo, tanto è vero che negli ultimi quattro anni, in Italia, i consumi energetici, soprattutto nel settore dei trasporti, hanno avuto un tasso di crescita assai più elevato di quello registrato negli altri paesi industrializzati.

Non si tratta, come chiarivamo ieri al ministro delle finanze, di adottare questi provvedimenti per disincentivare i consumi, ma per limitarne la crescita e quindi per abolire qualsiasi spreco. La nostra posizione è quindi ben diversa da quella di un fantomatico disincentivamento che addirittura rientrerebbe nei provvedimenti molto più miti che sono nella mente del ministro dell'industria.

Non si tratta — ripeto — di introdurre nuove tasse ecologiche, bensì di promuovere una manovra fiscale. Ovviamente auspichiamo che il drenaggio di tali risorse sia destinato ad interventi di salvaguardia ambientale e di promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; obiettivi questi del piano energetico nazionale, strumento esecutivo del Governo dal 10 agosto 1988.

Fatte queste precisazioni e chiarito che non si tratta di tasse ecologiche ma di una manovra fiscale che troverà nella legge finanziaria le finalizzazioni da noi pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

poste (che ovviamente non possono essere inserite nel provvedimento in esame) desidereremmo conoscere l'opinione del relatore e del Governo su questo specifico punto sul quale forse vi è stata un po' di incomprendimento. Ci sembrava tuttavia che il testo da noi proposto fosse sufficientemente chiaro per configurare una manovra più impegnativa e più organica di quella formulata dal ministro dell'industria.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario De Luca, vuole aggiungere qualcosa a chiarimento?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, non posso che ribadire che l'intera materia delle agevolazioni è oggetto della delega prevista dal provvedimento, con la quale si procederà al suo completo riordino. Proprio per non anticipare nulla della delega che sarà esercitata successivamente, il Governo invita l'onorevole Scalia a ritirare il suo articolo aggiuntivo.

Per quanto riguarda la politica energetica del nostro paese, ammetterò l'onorevole Scalia che il problema è assai complesso per cui sarebbe forse prematuro fare delle anticipazioni con una semplice manovra di natura fiscale.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, dopo le delucidazioni del Governo, accoglie l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 19.04?

MASSIMO SCALIA. Sì, signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 19.04, nonché il mio articolo aggiuntivo 19.05.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Scalia.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Testa Antonio 19.06. Chiedo all'onorevole Antonio Testa se accetta l'invito a ritirarlo.

ANTONIO TESTA. No, signor Presidente, lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, mi spiace non poter accogliere l'invito del Governo a ritirare il mio articolo aggiuntivo in quanto la questione trattata è troppo delicata e grave. L'unica iniziativa concreta che il Governo potrebbe porre in essere sarebbe quella di vietare l'uso dei contenitori di plastica.

L'articolo aggiuntivo in questione così recita: «Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio nonché di salvaguardare la salute dei consumatori, ai contenitori per liquidi in materiale plastico non integralmente biodegradabile, utilizzati per contenere i liquidi alimentari indicati nell'allegato 2 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (...) è applicata una imposta di fabbricazione di lire 200 per ogni unità prodotta (...)».

Sostanzialmente abbiamo una previsione analoga a quella per i sacchetti di plastica, tanto è vero che l'imposta indicata è della stessa entità. In questo caso però la situazione è più grave in quanto oltre alla problematica connessa alla non biodegradabilità dei contenitori di plastica, questi ultimi sono nocivi alla salute in quanto cancerogeni.

Su questa materia si è svolto un approfondito dibattito. Recentemente la Svizzera ha preso la decisione di vietare dall'anno prossimo l'uso dei contenitori di plastica con la duplice motivazione che non sono biodegradabili e sono cancerogeni; e credo che anche nel nostro paese debba essere posto un limite all'uso sempre più diffuso di tali contenitori. Concordo che sarebbe meglio un'iniziativa del ministro della sanità che li vietasse, ma intanto un provvedimento fiscale che in qualche misura non consenta di espanderne l'uso o, meglio ancora, ne incentivi una regressione sarebbe utile per l'ambiente e per la salute nostra e dei nostri figli.

A seguito della decisione cui mi riferivo l'industria della plastica si è mobilitata, come si sta mobilitando in Italia. Ebbene, gli svizzeri che non sono certo persone

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

emotive o leggere, hanno fatto effettuare una serie di perizie e di controperizie dalle quali è risultato che i contenitori di plastica non sono biodegradabili e per di più sono cancerogeni.

Nel ribadire dunque che insisto per la votazione del mio articolo aggiuntivo 19.06, chiedo su di esso un atto di responsabilità dei colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, sono completamente d'accordo con il collega Antonio Testa quando sostiene che i contenitori di materiale plastico sono cancerogeni; non sono più d'accordo con lui quando dichiara di voler istituire su di essi un'imposta.

L'imposta sui sacchetti di plastica, infatti, non ne ha ridotto il numero, ma li ha piuttosto fatti diventare un oggetto allettante per il ministro delle finanze, che sta studiando come aumentare su di essi l'imposta portandola da 100 a 200 lire.

Il problema è un altro: se tutti, verdi e non verdi, siamo d'accordo che occorre eliminare dalla circolazione le sostanze nocive alla salute, con particolare riferimento a quelle cancerogene, si deve vietarne la produzione e non consentire ad un fisco sempre più rapace (che deve colmare — non mi stancherò mai di ripeterlo — le voragini senza fine delle esigenze del tesoro) di continuare a sperperare risorse e ricchezze e portarci al degrado.

Quindi, onorevole Antonio Testa, se non sarà approvato il suo articolo aggiuntivo 19.06, impegnamoci tutti a prendere uno dei tanti «treni» che passano per quest'aula e prepariamo un emendamento che vieti finalmente la produzione di questi elementi nocivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Testa Antonio 19.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'articolo 20 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 20.

«1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis), introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 21 del disegno di legge n. 5108, nel testo della Commissione identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

FRANCO PIRO, Relatore. Chiedo di parlare per proporre, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, correzioni di forma al testo approvato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO, Relatore. Ai fini del coordinamento formale del testo approvato, segnalo dunque che nell'emendamento Usellini 3.2 le parole: «nella seconda parte

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

del comma 4» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «nel secondo periodo del comma 4».

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 10 deve risultare del seguente tenore:

«3. È consentito all'amministrazione finanziaria di disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta».

PRESIDENTE. Ritengo che, non essendovi obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore possono ritenersi accolte.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, desidero esprimere molto brevemente i motivi del nostro voto negativo sul provvedimento che abbiamo esaminato. Certamente non è mia intenzione ripetere gli argomenti su cui abbiamo impostato il confronto in Commissione e in aula, ma non c'è dubbio che il nostro «no» tiene conto anche del quadro di politica economica in cui si inserisce il provvedimento.

Il nostro «no» parte anche dalla considerazione che almeno per il primo capo del disegno di legge, relativo alle rivalutazioni, siamo dinanzi ad un intervento nuovo ed eccezionale che per la prima volta ha per scopo un gettito tributario. A questo proposito, dato che la nostra visione sulla materia è completamente diversa, nel senso che siamo stati e siamo contrari a provvedimenti che invece di essere eccezionali stanno assumendo un carattere di temporalità settennale, desidero aggiungere, contrariamente a quanto ha affer-

mato il relatore, che non era e non è intenzione di nessuno introdurre un'imposta patrimoniale.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA.**

ANTONIO BELLOCCHIO. Noi eravamo e siamo per una rivalutazione obbligatoria senza vantaggi perchè solo in questo modo si sarebbe realizzata la trasparenza dei bilanci. Con questo provvedimento invece ci si limita a consentire l'uscita dal sommerso di plusvalenze nascoste con un onere fiscale limitato e con la conseguenza, questa certa, di attuare una modesta entrata *una tantum* in linea con l'impostazione generale della finanziaria e del bilancio.

Nello stesso tempo ho l'obbligo di rappresentare, a sostegno del nostro voto negativo, che avere impedito la rivalutazione obbligatoria, che non comportava vincoli e coercizioni per le imprese, in quanto sarebbe avvenuta in un quadro di assoluta neutralità fiscale, farà sì che la rivalutazione si ridurrà ad una operazione di solo sostegno alle imprese, in quanto il meccanismo previsto consente di ridurre le imposte rispetto a quelle vigenti e quindi automaticamente — su questo non c'è alcun dubbio — le entrate diminuiranno in futuro a causa della disciplina degli ammortamenti.

Ma c'è un altro motivo di doglianza che non si può tacere ed è quello relativo alla procedura relativa allo smobilizzo dei fondi in sospensione di imposta. Siamo in presenza di una norma che autorizza legalmente una rinuncia dell'erario, una norma che consideriamo inaccettabile prima ancora che sul piano del gettito su quello della giustizia fiscale. È una norma che fa perdere di credibilità (non dico al Governo che in materia fiscale non ne ha o ne ha pochissima nel perseguire l'eliminazione dell'evasione, dell'elusione, dell'erosione e quindi dei privilegi fiscali presenti nel nostro ordinamento) all'attuale ministro delle finanze che cerca di andare in una direzione opposta.

Poiché si dice che questo disegno di legge è anche frutto dell'assenso delle organizzazioni sindacali, mi si consenta di osservare che esso — come abbiamo avuto modo di ascoltare dalla voce dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti — è sbilanciato fortemente a favore delle organizzazioni delle imprese, dato che il peso fiscale dell'IRPEF continuerà a gravare per il 70 per cento sui lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda la soluzione data al problema delle deleghe, pur valutando positivamente l'equilibrio raggiunto sul doppio parere del Parlamento, manifestiamo — come abbiamo già fatto in sede di esame degli articoli — il nostro totale dissenso circa la delega di cui all'articolo 17, relativa ai redditi da capitale.

Vi sono situazioni nel nostro paese, signor ministro, in forza delle quali cittadini, che figurano indigenti e godono anche dell'esenzione dal pagamento del ticket, sono invece possessori di redditi da capitale, che non si riesce a colpire come si dovrebbe perché sfuggono alla dichiarazione IRPEF.

Esprimiamo parimenti una certa insoddisfazione per come è stato risolto il problema della delega relativa ai redditi familiari, per il quale avremmo preferito la nostra soluzione alternativa, che riconosceva la famiglia di fatto e si basava sull'aumento delle detrazioni in favore dei figli, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito (si pensi al dramma della disoccupazione nel Mezzogiorno), facendosi altresì carico, dato il mutamento della struttura familiare, del problema degli anziani, cioè del problema della terza età riguardante quei cittadini che hanno superato i sessantacinque anni.

Infine, signor ministro, c'è il problema delle due deleghe da noi proposte. Abbiamo preso atto, in primo luogo, dell'impegno assunto a risolvere la questione della fiscalizzazione attraverso la soppressione in via definitiva dei contributi sanitari a carico dei lavoratori e delle imprese, che vengono sostituiti da un'imposta sul valore aggiunto destinata ai consumi finali. Tale imposta, unitamente a trasferi-

menti erariali da determinarsi in misura automatica, dovrebbe rappresentare la base per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, la cui gestione sarebbe integralmente trasferita alle regioni, rendendole responsabili dei risultati ottenuti e costringendole dunque ad aumentare il prelievo sui redditi in caso di sfondamento delle previsioni, evitando il ricorso al pagamento a pie' di lista, come oggi avviene.

La seconda delega — sulla quale siamo già intervenuti specificamente — riguarda il segreto bancario: pur apprezzando la volontà di andare avanti sulla strada dell'abolizione di tale istituto nei confronti del fisco, siamo dell'avviso che non aver assunto questa sera una decisione in merito ci impedisca di allinearci in materia ad altri paesi europei. Si tratta della Francia, della Danimarca, dei Paesi Bassi e della Germania, dove il segreto bancario — come ho avuto modo di dire — è inesistente, come negli Stati Uniti d'America. Altri paesi europei peraltro hanno varato interventi normativi tesi a limitare questo principio conservativo.

Tutto ciò premesso, signor ministro, vi è infine il nostro giudizio generale sulla manovra contenuta in questo provvedimento di accompagnamento di importanza non secondaria, da cui il Governo pensa di ricavare qualcosa come 10 mila miliardi. Si tratta di una manovra ingiusta ed inutile, perché iniqua sul piano sociale e perché essa non serve neppure a cominciare a mettere sotto controllo il disastro della finanza pubblica. Onorevoli colleghi, quando più dei due terzi delle entrate previste sono *una tantum*, vuol dire che il prossimo anno ci troveremo al punto di prima ed anzi peggio.

In questa impostazione non emerge con chiarezza la necessità di avviare una qualsiasi riforma fiscale degna di tale nome. Vi è un abisso tra l'esigenza di imboccare una strada che superi le inefficienze, lo scollamento dello Stato, l'emergenza criminalità, la corruzione, i poteri occulti (con tutto quello che segue ed emerge in modo sempre più evidente) e la realtà di un Governo che porta avanti una legge finanziaria con l'obiettivo di racimolare qualche

miliardo senza intaccare nessuno di quei centri di potere e di quegli interessi che sono alla base del deficit del nostro paese.

La via da imboccare secondo noi è un'altra: non quella delle entrate *una tantum* o dei condoni, ma quella di avere il coraggio di una vera riforma fiscale. Per questi motivi, il gruppo comunista esprime il suo convinto «no» sul disegno di legge che ci accingiamo a votare (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non voglio ricordare quanto il collega Parigi ed io abbiamo già abbondantemente detto nel corso dell'esame in Commissione di questo provvedimento, ma mi corre l'obbligo di aggiungere qualche altra considerazione su aspetti che non ci sono sfuggiti in Commissione ma che vogliamo richiamare per mettere maggiormente in evidenza l'iniquità di tale provvedimento.

Infatti, non solo questo disegno di legge non riesce a correggere le tante iniquità del nostro sistema tributario, ma ve ne aggiunge delle altre. È un provvedimento perverso, ma quello che desidero soprattutto evidenziare è che esso rispecchia l'incapacità di un'amministrazione finanziaria di gestire una riforma tributaria e di cercare di ottenere nella correttezza dei principi costituzionali del nostro diritto positivo, e quindi tributario, la giusta esazione del tributo. Tutto ciò che muove questo provvedimento è solo il famoso bisogno di denaro.

Il provvedimento al nostro esame, aggringando delle iniquità, dà l'impressione di uno Stato in liquidazione che, pressato dalle tante esigenze di cassa, si svende, si offre, si prostituisce. Infatti, se leggete attentamente queste norme e riflettete soltanto sugli effetti degli articoli sulla rivalutazione, vi rendete conto che si tratta di

una prostituzione alle imprese, per far emergere delle rivalutazioni, e quindi delle plusvalenze nascoste. In tal modo lo Stato dichiara di non essere in grado di verificare, di controllare e di esigere, ma chiede alle imprese, dal momento che ne ha bisogno, di fargli una cortesia; in cambio non farà pagare loro quanto dovrebbero, cioè più del 47 per cento, ma farà loro uno sconto all'ingrosso, accontentandosi del 16, al massimo del 20 per cento. È come se lo Stato chiedesse la carità, come se invocasse un atto di pietà.

Quindi lo Stato si prostituisce, nella speranza che questo compenso pervenga; nonostante ciò — avremmo modo di riparlarne — la cifra che il Governo presume di riuscire a riscuotere da questo iniquo, malsano, perverso, ingiustificato meccanismo è un'illusione. S'illude infatti, di percepire 9 mila miliardi o quasi 10 mila miliardi. Staremo a vedere!

Arriva a vendere la sua dignità, a prostituirsi per avere un determinato gettito, ma anche questa volta potrebbe non riuscire a percepire il giusto compenso che dovrebbe avere. Quindi, neppure su questo piano possiamo dare un avallo.

È quanto mi premeva dire in aula, non avendolo affermato in Commissione. Lo ripeto, si tratta della liquidazione di uno Stato.

Onorevoli colleghi, queste considerazioni riguardano la materia tributaria, ma anche per quanto concerne tutte le altre materie trattate in quest'aula, dalla giustizia alla sanità, esiste più lo Stato? Esiste il legislativo di questa Camera, che è una branca dello Stato? Questa è la realtà, vi piaccia o no.

Faccio queste considerazioni non perché pensi che il Governo si corregga e provveda diversamente, ma per compiere un atto doveroso, per liberare la mia coscienza di parlamentare e per non appartenere a quella sfera di colleghi frustrati — che comprendo — che non hanno neppure la possibilità a volte di dire cose simili perché sono intruppati nel gruppo che vieta loro di parlare liberamente (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, con l'approvazione di questo provvedimento si conclude la fase di esame dei cosiddetti provvedimenti collegati.

Devo subito dire — ribadendo quanto già affermato in quest'aula — che il disegno di legge in esame è di grande importanza sul piano della manovra di bilancio; tuttavia esso, proprio per il suo carattere straordinario, può essere fonte di critiche e di osservazioni. Credo però — e mi riferisco al dibattito svolto in Commissione ed al di fuori di quest'ultima — che ci si trovi di fronte ad un grande sforzo, del quale occorre dare atto al Governo ed alla Commissione, posto in essere affinché queste norme di intervento straordinario possano operare un riordino del sistema tributario nel nostro paese.

È vero che si registra una maggioranza di prelievi di natura straordinaria; tuttavia la Commissione, in accordo con il Governo, è riuscita a fare in modo che essi potessero inserirsi nei settori fondamentali del sistema fiscale per rappresentare, in alcuni casi, un'anticipazione di una razionalizzazione di quest'ultimo. Mi trovo pertanto in disaccordo con quanto affermato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto: in realtà la Commissione ed il Governo hanno fatto tutto il possibile per far sì che questo provvedimento incidesse positivamente su alcuni settori del nostro sistema tributario.

Con questo non voglio dire che il disegno di legge sia tale da essere accettato con entusiasmo da parte di tutti. Esso tuttavia fa in modo che in avvenire si possa affrontare in chiave diversa il problema dell'assetto del sistema fiscale. Noi lamentiamo che — non solo in questo disegno di legge ma anche nelle misure adottate nell'ambito della manovra posta in essere l'anno scorso nella prima metà di quest'anno, ci si trovi di fronte a provvedimenti che riguardano le entrate che non sempre sono riusciti a raggiungere l'obiet-

tivo di rivedere l'insieme del meccanismo fiscale vigente nel nostro paese.

Vorrei quindi rivolgere un invito al Governo affinché ponga finalmente mano alla revisione, laddove sia necessario, del nostro sistema tributario. Esso, nonostante i pochi anni che ci dividono dalla riforma, è divenuto obsoleto sul piano delle applicazioni pratiche, non riuscendo a calcolare con esattezza le sue ricadute sull'attività economica e sociale.

Devo inoltre complimentarmi con i colleghi della Commissione e con il Governo per il fatto che alcuni problemi che apparivano di una certa gravità a prima vista, sono stati corretti lungo la strada, per cui oggi siamo di fronte ad un provvedimento che ha subito molte modifiche.

Per quanto riguarda il problema delle deleghe, sono state integrate le norme che debbono presiedere alla loro definizione mediante la previsione del doppio controllo operato dal Parlamento sulla loro attuazione. Mi trovo quindi d'accordo con coloro che si sono battuti a favore del prelievo sui redditi da capitale. Desidero chiarire che i socialdemocratici sono favorevoli a tale prelievo ma, allo stesso tempo, sono consapevoli del fatto che occorre fare attenzione per evitare che venga penalizzato il risparmio. Come ben sapete, onorevoli colleghi, l'economia del nostro paese ha bisogno del risparmio, in particolare di quello capillare che proviene dalle famiglie.

Infine devo rilevare che, pur trattandosi di entrate straordinarie, la rivalutazione dei beni delle aziende e lo smobilizzo delle riserve era necessaria. Forse avremmo dovuto cercare di conseguire un maggiore prelievo su questo versante, ma l'importante è che vengano alla luce alcune plusvalenze nascoste, anche per ritrovare un equilibrio nella attività delle singole aziende.

Signor Presidente, onorevoli colleghi onorevole ministro, per i motivi indicati il gruppo socialdemocratico voterà a favore del disegno di legge in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

dichiarazione di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, durante il dibattito in Commissione finanze e in Assemblea sul disegno di legge al nostro esame, sul quale annuncio il voto favorevole del gruppo liberale, è stato evidenziato quanto sia opportuna e produttiva, particolarmente per provvedimenti di carattere fiscale e finanziario, la disponibilità del Governo a una discussione aperta e senza preconcetti con il Parlamento, per rispondere alle esigenze del momento.

Mi riferisco all'inserimento nella manovra di bilancio di un gettito fiscale immediato, provvedendo contemporaneamente a rispondere all'esigenza di realizzare un riequilibrio strutturale dei bilanci delle imprese e in prospettiva la razionalizzazione del nostro sistema tributario, affinché successivamente il sistema economico offra flussi finanziari più stabili all'erario stesso.

Ciò si consegue attraverso disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di fondi e riserve in sospensione di imposta. Le norme interessano una ampia platea di contribuenti, con meccanismi che permettono inoltre, nel campo delle rivalutazioni, di procedere all'operazione non obbligatoriamente su tutto il patrimonio, ma anche solo per categorie omogenee di beni; ciò perché il costo fiscale delle citate operazioni ha un tale rilievo che non tutte le imprese potrebbero sostenerlo se il provvedimento avesse interessato tutto il patrimonio aziendale.

Altra esigenza era quella di ristrutturare l'imposizione ILOR per quanto riguarda l'esonero degli agenti rappresentanti di commercio e delle aziende individuali, artigiane e commerciali, di modeste dimensioni dove è preminente il lavoro del titolare o dei soci, anche per un alleggerimento delle imposizioni nei confronti di tutte le altre imprese di medie dimensioni non soggette a imposizione IRPEG ma IRPEF.

Devo esprimere particolare soddisfazione personale perché da anni avevo assunto iniziative legislative in materia, che finalmente hanno trovato accoglimento dal Governo e dal Parlamento.

Per quanto riguarda il problema delle deleghe, giudicate dalle opposizioni costituzionali perché in violazione degli articoli 76 e 81 della Costituzione, osservo che, il vincolo imposto al Governo del doppio parere della Commissione dei trenta per la riforma tributaria prima dell'emanazione delle leggi in materia, esisterà la possibilità di un ampio dibattito, affinché i provvedimenti derivati rispettino le esigenze di modernizzazione ed efficienza del nostro sistema fiscale, come previsto nel disegno di legge.

Le deleghe si riferiscono al problema delle agevolazioni tributarie e al trattamento delle rendite finanziarie.

È di rilevanza infine la revisione del trattamento tributario delle famiglie: anche nelle precedenti legislature i liberali avevano richiesto la revisione dell'attuale sistema impositivo, che oggi non corrisponde a principi di equità e di giustizia fiscale, sempre difesi con particolare attenzione dalla nostra parte politica (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5108, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie» (5108).

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Hanno votato sì	250
Hanno votato no	109

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 404, 523, 684 e 5017.

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la VI Commissione permanente (Finanze), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 1277. - Senatori RICEVUTO DE CINQUE: «Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (4313); BORGOGGIO e la GANGA: «Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco» (2611) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 31 ottobre 1990, alle 9,30.

1. — *Dichiarazione di urgenza di proposte di legge (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2437. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico (approvato dal Senato) (5105)

— *Relatore: Crescenzi.*
(Relazione orale).

4 — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (5083).

— *Relatore: Gelpi.*
(Relazione orale).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e l'astampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 23.15.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

COMUNICAZIONI

Annuncio di una proposta di legge.

In data 29 ottobre 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

TREMAGLIA ed altri: «Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico» (5188).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge e Commissioni in sede referente:

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

LIA: «Istituzione nei comuni del coordinatore del servizio di educazione fisica e sportiva» (5090) (con parere della V e della VII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

COLUCCI FRANCESCO e PIRO: «Autorizzazione al Ministero delle Finanze ad alienare gli alloggi dati in concessione al proprio personale» (4848) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

ZANIBONI ed altri: «Promozione degli itinerari turistico-culturali mediante l'iniziativa di Enti Pubblici e soggetti privati» (4995) (con parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla XI Commissione (Lavoro):

«Disposizioni specifiche per il personale appartenente ai comparti degli Enti Locali, delle Aziende e delle Amministrazioni Statali, anche ad ordinamento autonomo, per il personale non docente del comparto università e per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale» (5063) (con parere della I, della V, della VII, della VIII, della IX, della XII e della XIII Commissione).

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro il deputato STALLER per il reato di cui all'articolo 527 del codice penale (atti osceni) (doc. IV, n. 181).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Trasmissione di una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 26 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione — approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 24 ottobre 1990 — sulle vicende connesse alla costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro (Doc. XXIII, n. 24).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 18 ottobre 1990, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 18 settembre 1990 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito;

copia del verbale della riunione del 26 settembre 1990 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di risoluzioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ritiro di un documento del Sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta in Commissione Carlo D'Amato n. 5-02461 del 18 ottobre 1990.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5017 emendamento 1.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	293
Votanti	293
Astenuti	—
Maggioranza	147
Voti favorevoli	92
Voti contrari	201

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Auleta Francesco

Balbo Laura
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Bellocchio Antonio
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Capanna Mario
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Cederna Antonio
 Cervetti Giovanni
 Ciabbari Vincenzo
 Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Conti Laura
 Costa Alessandro

Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Di Prisco Elisabetta
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
 Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Fracchia Bruno

Galante Michele
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Guidetti Serra Bianca

Lavorato Giuseppe
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
 Magri Lucio
 Mammone Natia
 Marri Germano
 Masina Ettore
 Masini Nadia
 Minozzi Rosanna
 Mombelli Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amodeo Natale

Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Misasi Riccardo

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5017 emendamento 1.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	315
Votanti	314
Astenuto	1
Maggioranza	158
Voti favorevoli	99
Voti contrari	215

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Auleta Francesco

Balbo Laura
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Cederna Antonio
 Ciabbari Vincenzo
 Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Conti Laura
 Costa Alessandro

Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Di Prisco Elisabetta
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
 Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Fracchia Bruno

Galante Michele
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
 Mammone Natia
 Marri Germano
 Masina Ettore
 Masini Nadia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gava Antonio

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Loiero Agazio
Lombardo Antonino

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino

Spini Valdo
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Viviani Ambrogio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5017 emendamento 2.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	312
Astenuti	—
Maggioranza	157
Voti favorevoli	99
Voti contrari	213

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Abbatangelo Massimo
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Auleta Francesco

Balbo Laura
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bassanini Franco
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Paini Marisa
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Cavagna Mario
 Cederna Antonio
 Ciabbari Vincenzo
 Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore

Conti Laura
 Costa Alessandro

Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Di Prisco Elisabetta
 Donazzon Renato

Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Fracchia Bruno
 Franchi Franco

Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe

Macciotta Giorgio
 Maceratini Giulio
 Mammone Natia
 Marri Germano
 Masina Ettore
 Masini Nadia
 Matteoli Altero
 Minozzi Rosanna
 Mombelli Luigi
 Montanari Fornari Nanda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Trabacchini Quarto

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Boдрato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

Garavaglia Mariapia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 3957 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	307
Votanti	306
Astenuto	1
Maggioranza	154
Voti favorevoli	306
Voti contrari	—

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo

Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

 Cafarelli Francesco
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Capria Nicola
 Caprili Milziade
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio

de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pascolat Renzo

Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Franchi Franco

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4886 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	356
Votanti	338
Astenuti	18
Maggioranza	170
Voti favorevoli	334
Voti contrari	4

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio

Darida Clelio
De Carli Francesco
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Capanna Mario
d'Amato Luigi
Tarabini Eugenio
Zarro Giovanni

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Colucci Gaetano
Franchi Franco
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Rubinacci Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Russo Franco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe

Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippò Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 emendamento 17.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	352
Votanti	351
Astenuto	1
Maggioranza	176
Voti favorevoli	115
Voti contrari	236

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
 Auleta Francesco

 Balbo Laura
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Bogi Giorgio
 Bordon Willer
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

 Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Caprili Milziade
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Caveri Luciano
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cervetti Giovanni

Ciabarri Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Cicerone Francesco
 Cicone Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Columbu Giovanni Battista

 d'Amato Luigi
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Di Prisco Elisabetta
 Donati Anna

 Fachin Schiavi Silvana
 Felissari Lino Osvaldo
 Ferrara Giovanni
 Filippini Rosa
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Fracchia Bruno
 Francese Angela

 Garavini Andrea Sergio
 Gelli Bianca
 Ghezzi Giorgio
 Guerzoni Luciano
 Guidetti Serra Bianca

 Lanzinger Gianni
 Lauricella Angelo
 La Valle Raniero
 Lavorato Giuseppe
 Loi Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Marri Germano
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria

Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario

Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano

Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco

Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Montessoro Antonio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano

Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippò Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 emendamento 17.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	353
Votanti	352
Astenuto	1
Maggioranza	177
Voti favorevoli	117
Voti contrari	235

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bogi Giorgio
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Columbu Giovanni Battista

d'Amato Luigi
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Boдрato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Montessoro Antonio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo

Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippò Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 articolo 17

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	362
Votanti	353
Astenuti	9
Maggioranza	177
Voti favorevoli	218
Voti contrari	135

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

 Balestracci Nello
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Bodrato Guido
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta

Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciccardini Bartolo
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Ciocia Graziano
 Cobellis Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rais Francesco

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reina Giuseppe

Renzulli Aldo Gabriele

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco

Rojch Angelino

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Vincenzo

Salerno Gabriele

Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo

Santonastaso Giuseppe

Santoro Italice

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Senaldi Carlo

Seppia Mauro

Serra Giuseppe

Serrentino Pietro

Signorile Claudio

Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio

Tassone Mario

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Torchio Giuseppe

Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Viti Vincenzo

Vito Alfredo

Vizzini Carlo

Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

Zampieri Amedeo

Zarro Giovanni

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano

Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio

Balbo Laura

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Bassanini Franco

Bassi Montanari Franca

Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina

Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa

Caprili Milziade

Caradonna Giulio

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Caveri Luciano

Cecchetto Coco Alessandra

Cervetti Giovanni

Ciabbarri Vincenzo

Ciancio Antonio

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciocchi Lorenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Civita Salvatore
Colucci Gaetano
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Bogi Giorgio
Bruni Giovanni
Columbu Giovanni Battista
Del Pennino Antonio
Gorgoni Gaetano
Loi Giovanni Battista
Orciari Giuseppe
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo

Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 articolo aggiuntivo 17.01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	354
Votanti	346
Astenuti	8
Maggioranza	174
Voti favorevoli	134
Voti contrari	212

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Auleta Francesco

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo

 Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Caradonna Giulio
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Caveri Luciano

Cecchetto Coco Alessandra
 Ciabbarri Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Ciccardini Bartolo
 Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Colucci Gaetano
 Costa Alessandro

 d'Amato Luigi
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Di Prisco Elisabetta
 Donati Anna
 Donazzon Renato

 Fachin Schiavi Silvana
 Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Filippini Rosa
 Fracchia Bruno

 Galante Michele
 Garavini Andrea Sergio
 Gasparotto Isaia
 Gelli Bianca
 Guerzoni Luciano
 Guidetti Serra Bianca

 Lanzinger Gianni
 La Valle Raniero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercini Giulio

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Marianetti Agostino	Rais Francesco
Martini Maria Eletta	Ravasio Renato
Martino Guido	Rebulla Luciano
Martuscelli Paolo	Reina Giuseppe
Massari Renato	Renzulli Aldo Gabriele
Mastella Mario Clemente	Ricci Franco
Mastrantuono Raffaele	Ricciuti Romeo
Mastrogiacomo Antonio	Righi Luciano
Mattarella Sergio	Rinaldi Luigi
Matulli Giuseppe	Rojch Angelino
Meleleo Salvatore	Rosini Giacomo
Mensorio Carmine	Rossi Alberto
Merloni Francesco	Rossi di Montelera Luigi
Merolli Carlo	Rotiroti Raffaele
Micheli Filippo	Russo Ferdinando
Michelini Alberto	Russo Raffaele
Milani Gian Stefano	Russo Vincenzo
Monaci Alberto	
Mongiello Giovanni	Salerno Gabriele
Montali Sebastiano	Sanese Nicolamaria
Moroni Sergio	Sangalli Carlo
Mundo Antonio	Santonastaso Giuseppe
	Saretta Giuseppe
Napoli Vito	Sarti Adolfo
Nenna D'Antonio Anna	Savio Gastone
Nicotra Benedetto Vincenzo	Sbardella Vittorio
Noci Maurizio	Segni Mariotto
Nonne Giovanni	Senaldi Carlo
Nucci Mauro Anna Maria	Seppia Mauro
	Serra Giuseppe
Orsini Gianfranco	Serrentino Pietro
	Signorile Claudio
Paganelli Ettore	
Patria Renzo	Tancredi Antonio
Pellicanò Gerolamo	Tarabini Eugenio
Pellizzari Gianmario	Tassone Mario
Perani Mario	Tesini Giancarlo
Perrone Antonino	Testa Antonio
Piccirillo Giovanni	Tognoli Carlo
Piccoli Flaminio	Torchio Giuseppe
Piermartini Gabriele	Travaglini Giovanni
Piredda Matteo	
Piro Franco	
Pisicchio Giuseppe	Urso Salvatore
Poggiolini Danilo	Usellini Mario
Portatadino Costante	
Principe Sandro	
Pujia Carmelo	Vairo Gaetano
	Vazzoler Sergio
Quarta Nicola	Vecchiarelli Bruno
	Viti Vincenzo
Rabino Giovanni Battista	Vito Alfredo
Radi Luciano	Vizzini Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Battaglia Pietro
Bruno Antonio
Garavaglia Mariapia
Labriola Silvano
Orciari Giuseppe
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Sapienza Orazio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo

Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippio Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 emendamento 18.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	351
Votanti	349
Astenuti	2
Maggioranza	175
Voti favorevoli	129
Voti contrari	220

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Barbieri Silvia
 Barzanti Nedo
 Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Borghini Gianfrancesco
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Castagnola Luigi
 Castrucci Siro
 Cavagna Mario
 Caveri Luciano

Cecchetto Coco Alessandra
 Ciabbarri Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Costa Alessandro

Dal Castello Mario
 Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Filippini Rosa

Galante Michele
 Garavini Andrea Sergio
 Gasparotto Isaia
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Ghezzi Giorgio
 Guerzoni Luciano
 Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
 Lauricella Angelo
 La Valle Raniero
 Lavorato Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Brunj Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco

Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Brunetto Arnaldo
Costa Silvia

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano

Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gregorelli Aldo
Grippò Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 articolo aggiuntivo 19.03

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	334
Votanti	333
Astenuto	1
Maggioranza	167
Voti favorevoli	107
Voti contrari	226

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Angelini Giordano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora
 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cervetti Giovanni
 Ciabbari Vincenzo
 Ciancio Antonio

Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Costa Alessandro

D'Amato Carlo
 Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Donati Anna
 Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Fracchia Bruno

Galante Michele
 Garavini Andrea Sergio
 Gasparotto Isaia
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
 Lauricella Angelo
 La Valle Raniero
 Lavorato Giuseppe
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita
 Lucenti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Farace Luigi
Fraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Foschi Franco

Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredino
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Darida Clelio

Sono in missione:

Babbini Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gregorelli Aldo
Grippò Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela

Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	359
Votanti	359
Astenuto	—
Maggioranza	180
Voti favorevoli	250
Voti contrari	109

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Balestracci Nello
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo

Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Cerofolini Fulvio
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciampaglia Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobiancō Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riviera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Soave Sergio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colucci Gaetano

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gelli Bianca
Geremicca Andrea

Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Testa Enrico
Toma Mario
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo

Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gregorelli Aldo
Grippi Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZA E MOZIONE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

considerando che il consiglio comunale di Stazzema (LU) decorato di medaglia d'oro al valor militare, interpretando i sentimenti dell'intera Versilia, con decisione motivata ha chiesto che, nell'ambito delle manifestazioni a ricordo del 50° anniversario della strage nazista perpetrata a Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto 1944, venga emesso un francobollo celebrativo,

impegna il Governo

ad aderire alle richieste degli amministratori di Stazzema e a far realizzare il francobollo celebrativo richiesto affinché venga così opportunamente ricordato il sacrificio di 560 cittadini inermi, sacrificio divenuto simbolo della Resistenza e testimonianza dell'attaccamento di un popolo ai valori di libertà e di democrazia.

(7-00387)

« Lucchesi ».

Le Commissioni riunite V e X,

vista la relazione previsionale e programmatica per le partecipazioni statali per il 1991;

riconosciuti il ruolo e l'importanza strategica della chimica per il futuro sviluppo del Paese;

considerato che da parte pubblica sono stati esperiti tutti i tentativi per raggiungere l'obiettivo del riassetto della chimica nazionale, ricercando soluzioni coerenti con gli interessi del socio pubblico e con quelli generali del Paese;

considerato che da parte del socio privato MONTEDISON sono stati ripetutamente violati i patti parasociali di gestione paritetica della *joint-venture* ENI-MONT;

considerato altresì che alla pariteticità ENI-MONTEDISON non ha corrisposto la pariteticità pubblico-privato;

considerato che il socio privato ha respinto il contratto offerto dall'ENI per l'acquisto delle azioni ENIMONT in possesso dell'ente di Stato;

preso atto che si sta portando avanti un arrogante disegno da parte del socio privato tendente alla violenta estromissione del socio pubblico dal potere decisionale, di rappresentanza e di controllo della *joint-venture* chimica;

considerato che è ormai decaduta la procedura di compravendita delle azioni ENIMONT da parte dell'ENI o della MONTEDISON, secondo un meccanismo che garantiva ai *partners* un bilanciamento di poteri e garanzie e nello stesso tempo impegni e oneri;

considerato che la proposta formulata dall'ENI era pienamente in linea con le deliberazioni del CIPI del 26 settembre 1990 e quindi corrispondenti alle indicazioni preventivamente indicate dal Governo, nonostante la revisione di alcune clausole e la preventiva accettazione di principi verso gli interessi generali;

considerato che la MONTEDISON ed il gruppo Ferruzzi Finanziaria presentano un allarmante andamento dell'indebitamento complessivo;

valutato che assistiamo al palese tentativo del socio MONTEDISON di scaricare sull'ENI i settori in perdita e di ottenere quelli a più alta redditività, compensando surrettiziamente i mancati sgravi fiscali, attraverso comportamenti tipici della finanza d'assalto, che, soddisfacendo immediate esigenze di cassa come quelle sopra ricordate, portano avanti azioni di disimpegno che stravolgono irreversibilmente e irrimediabilmente le posizioni sul mercato;

preso atto che sono ormai definitivamente naufragate le speranze di un confronto negoziale positivo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

udite infine le dichiarazioni del Ministro delle partecipazioni statali di fronte alle Commissioni riunite V e X;

impegnano il Governo:

a) a definire urgenti indirizzi e modalità affinché l'ENI non esca dal settore chimico riconfermando l'importanza strategica della chimica nazionale;

b) a emanare urgenti atti di indirizzo e direttive che, in considerazione dei più recenti avvenimenti, tutelino in ogni sede gli interessi nazionali nel settore, anche avviando un processo di separazione e liquidazione evitando una privatizzazione surrettizia da parte dell'inaffidabile socio privato di beni della collettività attraverso modifiche unilaterali dei patti precedentemente stabiliti;

c) a impedire, quale azione irrinunciabile di difesa degli interessi pubblici, l'esecuzione dell'ipotizzato aumento di capitale di ENIMONT negando la prevista autorizzazione ministeriale con l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

(7-00388)

« Sinesio, Rojch ».

La VI Commissione,

rilevato che la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale », approvata all'unanimità dalle Camere, dispone all'articolo 30 l'identificazione della clientela degli uffici della pubblica amministrazione, degli enti creditizi, degli operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa e degli altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano i soggetti precedenti, che ponga in essere operazioni superiori al limite definito in lire 20 milioni;

rilevato inoltre che il decreto del Ministro del tesoro del 4 luglio 1990,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1990, assunto in via di urgenza in surroga del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, detta le relative modalità di attuazione;

constatato che il predetto decreto di attuazione non è conforme al precitato articolo 30 della legge n. 55 del 1990 nei seguenti punti:

a) l'elencazione degli operatori finanziari e di borsa sinora iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, operata al punto 1.c) del decreto, non è completa (mancano, per esempio, le società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), né, per la sua tassatività, è tale da consentire l'automatica inclusione degli operatori che verranno tipizzati in futuro, a cominciare dalle società di intermediazione mobiliare;

b) l'elencazione degli operatori finanziari e di borsa partecipati, operata al punto 1.d) del decreto, è largamente insufficiente a coprire l'intera gamma dell'attività finanziaria quale definita dall'allegato alla seconda direttiva bancaria n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (mancano, per esempio, gli emittenti di carte di credito e *travellers cheques* e i cambiavalute); d'altra parte il precetto legislativo è abbastanza chiaro, per non richiedere elencazioni attuative di sorta;

c) la limitazione del cumulo di importo alle sole « operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello » (punto 2 del decreto) è talmente riduttiva rispetto all'innovativa prescrizione del comma 2 della legge (« La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione »),

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

da rischiare di renderla del tutto inefficace, consentendo di fatto senza limiti l'artificioso espediente della spezzettamento dei movimenti finanziari; la locuzione « operatore di sportello » risulta inoltre inadatta, e pertanto aggirabile, agli operatori non-bancari;

d) la prescrizione, operata al punto 3 del decreto, che « nel caso di esibitori o presentatori, l'identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l'operazione, apponendo altresì l'indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l'operazione stessa » è in contrasto con la legge, che recita: « chiunque compie operazioni ... deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione », tanto è vero che il comma 6 della legge pone sanzioni penali (reclusione e multa) a carico dell'« esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false »; nel testo attuativo, viceversa, sembra che responsabile sia il personale incaricato di ricevere l'operazione;

tenuto conto che il rispetto scrupoloso della legge antimafia n. 55 del 1990 è stato unanimemente considerato dal Parlamento, come si evince dai lavori preparatori, esigenza prioritaria e imprescindibile nella direzione della lotta alla criminalità organizzata;

verificato che, per quanto riguarda specificamente l'aspetto dell'identificazione della clientela degli operatori bancari, finanziari e mobiliari, la formulazione del richiamato decreto del Ministro del tesoro del 4 luglio 1990 è sotto vari aspetti riduttiva rispetto alla lettera e allo spirito dell'articolo 13 della legge n. 55 del 1990,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e il Ministro del tesoro assumano le necessarie iniziative per modificare urgentemente, nei sensi indicati nella premessa, le disposizioni attuative dell'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(7-00389) « Umidi Sala, Bellocchio, Visco, D'Amato Carlo ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PACETTI, ANGELONI e SAPIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con diversi decreti sono stati affidati dal Ministero dei lavori pubblici lavori in concessione relativi al VII lotto del piano di ricostruzione di Ancona;

tali lavori sarebbero stati assegnati alla società « Adriatica Costruzioni s.r.l. »;

numerosi dubbi sono sorti sulla esecuzione degli stessi, in particolare che la concessione sarebbe stata eseguita dalla società « Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l. »; esisterebbero cioè due società a responsabilità limitata con pressoché totale somiglianza nella ragione sociale e identica sede e proprietà;

la denominazione di fatto identica delle due società è tale da far sorgere

legittimi dubbi sulle ragioni della loro costituzione;

potrebbe essersi verificato un vizio di affidamento dei lavori del VII lotto basato sul presupposto che la « Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l. » fosse la concessionaria invece che una « filiazione » della « Adriatica Costruzioni s.r.l. » —:

se il Ministro dei lavori pubblici sia consapevole della effettiva esistenza di due società, con pressoché identica denominazione e con ragione sociale, proprietà e sede identiche, che si sarebbero poste in modo indifferenziato quali interlocutrici del Ministero dei lavori pubblici e del comune di Ancona;

in caso affermativo, se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga che possano esistere cospicui vizi di illegittimità negli atti stipulati relativi alla concessione in atto; dovendosi presupporre che la « Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l. » non abbia titolo per eseguire i lavori del VII lotto del citato piano di ricostruzione;

se il comportamento messo in atto dalla proprietà delle società abbia determinato elusioni od evasioni di natura fiscale. (5-02480)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

POGGIOLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che in alcuni quartieri di Torino i cittadini si stanno organizzando per farsi difendere dalla malavita e dagli spacciatori di droga pagandosi una sorveglianza privata con *vigilantes* spesso reclutati fra disoccupati extracomunitari —

quali misure intenda prendere per difendere i cittadini facendo rispettare le leggi e per evitare che i cittadini stessi siano costretti a prendere provvedimenti che non spettano a loro e che possono essere estremamente pericolosi. « Protezioni » prima richieste, poi imposte, rischiano di riprodurre nella città di Torino quei fenomeni malavitosi che lacerano altre città. (4-22260)

CAVICCHIOLI, MACCHERONI, MASTROGIACOMO, MARIANETTI, MARZO e COLZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni dell'autotrasporto merci per conto di terzi aderenti a CONFARTIGIANATO/TRASPORTI, FAI FITA/CNA, FIAP e SNA/CASA hanno stipulato nello scorso mese di aprile un accordo con il Governo;

secondo quanto affermato dalle organizzazioni, il suddetto accordo sarebbe stato disatteso dalla parte pubblica;

per sollecitare il rispetto degli impegni assunti le predette organizzazioni hanno proclamato a partire dal 19 novembre p.v. il fermo dei servizi di trasporto;

se tale azione verrà posta in essere si determinerà una pesante situazione di disagio per l'intera collettività —:

quali iniziative intendono intraprendere al fine di ricercare le possibili soluzioni e quali provvedimenti intendono adottare per affrontare e risolvere i problemi del settore. (4-22261)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

L'ASSITALIA ha deciso di vendere sul mercato circa 400 appartamenti siti in Roma nella zona di via Prenestina, via Ariano Irpino, via Sorrento e via Maddaloni, ed ha invitato gli attuali locatari ad esercitare entro il 10 novembre 1990 il diritto di prelazione a un prezzo medio di circa 2.000.000 di lire al mq. e con un pagamento da effettuare entro 60 giorni;

le condizioni proposte sono proibitive per la situazione economica degli occupanti e per le reali condizioni degli immobili oggettivamente in una fase di degrado tale da non rendere accettabile simile valutazione;

il consiglio comunale di Roma ha approvato un ordine del giorno con il quale si auspica l'abbattimento del prezzo a lire 1.200.000 al mq., la riduzione al 10 per cento dell'anticipo, un mutuo agevolato come già fatto per precedenti occasioni e una proroga di tre mesi per l'esercizio del diritto di prelazione;

L'ASSITALIA è una società di diritto privato ma a patrimonio pubblico, e pertanto non può ignorare le esigenze sociali legate al problema della casa per quattrocento famiglie e agli effetti dirompenti di una operazione speculativa che potrebbe scatenarsi su tale vicenda —:

se non ritenga opportuno intervenire sulla dirigenza ASSITALIA e INA al fine di ottenere una sospensione della procedura di vendita, una nuova e più equa valutazione degli immobili in contraddit-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

torio con gli interessati e un mutuo agevolato che consenta a tutti gli inquilini di acquistare la proprietà della propria abitazione, così come auspicato dal comma 2 dell'articolo 47 della Costituzione.

(4-22262)

MARTUSCELLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa ha pubblicato che la regione Campania, specificamente il consiglio regionale, ha provveduto all'assunzione di 60 unità appartenenti alle « categorie protette »;

tali assunzioni, avvenute non per concorso ma esclusivamente per chiamata diretta, hanno riguardato la sola categoria di quarto livello e gli assunti sono soltanto invalidi civili (non sono state rispettate le quote riguardanti gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro) con percentuali di invalidità non superiore al 35 per cento, mentre la normativa vigente prevede espressamente per l'avviamento al lavoro che l'invalidità riconosciuta sia superiore al 45 per cento;

le assunzioni sono state contestate con denuncia dell'associazione invalidi di guerra alla procura della Repubblica di Napoli, mentre lo stesso TAR della Campania ed il Consiglio di Stato se ne stanno occupando; nel frattempo però gli assunti continuano a prestare servizio;

le assunzioni sono state fatte in assenza di inquadramento del personale « storico » del consiglio regionale in servizio e di ruolo da circa venti anni;

non risulta che gli uffici del lavoro abbiano rilasciato i necessari nulla-osta, né avrebbero potuto farlo viste le gravi irregolarità innanzi richiamate —:

se i ministri interrogati non ritengono di promuovere accertamenti adottando i conseguenti provvedimenti di competenza, ai fini della massima e tanto « predicata » trasparenza nell'avviamento

al lavoro in una delle regioni più afflitte e provate dalla piaga della disoccupazione. (4-22263)

SOSPURI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio provinciale per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di Chieti, a causa della obsolescenza e della inadeguatezza del centralino telefonico, è pressoché irraggiungibile a mezzo filo dai contribuenti interessati;

al cittadino ignaro di ciò sembra che l'ufficio sia deserto poiché la linea telefonica è libera ma presso il centralino l'apparecchio non squilla;

il fatto è molto grave poiché alimenta l'idea di inefficienza dell'amministrazione finanziaria in genere e dell'ufficio provinciale IVA di Chieti in particolare —:

quali motivi impediscano di procedere alla realizzazione dei lavori occorrenti per la sostituzione delle apparecchiature di ricezione telefonica di un ufficio finanziario così importante e con giurisdizione sui 104 comuni della provincia;

se risponda al vero la notizia secondo cui i fondi occorrenti alla fornitura ed alla posa in opera della nuova apparecchiatura siano stati già stanziati da oltre un anno in base ad un regolare preventivo presentato dall'ufficio interessato ed autorizzato da chi di competenza. (4-22264)

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che: —

la stazione F.S. di Pracchia (PT), recentemente ristrutturata con una spesa non certo indifferente, presenta la quasi totale mancanza di personale addetto alla gestione merci ed un orario *part time* del personale della biglietteria;

siamo alla presenza di un immobile ben ristrutturato ma anche ad un servizio per niente razionalizzato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

la stazione di Pracchia non è dotata neppure di servizio telefonico;

sino a qualche anno fa era possibile inviare merci, usando la linea Pistoia-Pracchia-Bologna, da Pistoia a Bologna e viceversa in circa 4 ore;

appare quasi incredibile che, in una situazione di caos stradale ed in presenza della suddetta linea ferroviaria, si sia nella assoluta impossibilità di usare il treno quale mezzo di trasporto veloce delle merci;

il trasporto su gomma produce un ulteriore intasamento di strade che già sono caotiche;

il disservizio da parte delle F.S. va a colpire in particolare gli artigiani ed i piccoli imprenditori sui quali grava pesantemente, nell'organizzazione del lavoro e sui costi dello stesso, una situazione viaria ogni giorno sempre più difficoltosa;

è inspiegabile come silenziosamente, mentre per le strade siamo ormai all'emergenza, il servizio ferroviario continui a perdere colpi;

l'assenza di questo servizio delle F.S. causa un danno non indifferente a tutta l'economia della montagna pistoiese e modenese -;

se non intenda intervenire affinché la linea ferroviaria Pistoia-Pracchia-Bologna venga potenziata, specie nelle ore notturne, con un servizio ed un traffico merci ben organizzato;

nel caso non vi fosse l'intenzione di potenziare e rilanciare la suddetta linea, se la ristrutturazione della stazione F.S. di Pracchia non sia da considerare una spesa inutile e quindi criticabile. (4-22265)

MATTEOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

presso la Banca d'America e d'Italia, sede di Livorno, un funzionario ha suggerito alla direzione generale il provvedi-

mento avverso alla conferma del contratto di formazione-lavoro relativo alla signora Centi Barbara, nonostante sussistessero tutti i requisiti per la conferma;

premessi che per quanto sopra la signora Centi, supportata dal sindacato CISNAL-CREDITO nonché dell'Ispettorato del lavoro di Livorno, ha presentato denuncia circostanziata alla magistratura del lavoro;

considerato che l'Ispettorato del lavoro di Livorno ha riscontrato diverse situazioni di irregolarità, da parte della Banca d'America e d'Italia, nel rapporto di lavoro con la signora Centi;

considerato che la vicenda dà adito a supporre che la direzione generale della Banca d'America e d'Italia recepisca motivazioni squisitamente personali per privilegiare e penalizzare i propri dipendenti -;

quali valutazioni diano di un tale comportamento. (4-22266)

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

il 7 febbraio 1990 il consorzio per lo sviluppo dei comuni del Vercellese ha presentato la domanda per l'approvazione del progetto, seguita poco dopo da quella per l'autorizzazione all'allestimento e all'esercizio, di una discarica di 1ª categoria per RSU e di una discarica di 1ª categoria per rifiuti assimilabili agli urbani, entrambe da ubicarsi in località Valledora di Alice Castello (VC), nonché per l'ampliamento della discarica di 1ª categoria esistente in località ex-Cascina Truffaldina di Santhià (VC) per un totale di oltre un milione di metri cubi;

le domande sono state approvate, con notevole rapidità, dalla giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 184-36577 del 27 marzo 1990, che è stata annullata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Piemonte a causa del negativo impatto ambientale ed ecologico, della mancanza di accertamenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

affidabili sulla situazione idrica (carotaggi effettuati in periodo di siccità e mancata verifica dell'impermeabilizzazione) e, infine, della non disponibilità dei terreni da occupare da parte del consorzio dei comuni;

con deliberazione n. 41-38718 del 25 giugno 1990, durante la fase immediatamente successiva al rinnovo del consiglio regionale e quindi in periodo vincolato all'ordinaria amministrazione, la giunta regionale del Piemonte ha deciso di approvare nuovamente le domande;

le due deliberazioni della giunta sono in netta contrapposizione con quanto previsto dal Piano dei Siti approvato dalla stessa regione Piemonte nel 1988;

i terreni per le due discariche previste nel territorio di Alice Castello sono di proprietà della ditta Fontana Guido, che aveva affittato la cava coltivata al loro interno alla società Ecoservizi, costituita il 20 dicembre 1988 a Vercelli e presieduta dal signor Guido Fontana;

il titolare della ditta Fontana Guido e il presidente della società Ecoservizi sono presumibilmente la stessa persona, che si è trovata ad essere contemporaneamente affittante ed affittuario dello stesso bene;

la società Ecoservizi è poi diventata Servizi Piemonte s.r.l., con sede in Torino -:

a chi faccia attualmente capo, per quanto concerne la proprietà e il controllo azionario, la Servizi Piemonte s.r.l., che risulta incaricata della gestione della discarica per conto del consorzio;

quale sia la eventuale partecipazione della Servizi Piemonte s.r.l. in altre società operanti nel settore della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio, del trattamento e dello smaltimento finale dei rifiuti;

se la società Ecoservizi citata sia collegata o coincida con la società Ecoservizi di Brescia che, da notizie di

stampa, risulta essere tra le società acquisite dal gruppo americano Waste Management;

se, infine, sia a conoscenza del contenuto dell'articolo pubblicato dal settimanale *Il Mondo* del 24 settembre scorso con il titolo « Vercelli connection » che, tra le varie opere pubbliche indicate come oggetto di scontro tra comitati di affari che cercano di accaparrarsele, segnala la discarica di Alice Castello.

(4-22267)

NICOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quale sia l'opinione del Governo sui fatti che il quotidiano *La Repubblica* ha denunciato in una serie di articoli estremamente circostanziati e che dimostrano, se veri, un grave intreccio tra affari e politica che sarebbe cresciuto all'ombra della Fiera di Roma; in particolare, secondo tali notizie di stampa, la moglie (ed in un caso il figlio) dell'onorevole Sbardella, riuniti in società con la moglie dell'amministratore della DC romana, Giorgio Moschetti, avrebbero vittoriosamente concorso a numerosi appalti per l'aggiudicazione di servizi banditi dall'ente Fiera di Roma, il cui Presidente è stato eletto su indicazione della DC, e, all'epoca dei fatti denunciati dal quotidiano, amministrava senza il controllo di una giunta esecutiva; sui fatti di cui sopra il consiglio comunale di Roma ha aperto un dibattito, non ancora concluso;

quali valutazioni dia il Governo sul fatto che al consiglio comunale di Roma è stato aperto un dibattito anche sulla gestione dei servizi sociali da parte dell'assessore Azzaro (vicino a « Comunione e Liberazione »), a cui verrebbero contestati atti che configurerebbero da un lato un vero e proprio smantellamento della ripartizione a cui è preposto e dei servizi pubblici erogati dal comune di Roma, dall'altra affidamenti operati personalmente dall'assessore e decisi senza avviso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

pubblico, a cooperative ugualmente vicine a « Comunione e Liberazione », tra i quali figurerebbero l'affidamento alla cooperativa OSA dell'assistenza domiciliare ai malati di AIDS, riconoscendo alla OSA — tra le altre cose — il pagamento di un « rischio di impresa » di 40 milioni; l'affidamento alla Diogene 2000 di una parte dei soggiorni anziani, quando presidente della Diogene 2000 risulta essere un certo Giarraputo Antonino, che, pur non essendo dipendente comunale, parrebbe essere stato membro della segreteria dell'assessore Azzaro con incarichi specifici per un lungo periodo; l'attribuzione di 53 milioni alla società Promogroup — che già compare nella vicenda della Fiera di Roma denunciata dal quotidiano *la Repubblica* — presieduta dalla moglie dell'onorevole Sbardella, deliberata il 4 luglio 1990 sulla base di un progetto presentato il 25 maggio 1990 e approvata in forma definitiva il 13 giugno 1990; l'affidamento di una serie di concerti a Villa Pamphili, scavalcando le competenze dell'assessorato alla cultura, ed escludendo il gruppo che li aveva promossi e gestiti nei due anni precedenti, all'associazione « Villa in Musica », costituita (per questa ragione?) nel febbraio 1990 e presieduta da una ragazza di ventidue anni, con un finanziamento di ben 280 milioni; ecc.;

se risulti al Governo che l'assessore Azzaro avrebbe denunciato un presunto furto, prima « senza scasso » e poi « con scasso », di documenti dalla sua scrivania, sulla cui veridicità esisterebbero fondati dubbi;

se risulti al Governo che lo stesso assessore Azzaro avrebbe invece sottratto, in occasione della gara per l'affidamento dei servizi per i tossicodipendenti, una serie di pratiche di competenza dell'assessorato al coordinamento delle USL (assessore Mori), strappandole di mano ad un'impiegata;

se il Governo sia informato del fatto che, in occasione del dibattito sulla ge-

stione dei servizi sociali, l'assessore Mori ha denunciato in consiglio comunale di essere oggetto di « minacce e ricatti »; in particolare ha rivelato che « un'agenzia di stampa, che gli organi di informazione di questo paese indicano essere ispirata dall'onorevole Sbardella, fa un articolo il 2 ottobre in cui dice che il sottoscritto (Mori) prenderebbe come tangente 200 milioni per ogni farmacia che va a vendere »; che « cinque anni dopo la stessa agenzia di stampa, ispirata dall'onorevole Sbardella, fa un articolo in cui dice che io (Mori) avrei incassato mezzo miliardo (cita l'agenzia che sta a viale Bruno Buozzi) di una tangente che avrei preso da « Alimenti e Servizi »; e non è finita: c'è un'altra nota sempre dell'agenzia che si dice ispirata dall'onorevole Sbardella che dice che cinque cooperative dell'assistenza domiciliare, che avrebbero speso una montagna di soldi per fare la campagna elettorale, sarebbero state inquisite dal tribunale di Roma »; l'assessore Mori ha concluso il proprio intervento in consiglio comunale rivolgendosi in questi termini al sindaco di Roma: « Sindaco, non prestare mai la sponda a chi fa politica in questo modo. Sindaco, chiedi sempre, per ogni attività che si fa, economica e non, che la scelta sia fatta e stabilita all'interno del consiglio comunale, perché l'unico organo che può esaminare, dare consigli e votare è il consiglio comunale. Sottratti sempre, sindaco, a patti, a fatti economici, a disegni politici che siano trattati in stanze che non siano quelle della giunta e del consiglio comunale »;

se il Presidente del Consiglio non abbia perlomeno qualcosa da dire su tutto quanto sopra. All'interrogante sembra chiaro che la « questione morale » che il complesso della vicenda romana solleva pone in modo radicale l'esigenza di difesa delle libertà dei consiglieri comunali da un clima di intimidazioni e di ricatti da una parte, e dall'altra parte di omertà, clima per definire il quale viene spontaneo usare l'aggettivo « mafioso ».

(4-22268)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

GRAMAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al liceo Seneca di Roma, il preside si trovava nella situazione di dover decidere, a fronte di un esubero di domande di iscrizione per le due sezioni con mini-sperimentazione della lingua inglese, quali accettare e quali dirottare nelle sezioni normali;

a giugno nella bacheca dell'istituto era affissa una delibera del collegio dei docenti che recitava: « qualora le richieste eccedessero la possibilità di accoglienza, le eccedenze verranno estratte mediante sorteggio effettuato sulla totalità dei richiedenti »; intendendosi evidentemente sia i maschi sia le femmine;

all'inizio del presente anno scolastico, invece, sono comparsi gli elenchi delle varie sezioni accompagnati da una comunicazione della commissione per la formazione delle classi (presieduta dal preside, professor Giulio Picconcelli) nella quale si esplicitava: « i maschi sono stati tutti necessari per la formazione delle squadre di educazione fisica ». Conseguentemente si è proceduto « all'estrazione di 24 eccedenze su 52 richieste femminili ». Si è così formata una classe tutta femminile;

a seguito di ciò alcuni genitori hanno chiesto il nulla osta al preside (che ha l'obbligo di concederlo) per trasferire in altra scuola i figli, nulla osta non ancora ottenuto;

la scusa delle squadre di educazione fisica appare risibile in quanto risolvibile attraverso un opportuno quadro orario;

sembra che il preside abbia risposto alle proteste e agitazioni degli studenti negandosi al dialogo con strumenti tipici di una concezione autoritaria della scuola come sospensioni, richieste di intervento dei carabinieri ecc. —

se non ritiene:

di dover informare dell'accaduto la commissione per le pari opportunità,

istituita presso la Presidenza del Consiglio, che proprio in questi giorni ha annunciato una iniziativa di raccolta delle denunce da parte dei cittadini di violazioni come quelle sopra descritte;

qualora quanto sopra descritto risponda al vero, di doversi adoperare per ristabilire una corretta interpretazione del ruolo della scuola a fronte dei diritti e delle pari opportunità di chi la vive e frequenta. (4-22269)

LAMORTE. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si sono registrati forti temporali nel comune di Lagonegro (PZ), causando notevoli danni ad abitazioni e a strutture pubbliche e private;

conseguentemente, il sindaco di quel comune ha emesso ordinanze di sgombero per alcune famiglie ed ha chiesto l'intervento della protezione civile, sia per far fronte a situazioni di emergenza sia per una ricognizione dei danni verificatisi con pregiudizio per la comunità cittadina —:

quali iniziative siano state assunte per corrispondere alle esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale;

quale sia lo stato degli accertamenti in corso e con quali urgenti provvedimenti si intenda intervenire a Lagonegro per fronteggiare una situazione ritenuta di estrema precarietà. (4-22270)

PISICCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza che su tutto il territorio nazionale non esiste un osservatorio epidemiologico sulla parotite epidemica. Tale virosi determina nella maggioranza dei casi una sordità totale, più spesso monolaterale, talvolta bilaterale, con gravissime conseguenze sul piano del linguaggio verbale e quindi della socializzazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

se il ministro interrogato - considerato che già il rilievo anamnestico individuale sicuramente un 10 per cento tra le cause di sordità bilaterali e un 40 per cento di monolaterali - non ritenga necessario un monitoraggio costante nell'infanzia, data l'evenienza delle complicanze anche a carico degli organi genitali e considerato che esistono sul mercato europeo dei vaccini trivalenti (anti-rosolia, morbillo, parotite);

se il ministro interrogato non ritenga opportuno rendere obbligatoria la suddetta vaccinazione, vista l'importanza sociale dell'organo dell'udito. (4-22271)

SINATRA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

il porto di Trapani costituisce un riferimento marittimo di primaria importanza per il transito passeggeri da e per Tunisi e per tutto il Maghreb, con un traffico passeggeri annuo di 750 mila unità, e funge da punto di frontiera nei confronti del Nord Africa, come porto di corrispondenza del moderno e attrezzato porto di Tunisi-La Goulette;

nonostante l'importanza suaccennata, il porto manca di ogni infrastruttura per i servizi annessi, che si svolgono in capannoni di fortuna dislocati lungo il molo (sosta passeggeri in transito con connessi bagagli, costretti all'addiaccio o sotto una tettoia metallica);

in particolare, gli immigrati in transito sono costretti all'addiaccio in attesa della partenza o si avvalgono dei servizi di volontariato dell'ASLAS, che ha istituito un ricovero con attività deposito e imbarco, comprensivo dei controlli doganali presso un capannone sito nella vicina zona industriale;

l'ASLAS (associazione siciliana di volontariato per l'integrazione sociale degli immigrati nordafricani) ha promosso il suddetto servizio presso un capannone privato, svolgendo un ruolo di supplenza nei confronti della direzione del porto;

l'ASLAS, dovendo cedere al proprietario, in virtù di sentenza del pretore di Trapani divenuta esecutiva, il capannone finora utilizzato, ha fatto richiesta di dislocazione presso un edificio del demanio marittimo, con risposta negativa da parte della capitaneria di porto per dichiarata indisponibilità di locali, mentre in effetti diverse decine di capannoni demaniali risultano in condizioni di totale abbandono, preda di avventori nomadi o affidati a concessionari estranei alle attività portuali (falegnami, commercianti di alimentari) o subaffittati per attività di garage talvolta anche a personaggi politici locali -:

quali provvedimenti urgenti intende adottare per risolvere la grave situazione venutasi a creare e che investe gli immigrati in transito;

se non ritiene opportuno agevolare l'utilizzazione anche temporanea dell'edificio destinato a stazione marittima, di fatto già pronto per la consegna da parte della ditta appaltante;

se è intendimento del ministro interrogato avviare una indagine sulla gestione del demanio marittimo di Trapani, così come i fatti evidenziati reclamano;

se non sia il caso di accertare le cause che ostacolano l'attività di volontariato svolta dall'ASLAS, la cui importanza è stata finora riconosciuta dalla prefettura e dal consolato tunisino a Palermo. (4-22272)

MENNITTI, POLI BORTONE e MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

a seguito dei ricorsi presentati dai consiglieri comunali Fallone e Golino, il pretore di Taranto, magistrato di cassazione, dottor Italo Pesiri, ha emesso sentenza, in accoglimento dei ricorsi stessi, in data 23 ottobre 1990, con la quale:

1) sospende gli effetti della pronunzia di sussistenza dei requisiti sogget-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

tivi di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali indicati nella delibera n. 464 del consiglio comunale di Taranto del 13 luglio 1990;

2) in conseguenza, sospende gli effetti del provvedimento di convalida degli eletti;

3) assegna il termine di giorni 90 per l'inizio del procedimento di merito —

se il Governo — poiché non esistono dubbi sulla decisione del magistrato — non intenda dare immediatamente disposizioni al prefetto affinché, in ottemperanza della sentenza, dichiari sciolto il consiglio comunale ed indica nuove elezioni. (4-22273)

GARAVINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intende sollecitare la ripresa dei lavori inerenti lo scalo ferroviario di Cervignano del Friuli, il cui cantiere è chiuso dalla primavera 1989. È da notare che le difficoltà dei traffici via gomma tra l'Italia ed il Nord Europa, via Austria, richiedono soluzioni rapide ed alternative, e che il livello dello scalo di Cervignano del Friuli consente un rapporto, per le sue dimensioni e per la collocazione geografica, con l'Europa orientale e l'Europa del Nord. (4-22274)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi sempre più frequentemente si assiste ad ingiustificati ritardi da parte del Ministero della difesa in merito al riconoscimento delle domande di obiezione di coscienza al servizio militare;

qui di seguito l'interrogante riporta l'elenco di alcuni giovani ancora in attesa di veder riconosciuti i propri diritti:

1) Massimo Reveberti, domanda presentata il 27 dicembre 1989 al distretto di Milano;

2) Giustiniano Caradonna, domanda presentata il 5 dicembre 1989 al distretto di Milano;

3) Andrea D'Ambrosio, domanda presentata il 27 dicembre 1989;

4) Andrea Di Cesare, domanda presentata il 22 dicembre 1989 al distretto di Milano;

5) Carmelo Martuffo, domanda presentata il 16 novembre 1989 al distretto di Caltanissetta;

6) Andrea Scozzesi, domanda presentata il 20 dicembre 1989 al distretto di Monza;

7) Gabriele Beretta, domanda presentata il 15 dicembre 1989 al distretto di Milano;

8) Stefano Motta, residente in via Argani 1, Milano. Attende il riconoscimento da 11 mesi;

9) Nicolò Reverdini, domanda presentata il 19 dicembre 1989 al distretto di Milano —:

quali siano le ragioni di questi ingiustificati ritardi, che sempre di più si configurano come un atteggiamento ostruzionistico da parte del Ministero della difesa nei confronti di quei giovani che scelgono il servizio civile e il rifiuto dell'esercito;

quali provvedimenti intenda assumere per far rientrare nella legalità l'ufficio del Ministero della difesa preposto al riconoscimento delle domande di obiezione di coscienza. (4-22275)

CANNELONGA, SANNELLA, BARGONE, CIVITA, GALANTE, PERINEI TOMA e GELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato progetti di metanizzazione per circa 300 comuni meridionali e per 18 adduttori SNAM per un importo di circa 500 miliardi di lire:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

finora il Ministero del tesoro ha emesso i formali decreti di concessione solo per le pratiche istruite nel 1989 e cioè per 98 comuni, e la Cassa depositi e prestiti non è stata autorizzata a concedere i mutui relativi, che sono propedeutici ai decreti definitivi del Tesoro;

numerosi comuni della Puglia si trovano nella impossibilità di attuare le progettazioni nel campo della metanizzazione rendendo così impossibile l'utilizzo di una decisiva risorsa per il loro sviluppo economico civile e industriale —

quali iniziative intenda adottare per:

1) affrettare l'emanazione dei formali decreti di concessione per le pratiche di metanizzazione dei comuni meridionali per il 1990;

2) autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui per la metanizzazione ai comuni richiedenti al fine di permettere il prosieguo delle pratiche;

3) attivare i contributi comunitari sui fondi FESR, attualmente non utilizzabili. (4-22276)

GHEZZI, BARBERA, SERRA GIANNA e LODI FAUSTINI FUSTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con accordo sindacale decentrato per il personale del comparto statale del 4 settembre 1990, sottoscritto dal presidente della corte d'appello di Bologna « quale delegato del Ministro di grazia e giustizia » e reso esecutivo con decreto in data 1° ottobre 1990 del medesimo presidente della corte d'appello, sono state convenute disposizioni sull'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari della provincia di Bologna;

tra l'altro, il n. 5 di detto accordo così si esprime: « Per tutti gli uffici giudiziari, le udienze civili — comprese quelle del rito del lavoro — non devono essere tenute in ore pomeridiane e quelle già fissate devono essere rinviate ad altro

giorno, in ore mattutine. Eventuale deroga può essere consentita, per casi assolutamente eccezionali, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario da richiedersi in tempo utile per poter convenientemente esaminare gli estremi della deroga »;

similmente, il n. 1 afferma che, quanto alle udienze penali, i dibattimenti, salvo talune eccezioni, « non devono protrarsi oltre le ore 20 », mentre il n. 3 precisa che la sospensione dell'udienza per la prosecuzione in ore pomeridiane (evidentemente, dunque, non di quelle civili o del lavoro) « non dovrà avere una durata superiore alle tre ore »;

questo accordo, che contiene dunque ordini tassativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è stato recepito e fatto proprio dall'ordine di servizio n. 66 del Consigliere dirigente della pretura circondariale di Bologna del 10 ottobre 1990, in cui si legge, infatti, che « a decorrere dal 22 ottobre le udienze civili — comprese quelle da espletarsi con rito del lavoro —, con o senza l'assistenza del personale di cancelleria, dovranno essere tenute in ore antimeridiane fino alle ore 14. Le udienze già fissate per le ore pomeridiane dovranno essere rinviate ad ore antimeridiane dei giorni successivi. Eventuale deroga potrà essere consentita per casi assolutamente eccezionali, previa autorizzazione dello scrivente, nella sua qualità, da chiedersi in tempo utile per potere esaminare convenientemente gli estremi della deroga. I signori magistrati sono invitati ad attenersi alle disposizioni di cui sopra e alle altre contenute nell'accordo suindicato »;

la Costituzione, per altro, sottolinea invece la scelta sistematica del principio della separazione dei poteri con l'affermare, in particolare, l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario e dei suoi singoli componenti (che « sono soggetti soltanto alla legge »: articolo 101, comma 2);

per parte sua, l'articolo 110 della Costituzione dice che. « ferme le compe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

tenze del Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia », vale a dire — secondo l'orientamento fatto proprio dalla stessa giurisprudenza costituzionale — la predisposizione e l'allestimento materiale dei servizi funzionali per l'attività giurisdizionale, senza alcuna intromissione o potere di gestione sulla medesima;

la determinazione dei giorni e delle ore di udienza nel processo civile di fronte al pretore (e dunque anche di fronte al pretore del lavoro) avviene, del resto, secondo il calendario fissato annualmente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 54 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

non è dunque nei poteri del Ministero né in quelli di chi agisce « come suo delegato », e non è nei poteri negoziali dei sindacati, stabilire quali udienze, in quali materie ed in quale orario debbano tenere i giudici: quali e quante tenere, in quali giorni ed ore, o quali rinviare;

di fatto, poi, il contenuto del punto 5 del menzionato accordo (trascritto nell'ordine di servizio n. 66) riguarda esclusivamente i pretori del lavoro, che sono i soli, a Bologna, tra i magistrati addetti ad uffici non del ramo penale, a tenere normalmente udienza anche nel pomeriggio: e ciò anche per la quantità del lavoro giudiziario che afferisce a codesta sezione (statisticamente raddoppiata negli ultimi tre anni), nonché per le esigenze pratiche e di metodo poste dal rito del lavoro (consta che udienze pomeridiane vengono altrettanto normalmente tenute dai magistrati delle sezioni del lavoro di altre città);

neppure convince la ragione addotta nel citato ordine di servizio, per la quale l'espletamento delle udienze civili in ore pomeridiane « richiede la presenza di personale addetto ai servizi ausiliari », personale che non sarebbe sufficiente: ed infatti, per quanto consta, sono presenti

nell'ufficio, ogni pomeriggio, uno o più commessi, che hanno svolto sino a oggi in maniera adeguata il servizio cui sono preposti, senza che sia mai stato rilevato inconveniente alcuno, neppure per quanto riguarda la sicurezza, a causa della trattazione di processi del lavoro nelle udienze pomeridiane —;

se il Ministro di grazia e giustizia ritenga che le trattative sindacali possano incidere sulle modalità pratiche di esercizio della giurisdizione;

se il medesimo Ministro ritenga che vi possano incidere le competenze negoziali dei dipendenti del Ministero o di « delegati » del Ministro, che agiscono, come tali, in veste di organi amministrativi;

se, in particolare, ritenga conforme a legge un ordine di servizio che pretende di imporre ai giudici, come « disposizioni cui attenersi » e del tutto genericamente, quanto affermato, con riguardo alle modalità operative concrete di esercizio della giurisdizione, in un accordo sindacale, per di più decentrato;

quali orientamenti o iniziative intenda assumere perché venga riesaminato l'ordine di servizio n. 66 emanato il 10 ottobre 1990 dal consigliere pretore dirigente della pretura circondariale di Bologna. (4-22277)

CAPRILI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sabato 27 ottobre il maresciallo Cappelli dei carabinieri di Querceta (Seravezza - Lucca) tentava di intimidire quattro lavoratori e sindacalisti che, nell'ambito di una vertenza sindacale, effettuavano una presenza di fronte alla ditta Olympia Marmi sita in via Aurelia a Querceta;

il maresciallo Cappelli si rivolgeva ai lavoratori e ai sindacalisti invitandoli ad allontanarsi dalle vicinanze della ditta Olympia Marmi ed aggiungeva che avevano « già commesso precedentemente dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

reati », affermazione quest'ultima falsa ed oltraggiosa;

se intenda assumere iniziative, e quali, per ricondurre il comportamento del maresciallo dei Carabinieri di Querceta nell'ambito di ciò che è lecito attendersi da un tutore dell'ordine pubblico, a cui non spetta emettere sentenze giudiziarie. (4-22278)

CRISTONI, BUFFONI, D'AMATO, RAIS, DE CARLI, FERRARINI, CAVICHIOLI e CEROFOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo di *joint venture* riconosce all'ente pubblico il diritto di decidere, dopo i primi tre anni di esercizio dell'Enimont, se vendere la propria quota o acquistare quella del socio privato;

il CIPI ha dato l'indicazione di accertare la consistenza finanziaria dei due *partners* concorrenti all'acquisto, sia in ordine alla capacità di acquisto sia in ordine all'affidabilità finanziaria e alla capacità di realizzare il *business plan*, inclusi gli investimenti;

il CIPI ha dato l'indicazione del rispetto del *business plan* elaborato in sede di accordo originario di *joint venture*;

fonti riservate Montedison indicano che la dimensione di organico stimato per Enimont, a regime dopo le programmate iniziative di razionalizzazione (chiusure e dismissioni), è di circa ventimila unità in meno rispetto all'attuale;

risulta essere stata costituita negli ultimi due mesi una struttura internazionale del Gruppo Enimont —:

quali fatti nuovi siano intervenuti a ribaltare il regime della facoltà di scelta, attribuendola al *partner* privato e in quali sedi, di Governo e contrattuali, tale ribaltamento sia stato deciso:

per quali ragioni non si sia perseguito, almeno, il sistema dell'asta incrociata che non avrebbe, quanto meno, posto una parte in condizioni di priorità rispetto all'altra;

quale procedura sia stata definita, da quali organi di Governo e a quali organi della pubblica amministrazione ne sia stata affidata l'attuazione in ordine all'accertamento di cui sopra relativo al periodo 1990-92 e se siano stati definiti i criteri di accertamento e di determinazione dell'affidabilità finanziaria e quali essi siano;

in quali tempi e modi tali accertamenti verranno resi noti, nonché quali siano i vincoli e le clausole idonee a sospendere l'efficacia del contratto fino all'esito della valutazione degli accertamenti stessi;

quale strumento contrattuale vincoli la parte acquirente al rispetto dell'originario *business plan* in presenza dell'avvenuta cancellazione dell'allegato D della bozza contrattuale predisposta dall'ENI e in base a quali criteri giuridico-contrattuali tale allegato sia stato cancellato;

quale tutela il Governo abbia predisposto in ordine al problema occupazionale, sia in sede politica, sia mediante l'inserimento di opportune clausole nel contratto predisposto;

inoltre, quali sono le valutazioni o stime del Ministero delle partecipazioni statali sulle conseguenze di tale ridimensionamento sull'occupazione e l'imprenditoria indotte;

quali siano i compiti e le responsabilità del sistema *Enimont International* ed in particolare quale sia il ruolo di *Enimont International Holding* costituita recentemente in Olanda e delle sue consociate-collegate *Enimont Servizi* di Lugano, *Enimont International* di Milano, *Enimont Finance S.A.* di Lugano, *Enimont Supply* di Lugano, *Enimont Financial Service* costituita nelle Antille Olandesi, *Enimont Finance* costituita nelle Isole Cayman ed *Enimont Overseas*:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

come si colleghi e quali rapporti abbiano queste organizzazioni estere con la società *Sefimont*;

se risponde al vero che le attività di esportazione dall'Italia e dall'estero avvengano con rifatturazione operante delle strutture di Lugano sopra indicate e quali siano le ragioni, i collegamenti e lo scopo di una struttura del tipo indicato;

infine se il Governo, di fronte alle incognite cui non è possibile porre rimedio con formule legali e contrattuali che siano effettivamente vincolati per una impresa privata, non ritenga che, l'unica soluzione accettabile, fuori dall'acquisto, da parte dell'ente pubblico, sia rappresentata dal ripristino degli assetti proprietari preesistenti all'accordo di *joint-venture*.

(4-22279)

ARMELLIN, ROCELLI, BRUNETTO e FRASSON. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali siano le intenzioni del Ministero in ordine ad alcune problematiche concernenti le commissioni regionali d'esame previste dal decreto ministeriale 508 del 5 novembre 1987 per l'accertamento della capacità professionale degli aspiranti all'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi, emerse in particolare nel Veneto. Viene manifestato grave disagio dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori artigiani per la paralisi operativa della detta commissione regionale d'esame di Venezia, che, pur riunendosi mediamente una volta la settimana dal 30 novembre 1988, non riuscirebbe ad esaminare più di 109 candidati per volta, determinando così un accumulo di più di mille domande inevase. La situazione risulta ulteriormente aggravata per il fatto che le due insegnanti — la cui presenza è indispensabile per la validità della convocazione della commissione —, avrebbero rassegnato le dimis-

sioni sia per il fatto che ancora non sono stati accreditati i compensi spettanti, sia perché le due docenti non avrebbero ottenuto neppure un esonero parziale dall'insegnamento, pur riuscendo finora a garantire la loro presenza anche a costo di notevoli sacrifici personali;

se il ministro interrogato non intenda procedere ad una modifica della vigente normativa sulla base delle seguenti esigenze:

1) recepimento ed applicazione della direttiva CEE 89/438, che prevede l'esame scritto sotto forma di domande con più possibilità di risposta (ciò permetterebbe alla commissione di esaminare giornalmente un numero di candidati di molto superiore ai dieci attuali);

2) nomina immediata dei supplenti per ciascun componente della commissione che partecipi alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare, come è già stato previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre 1989;

3) pagamento degli insegnanti e concessione dell'esonero totale o parziale delle lezioni, almeno finché la commissione non avrà esaminato tutti i candidati in attesa;

4) la possibilità per la commissione di validamente riunirsi con almeno un rappresentante della M.C.T.C., con almeno un rappresentante delle organizzazioni sindacali e con entrambi gli insegnanti, ma non, come previsto sempre dal decreto ministeriale citato, con la simultanea presenza di tutti i componenti;

5) istituzione di commissioni provinciali al posto di quella regionale, che potrebbero essere costituite all'interno degli attuali comitati provinciali per l'albo autotrasportatori, nei quali basterebbe aggiungere la nomina dei due insegnanti, in quanto sono già presenti i rappresentanti della M.C.T.C. e delle organizzazioni degli autotrasportatori. (4-22280)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

INGRAO e GHEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 5 novembre 1990 si aprirà a Bologna un processo penale nei confronti di 26 studenti universitari, accusati di aver « organizzato e promosso » determinate occupazioni della scorsa primavera riguardanti l'ateneo bolognese;

in realtà, non 26, ma migliaia di studenti hanno dato vita ad un grande movimento di massa, che ha interessato quasi tutte le università italiane;

le questioni poste dal movimento degli studenti (un reale diritto allo studio, il superamento della selezione sociale nell'accesso agli studi superiori, spazi di democrazia e di autogestione allo interno degli atenei, autonomia delle attività di formazione e di ricerca rispetto alla logica degli interessi privati dei grandi gruppi economici, trasparenza nei rapporti con la « committenza ») restano ancora senza risposta, con conseguenze dannose per tutta la vita del paese —

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro della pubblica istruzione siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quale giudizio essi esprimano circa le conseguenze dell'uso dello strumento giuridico penale nei conflitti di natura politica che riguardano il rapporto tra università e studenti;

se e quali atti intendano compiere per favorire finalmente, in particolare nell'università di Bologna, un confronto costruttivo tra le autorità accademiche e gli studenti. (4-22281)

PETROCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso manifestazioni di studenti del liceo artistico di Termoli per ottenere l'autonomia funzionale del loro

istituto e anche i docenti hanno diffuso la seguente lettera:

« I docenti del liceo artistico di Termoli. — sezione staccata di Campobasso — affermano che la sezione staccata (in Termoli) è presente solo da 5 anni; in considerazione di ciò, in questo periodo hanno fatto tutto quello che era possibile fare per stare a scuola un po' meno peggio; il disagio è stato continuo e crescente, perciò non è ulteriormente accettabile uno stato di missionarismo (più o meno pagato).

I docenti sono decisi a cambiare la condizione del proprio lavoro quotidiano, ad uscire dal disagio nell'avvio di una nuova fase di progettualità della scuola.

Sono decisi ad affermare la propria identità professionale.

Consapevoli che la scuola, come unità di trasmissione e produzione di cultura è un sistema complesso. Soggetti diversi (allunni, genitori, docenti, ausiliari, amministrativi, tecnici e capo d'istituto) con diversi ruoli, competenze ed ambiti operativi lavorano per raggiungere il risultato istituzionale della formazione del cittadino, quando manca una parte (o funzione) si determina una scuola con *handicap*.

Una scuola che già di per sé non è al passo con i tempi, essendo ancora arroccata alla cultura del libro rispetto alla cultura dell'immagine, già patrimonio vivo ai giovani.

Si vive, insieme, una condizione che non permette l'ottimizzazione delle risorse e delle potenzialità presenti sul piano qualitativo.

I docenti denunciano che nella sezione staccata del liceo artistico di Termoli non è garantita la funzione direttiva sia a livello di presidenza né di segreteria. A tale proposito si fa notare che la sede centrale dista oltre 70 Km e si determinano circostanze obiettive e di natura ricorrente, tali da non soddisfare particolari situazioni organizzative dell'istituzione scolastica (ad oggi il preside è venuto una sola volta, il vicario mai, al collaboratore eletto dal collegio dei docenti non è stato ancora affidato nessun

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

incarico, è stato nominato d'ufficio un collaboratore addetto alla vigilanza con un provvedimento viziato di illegittimità, di segreteria nemmeno l'ombra etc.).

Si vive la sensazione dinanzi ad una linea di tendenza che abbandona docenti e studenti a se stessi, che sembra perseguire attraverso la latitanza, una dequalificazione totale del servizio.

I docenti della sezione staccata del liceo artistico di Termoli dicono « basta ».

Non sono sufficienti né dichiarazioni di intenti, né soluzioni estemporanee.

Appare evidente che esiste un problema politico non eludibile.

Ma i disagi non finiscono.

La struttura edilizia è inadatta alle specificità della scuola, e né si attua la legge n. 464 del 1989 e la legge n. 14 del 1988, articolo 3. I servizi urbani vanno ancora programmati con efficienza. La sede è periferica e dista 4 Km dal terminal dei servizi extra urbani. Inoltre le attrezzature didattiche di base sono carenti, e quelle pertinenti le discipline non esistono.

I docenti chiedono, perciò, ai destinatari della presente, interventi immediati e risolutivi (atti a porre fine a questa condizione mortificante) se è necessario anche con l'annessione della nostra sezione ad altro liceo di Termoli » —:

quali iniziative sono state prese o si intendono prendere per superare i disagi che vengono denunciati;

se non valuta necessario, anche in vista della riforma della scuola secondaria superiore, riconoscere l'autonomia della sede di Termoli, visto il consistente numero di studenti e il progressivo radicamento di tale indirizzo di studi nella realtà del Basso Molise. (4-22282)

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 4 novembre prossimo l'onorevole Emilio Rubbi, sottosegretario al tesoro, si recherà ad Imola (BO) per commemorare tale ricorrenza:

nella città di Imola è iniziato, proprio in questi giorni lo smantellamento del monumento posto in piazza Matteotti (la piazza centrale), nonostante che il ministro Ferdinando Facchiano, con una lettera inviata al sindaco avesse chiesto di non procedere in tal senso;

il monumento sorse per volontà dei parenti delle vittime della prima guerra mondiale e per il contributo di tutti i cittadini, che, raccogliendo centesimo su centesimo, raggiunsero la cifra di lire 529.000. Fu inaugurato il 28 ottobre 1928 dal re d'Italia Vittorio Emanuele e dalla regina Elena;

contribuirono all'opera il vescovo di Imola monsignor Paolino Tribbioli e il podestà del tempo, il conte Ginnasi;

l'amministrazione comunale non ha rispettato il volere del ministro Facchiano, tanto è che le lapidi asportate dal monumento e in restauro sono state sistemate in altro luogo dopo che già era arrivata la richiesta di sospensione dei lavori da parte del ministero;

il sindaco in tutta questa operazione non rispetta neanche ciò che emerse anni fa in un ordine del giorno votato a maggioranza dal consiglio comunale —:

se non ritenga di invitare l'onorevole Emilio Rubbi a non recarsi ad Imola il 4 novembre prossimo come gesto di protesta contro il sindaco di quella città che non rispetta la volontà del Governo e che mira solo ed esclusivamente alla distruzione di un monumento, ricordo di un periodo eroico e di unità nazionale.

(4-22283)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alle due di notte di sabato 2 ottobre 1990 i carabinieri di Rimini hanno arrestato, dopo un inseguimento in cui sono stati anche sparati colpi di pistola in aria, i fratelli Pelosi;

i due poco prima erano stati sorpresi da Gaetano Di Lauro davanti al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

proprio appartamento di via Regina Margherita 111;

i fratelli prima di fuggire ed essere arrestati, avevano ferito alla testa (di qui l'accusa di lesioni) un amico del Di Lauro;

i militari hanno sequestrato una bottiglia piena di nafta collegata a dei fili elettrici, mentre altro liquido infiammabile era stato sparso sul pavimento;

secondo i carabinieri, quel palazzo è stato ad un passo dall'esplosione; da qui l'accusa di tentata strage a carico dei due Pelosi;

nella successiva perquisizione a casa dei fratelli napoletani è stata poi trovata merce che era stata rubata una settimana prima sempre a casa del Di Lauro;

non solo, nel capannone di Pasquale Pelosi pieno di musicassette (forse contraffatte) è stato poi rintracciato anche il cane rapito alcuni giorni prima a Consilia Riccardi (convivente del Di Lauro) nella casa di Marebello;

ad avviso dei carabinieri tra la Riccardi (ed il Di Lauro) ed i Pelosi c'era della ruggine anche per delle cambiali che il Di Lauro non aveva onorato;

è peraltro emerso che entrambi i fratelli Pelosi erano stati feriti venerdì sera 19 ottobre, con un coltello, al volto ed all'addome;

ci sarebbero almeno cinque testimoni pronti a dichiarare che quelle lesioni sono state inferte dalle stilette di Consilia Riccardi all'interno del *pub* « Pink Panther » di Miramare;

la donna avrebbe voluto vendicare gli schiaffi allungati da Pasquale Pelosi a suo figlio che l'accusava pubblicamente di aver rapito il cane;

« così, con quelle bottiglie di nafta ho deciso di far passare un grosso spavento alla donna ed ai suoi familiari » ha dichiarato Pasquale Pelosi al giudice dottor Andreucci;

al termine dell'interrogatorio il pubblico ministero dottor Paolo Gengarelli ha chiesto la convalida dell'arresto ma il giudice istruttore dottor Andreucci è stato di parere opposto ed ha quindi ordinato la scarcerazione di Pasquale Pelosi;

è così accaduto che Pasquale Pelosi, maggiorenne e con vari precedenti, è già libero mentre il fratello minore di età ed incensurato è rimasto dentro, dal momento che la dottoressa Ada Luzza del tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha convalidato l'arresto del fratello quindicenne affidandolo ad una comunità di Pesaro —;

quale sia il parere del Governo su una siffatta disparità di vedute tra giudici diversi in riferimento al medesimo episodio, disparità che può lasciare sconcertata e disorientata l'opinione pubblica e minare la residua fiducia dei cittadini nella giustizia, in quanto appare davvero paradossale che un minore incensurato debba restare in galera mentre un maggiorenne pregiudicato debba venire rimesso in libertà. In sostanza, o non vi erano elementi probatori sufficienti, ed allora entrambi i fratelli Pelosi dovevano venire scarcerati, oppure tali elementi in realtà sussistevano e quindi entrambi dovevano restare in galera. (4-22284)

BERSELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da tempo moltissimi marocchini, algerini e soprattutto tunisini si sono installati a Marina Centro di Rimini nella zona dell'Hotel Imperiale e del bar *Blu Line*, tant'è che di notte la zona medesima è di fatto impraticabile;

detti extracomunitari si accoltellano, scippano e spacciano in particolar modo eroina;

l'80 per cento della microcriminalità di Rimini ha come protagonisti i tunisini;

i predetti extracomunitari pernottano nelle colonie Novarese e Murri, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

cui non possono nemmeno entrare le forze dell'ordine per normali controlli —:

quali iniziative intendano porre in essere per far cessare questo sconcio che procura grave disagio alla cittadinanza e che potrà avere ulteriori gravi ripercussioni per lo stesso turismo, fonte primaria di reddito per la città di Rimini;

se sia stato effettuato un censimento per verificare quanti extracomunitari siano clandestini, quanti abbiano regolarizzato la loro posizione, quanti siano pregiudicati, quanti abbiano procedimenti penali a carico e quanti siano ricercati e/o latitanti;

se non ritengano altresì inammissibile che le poche volte che i predetti extracomunitari vengono arrestati in flagranza di reati debbano venire immediatamente rimessi in libertà consentendo così agli stessi di continuare nelle loro attività criminose. (4-22285)

CIANCIO, BORGHINI, CICERONE, DI PIETRO e ORLANDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premezzo che:

preoccupazioni crescenti vengono manifestate dai lavoratori, oltre che dalle organizzazioni sindacali e dalle forze politiche, attorno alla SIV e al gruppo vetrario pubblico in relazione sia alla minaccia, ventilata di recente dalla SIV, di riduzione dell'occupazione di circa 300 unità nell'area di S. Salvo sia alle difficoltà che in misura sempre maggiore sembrano colpire il gruppo, con la perdita complessiva di competitività rispetto ai gruppi concorrenti, il deterioramento della situazione finanziaria, la inadeguatezza della struttura organizzativa, l'assenza di strategie in grado di rilanciare la SIV e l'intero gruppo vetrario pubblico;

tali difficoltà sono, certo, il frutto di cause esterne, ma anche e soprattutto dei ritardi o addirittura del venir meno degli impegni assunti con i lavoratori e le or-

ganizzazioni sindacali per scelte e investimenti che avrebbero dovuto e potuto consentire alla SIV e al suo gruppo di reggere il passo in una situazione che, nel settore del vetro, si è fatta sul piano internazionale sempre più difficile e complessa, con i gruppi privati che si sono nel frattempo riorganizzati e hanno acquisito le condizioni necessarie per rispondere alle nuove richieste del mercato;

tali difficoltà sono naturalmente anche la conseguenza inevitabile dell'immobilismo « programmatico » che connota a tutt'oggi la direzione della SIV e del gruppo, oltre che della situazione più generale che oggi caratterizza l'EFIM, con debiti finanziari netti che hanno addirittura superato il fatturato consolidato, le violente e indecorose lotte di potere che si sono scatenate tra i partiti di governo per il controllo dei vertici dell'ente e la paralisi cui queste lotte hanno portato;

occorre uscire con urgenza da questa situazione di immobilismo e definire, in tempi rapidi e col massimo di chiarezza, le scelte e le risorse necessarie per consentire al settore del vetro pubblico di fronteggiare in maniera adeguata il nuovo scenario internazionale, oltre che le nuove richieste e le nuove possibilità che vengono dal mercato e superare, inoltre, le stesse difficoltà che, nella fase attuale, investono il mercato dell'auto e che sono destinate a riflettersi sul mercato del vetro;

in questo quadro resta essenziale delineare in maniera chiara e convincente le strategie e le risorse relative, anche alla luce dei problemi emersi sul terreno delle scelte finora compiute, in ordine:

a) allo sviluppo del processo di internazionalizzazione del gruppo SIV, che si configura sempre di più come via obbligata per conseguire la dimensione adeguata a sostenere una competizione sempre più accesa e globale, ed evitare di essere ricacciati in una condizione di marginalità che sarebbe esiziale per l'avvenire del settore pubblico del vetro;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

b) al mantenimento della centralità di S. Salvo, pur in un processo di ammodernamento e ampliamento della presenza del gruppo sul piano nazionale e internazionale, garantendo il mantenimento a S. Salvo della funzione di direzione del gruppo, con la SIV come capofila, e della organizzazione della ricerca, assicurando il mantenimento e lo sviluppo degli attuali livelli occupazionali;

c) allo sviluppo della ricerca ai fini del superamento di un *gap* tecnologico che concretamente si è determinato rispetto ai gruppi privati e indispensabile per garantire una qualità del prodotto sempre più elevata e sofisticata, con la realizzazione in tempi brevi - sulla base degli impegni già assunti - del centro di ricerche di S. Salvo;

d) al rilancio di una linea di diversificazione, finalizzata alla ricerca di più ampie possibilità di intervento sul mercato, ricercando a tal uopo anche le collaborazioni necessarie con i privati;

e) alla ricerca, più in generale, di accordi e collaborazioni con i gruppi privati che non possono però in nessun modo significare privatizzazione del gruppo SIV o anche solo di parti di esso;

f) all'adeguamento e razionalizzazione delle strutture organizzative, con la eliminazione di sprechi e strozzature che si riflettono negativamente sia sulla capacità competitiva che sulla situazione finanziaria del gruppo SIV;

la ridefinizione delle linee strategiche rende indispensabili e urgenti un confronto e una riflessione che impegnino, in termini chiari e aperti, i lavoratori, le organizzazioni sindacali, le forze politiche, le istituzioni territoriali, il *management* aziendale e la direzione del gruppo SIV -:

quali risposte intende dare ai problemi che si pongono per la SIV e l'intero settore pubblico del vetro richiamati nella premessa;

se e quali strategie si intendono portare avanti per risanare e rilanciare il

gruppo SIV con l'obiettivo di metterlo in condizione di sostenere una concorrenza sempre più agguerrita;

quali sono le risorse che si intendono mettere a disposizione di tali strategie di risanamento e di rilancio. (4-22286)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

il Presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno e l'assessore alla pubblica istruzione, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 26 u.s., hanno duramente stigmatizzato il comportamento della preside dell'istituto tecnico femminile di Salerno « S. Caterina da Siena » - professoressa Matilde Piselli -, la quale, a loro avviso, avendo diffuso notizie inesatte circa la *querelle* che vede in qualche modo contrapposti i contermini istituti liceo scientifico « Severi » e « S. Caterina », avrebbe provocato l'immotivata protesta degli studenti ed un clima di tensione fra le due scolaresche che non solo ha paralizzato la normale attività didattica, ma ha dato altresì via a qualche preoccupante episodio di intolleranza;

il suddetto clima di turbativa non è ancora del tutto scomparso;

l'amministrazione provinciale, ferme le gravi denunce di cui innanzi, ha chiesto l'intervento del provveditore agli studi di Salerno e del ministro della pubblica istruzione;

è opportuno dare un segnale di serietà da parte del mondo della scuola ai genitori degli allievi e agli allievi stessi, di entrambi gli istituti, che, da anni, subiscono il disagio di allocamenti indegni di una scuola moderna, anche per ritardi ed omissioni della stessa amministrazione provinciale -:

quale sia stato l'esatto svolgimento dei fatti innanzi evidenziati;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

quali siano le eventuali responsabilità della preside dell'istituto tecnico « S. Caterina »;

quali conseguenziali provvedimenti si intendano adottare per restituire serenità alle scolaresche turbate dagli avvenimenti denunciati;

se il ministro interrogato intenda sollecitare l'amministrazione provinciale di Salerno affinché, per quanto di sua competenza, provveda ad adottare idonei provvedimenti tesi a risolvere il problema dell'edilizia scolastica, che ha provocato una tensione certamente sproporzionata rispetto al problema che pur sussiste.

(4-22287)

ABBATANGELO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali provvedimenti intende prendere nei confronti della Banca popolare di Novara di Napoli, e presumibilmente di tutta Italia, la quale, contravvenendo ad ogni regolamentazione bancaria, ritiene, all'atto della presentazione e della riscossione a vista di assegni di c/c, di conteggiare la valuta dal giorno prima della data di emissione ed incasso dell'assegno;

se risponde al vero, e se questa è prassi regolare in termini di correttezza bancaria, che, sempre per gli assegni di c/c, la Banca trattiene la valuta dal giorno di emissione e non da quello dell'effettivo incasso.

(4-22288)

ABBATANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

quali sono i motivi per i quali il Governo italiano continua nella politica di assistenza, di cooperazione economica ed industriale con un governo quale quello somalo, distintosi negli ultimi mesi per numerosi episodi di brutalità sfociati molto spesso in veri e propri omicidi.

Detti aiuti non servono assolutamente, in quanto le relative risorse vengono stabilmente ripartite tra i locali potentati economici, ed una parte di esse è destinata ad acquisto di armi, con le quali reprimere ogni dissenso interno;

con quali motivazioni le autorità di frontiera respingono al mittente moltissime persone che chiedono il riconoscimento dello *status* di rifugiati politici, ben sapendo che il ritorno in Somalia significherebbe per loro l'arresto ed in molti casi la tortura;

se risponde al vero che la nostra Ambasciata a Mogadiscio, o altre autorità consolari italiane, pretendono per il visto di ingresso in Italia ben 2000 dollari, se sia vero che tale richiesta è autorizzata da parte del Governo italiano, e se essa corrisponda ad un preciso tariffario regolato dalla legge.

(4-22289)

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritengano di dover procedere alla diminuzione del 50 per cento del costo del gasolio agricolo al fine di venire incontro all'agricoltura, specialmente meridionale, in crisi per diverse cause.

(4-22290)

POLI BORTONE, RALLO e SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover procedere in via amministrativa per evitare disparità di trattamento nei riguardi del personale docente collocato fuori ruolo in virtù dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74; in particolare il docente elementare utilizzato nella attività di biblioteca ai sensi dell'ordinanza ministeriale 282/89, svolgerebbe un orario di servizio di 24 ore settimanali, uguale, pertanto, a quello svolto da un docente. Un insegnante elementare fuori ruolo ex articolo 113 ed utilizzato in biblioteca dovrebbe svolgere, invece, un servizio di 36 ore settimanali, pur svolgendo gli stessi com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

piti. Tutto ciò appare in contrasto con la legge: se l'orario di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 viene applicato alla nuova figura professionale del coordinatore dei servizi di biblioteca, non si vede perché non debba essere altresì applicato nei confronti di chi svolge la stessa attività per gli effetti dello stesso citato decreto del Presidente della Repubblica 417/74. (4-22291)

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del profondo turbamento e della grande preoccupazione che ha suscitato tra le popolazioni della Piana la sentenza del TAR di Reggio Calabria che ha annullato le elezioni amministrative svoltesi a Polistena il 6 e 7 maggio 1990 ed ha, conseguentemente, privato quella cittadina di una amministrazione comunale che è stata esempio di onestà, trasparenza, efficienza, tanto da diventare un punto di riferimento per tutte le forze sociali ed istituzionali impe-

gnate nella battaglia contro la mafia e per lo sviluppo democratico della Calabria;

se non ritengano che lo stesso TAR, rigettando l'istanza di integrazione di contraddittorio formulata dai legali, abbia capovolto un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa;

se non ritengano, inoltre, che la medesima sentenza abbia forzato le vigenti norme elettorali, in contrasto con le argomentazioni con le quali il pretore di Cinquefrondi ha ammesso la lista del PCI alla competizione amministrativa;

se sono a conoscenza del fatto che, se il Consiglio di Stato dovesse confermare tale sentenza, sarebbe esclusa dalla competizione elettorale la lista (PCI) che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (54 per cento) e dei consiglieri (17 su 30);

quali iniziative hanno adottato o intendano adottare per garantire il rispetto della volontà dei cittadini di Polistena che si è democraticamente espressa in modo così netto e chiaro. (4-22292)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

VITI, LAMORTE, SANZA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BINETTI, CAFARELLI, CARELLI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, COBELLIS, COSTA SILVIA, D'AIMMO, DEGENNARO, FARACE, FOSCHI, LATTERI, LECCISI, LEONE, LIA, LORIERO, LUCCHESI, LUSETTI, MARTUSCELLI, MATARRESE, MATULLI, MELELEO, MENSORIO, MONACI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PATRIA, PERRONE, PICCIRILLO, PIREDDA, PISANU, PISICCHIO, PUJIA, PUMILIA, QUARTA, RICCI, RIGGIO, RINALDI, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SAVIO, GEI, SCARLATO, SODDU, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, TRAVAGLINI, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITO, VOLPONI, ZANIBONI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI e TEALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

insostenibile è ormai divenuta la situazione nella quale versa l'agricoltura, penalizzata dalla siccità e debilitata da una interminabile avvicinarsi di calamità che hanno ridotto allo stremo le aziende, sulle quali incombe la terrificante prospettiva di un'altra annata priva di prospettive e angustiata dal peso insopportabile di oneri bancari e assicurativi;

si assiste, in ispecie nel Mezzogiorno, ai primi gravi episodi di insofferenza e di rivolta verso una situazione chiaramente insostenibile;

una città come Matera, epicentro del Metapontino, area fortissimamente colpita dagli eventi calamitosi, è in istato di assedio, e vive una tensione che potrebbe

dar luogo ad episodi di violenza indotti dalla disperazione;

del tutto insufficiente e, in qualche caso, risibile appare la dimensione delle risorse poste a corredo dei provvedimenti legislativi in corso, com'è stato ampiamente dimostrato nel corso di un'audizione effettuata presso la Commissione agricoltura della Camera —:

quali urgenti e inderogabili provvedimenti s'intendano assumere per far fronte ad una situazione di tale inaudita gravità. (3-02690)

VELTRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lo sceneggiato televisivo trasmesso dalla prima rete Rai « La Piovra » è un'opera che non a caso ha incontrato il favore di tanta parte del pubblico italiano per l'alta drammaticità e l'efficace rappresentazione, pur nella finzione scenica, degli aspetti più inquietanti del fenomeno mafioso; si tratta non solo di un film di pregevole qualità artistica, ma anche di un momento di forte sensibilizzazione e di ferma denuncia civile e politica;

non è certo con reticenze o censure che si favorisce la lotta al fenomeno mafioso, che è fatta principalmente di impegno consapevole e di sensibilità dell'intera opinione pubblica —:

se il grave intervento censorio dell'onorevole Raffaele Russo, Sottosegretario di Stato per le poste — ministero che ha delle responsabilità nel settore radiotelevisivo — nei confronti dello sceneggiato « La Piovra » rappresenti una posizione personale o invece del Governo;

come il Presidente del Consiglio giudichi le dichiarazioni rese dall'esponente del suo governo, secondo il quale sono sceneggiati come « La Piovra » che « disarmano la resistenza morale e civile contro la mafia » e non invece, come appare evidente ad ogni persona di buon senso, le reticenze, le coperture, le insufficienze dell'attività dello Stato e dei suoi poteri. (3-02691)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente un provvedimento di immediata sospensione per decreto-legge della legge Gozzini, in considerazione della grave emergenza dovuta all'eccesso di permissivismo, grazie al quale numerosi detenuti per gravissimi reati godono di sconcertanti provvedimenti di libertà, di licenze e di arresti domiciliari. Gli effetti della legge Gozzini hanno determinato a

Torino la libertà per decorrenza dei termini di dodici imputati del « Clan dei catanesi », sette dei quali condannati all'ergastolo nell'autunno 1988. Sempre a Torino sono tornati in libertà anche i pentiti, già agli arresti domiciliari, tra i quali il super *killer* Salvatore Parisi;

se, proprio in riferimento alla necessità di immediata sospensione della legge Gozzini, non ritenga di revocare la scarcerazione di Francesco Maietta, che deve scontare 27 anni per l'uccisione del generale Licio Giorgieri, provvedimento di scarcerazione che ha destato profondo sconcerto ed indignazione nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale.

(2-01189)

« Martinat ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

MOZIONE

La Camera,

premesso che la società Enimont S.p.A. fu costruita con il dichiarato intento di fornire il massimo di sinergie tra pubblico e privato nel settore della chimica, ritenuto strategico nel quadro di un qualificato sviluppo del tessuto produttivo nazionale;

ritenuto come sin dalla fase preliminare della costituzione della *joint venture* sia mancata una adeguata attenzione del Governo sia in materia di definizione di un preciso quadro di riferimento industriale cui gli azionisti di Enimont S.p.A. dovessero attenersi nella predisposizione del piano strategico (anche in relazione alla promessa di agevolazioni fiscali), sia in materia di salvaguardia del ruolo del socio pubblico nella fase di gestione paritetica della società;

ritenuto che l'azionista privato si sia assunto la responsabilità di rompere unilateralmente gli accordi di gestione con una serie di scelte, tra le quali si segnalano:

a) l'inadeguata competenza industriale della delegazione designata dal socio privato nel consiglio di amministrazione di Enimont;

b) lo scavalcamento del *management* Enimont da parte dell'azionista privato;

c) l'acquisizione in borsa di quote del flottante sino alla concentrazione in mani di azionisti amici (ed uno controllato dall'azionista privata) di azioni sufficienti per controllare la maggioranza assoluta del capitale;

d) l'utilizzazione spregiudicata di tale maggioranza per deliberare in assemblea, riunita in seconda convocazione, in violazione sostanziale degli accordi, in sede di scelte contrarie agli interessi pubblici;

considerato che in relazione alla oggettiva e verificata impossibilità di proseguire la collaborazione paritaria ed alla esigenza di evitare, nell'interesse nazionale, il riproporsi di uno scontro tra gruppi chimici, il CIPE deliberò procedure per addivenire allo scioglimento consensuale della *joint venture* concentrando la proprietà dell'80 per cento nelle mani di un unico azionista;

premesso ancora che tale procedura, ulteriormente modificando le già favorevoli condizioni di manovra dell'azionista privato, gli attribuiva anche l'ultima parola circa la scelta di acquisizione o vendita, in ciò rovesciando l'originaria previsione contrattuale che attribuiva al socio pubblico tali poteri, e che la proposta di contratto formulata dall'azionista pubblico è stata modificata, per intervento del Ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*, con ulteriore concessione al socio privato;

rilevato infine come tale procedura sia stata conclusivamente rifiutata dall'azionista privato;

impegna il Governo:

1) a respingere il risibile tentativo posto in essere dall'azionista privato di presentare la proposta dall'azionista pubblico come contraddittoria con la delibera CIPE assumendo la responsabilità della proposta formulata dall'azionista pubblico su indicazione del Ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*;

2) a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per sostenere, in attuazione della delibera CIPE, una soluzione della controversia che parta dalla affermazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

che la mancata adesione dell'azionista privato alla proposta dell'azionista pubblico implica da parte dello stesso decisione a vendere;

3) a dare mandato all'Eni di ricercare immediatamente forme di collaborazione, anche internazionale, che garanti-

scano lo sviluppo strategico della chimica italiana ed il superamento del crescente deficit della bilancia commerciale.

(1-00450) « Quercini, Borghini, Macciotta, Cherchi, Geremicca, Prandini, Castagnola, Provantini ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma